

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - CREMONA

RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI

1985

Testo revisionato approvato dalla Giunta Camerale con delib. N. 301 in data 19.9.1988

La numerazione dei titoli e dei capitoli è stata fatta seguendo le istruzioni impartite dal Ministero Industria, commercio e Artigianato con circolare n. 1965/C del 2 luglio 1964 per la formazione dell'indice generale come riportato a fine Raccolta.

TITOLO I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

(non esistono usi)

TITOLO II

COMUNIONI TACITE FAMILIARI

(non esistono usi)

TITOLO III

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

CAP. 1 - COMPRAVENDITA

1. - Determinazione del prezzo di vendita a misura di immobili urbani.

Nella compravendita di immobili urbani il prezzo può essere determinato a corpo o a misura.

Nelle vendite effettuate dal costruttore relative ad appartamenti facenti parti di un complesso condominiale, il prezzo è determinato generalmente in ragione di metro quadrato di superficie venduta.

In tal caso la superficie va calcolata comprendendo:

- 1) i muri esterni e quelli interni all'appartamento per l'intero loro spessore;
- 2) i muri di divisione tra l'appartamento e altre unità immobiliari contigue (uffici, negozi, altri appartamenti) per metà del loro spessore;
- 3) i balconi completamente sporgenti dal fabbricato per metà della loro superficie effettiva;
- 4) i balconi invece coperti e chiusi da tre lati per l'intera loro superficie.

Si intendono comprese nel prezzo dell'appartamento le cantine e le soffitte.

Per le terrazze e i muri divisorii tra appartamento e parti comuni dell'edificio si seguono criteri diversi a seconda dei casi.

Per le autorimesse e i posti macchina in locali comuni si stipula un prezzo a parte.

CAP. 2 - LOCAZIONE

AVVERTENZA:

In questo capitolo sono state eliminate tutte le disposizioni sicuramente in contrasto con la disciplina delle locazioni di immobili urbani di cui alla legge 27 luglio 1978 n. 392, nonché quelle che regolano materie interamente disciplinate dalla legge.

1. - Durata consuetudinaria delle locazioni a tempo indeterminato delle camere ed appartamenti ammobiliati.

La durata consuetudinaria di tali locazioni è mensile.

2. - Pagamento del canone. - *Il pagamento delle rate del canone deve essere fatto anticipatamente al domicilio del locatore nei primi cinque giorni del periodo cui corrisponde la rata.*

3. - Recesso unilaterale dal contratto. - Quando nel contratto di locazione, stipulato per una durata determinata, sia prevista per il conduttore la facoltà di recesso unilaterale dal contratto, senza l'indicazione del termine di preavviso, tale termine è di almeno tre mesi prima della data in cui il conduttore intende porre termine al contratto.

4. - Piccole riparazioni a carico dell'inquilino. - *Nelle riparazioni a carico del conduttore di cui all'art. 1609 cod. civ. sono comprese, in particolare:*

1) le riparazioni ai focolari ed ai camini e la pulitura periodica delle canne fumarie,

2) le riparazioni delle serrature delle chiavi;

3) le riparazioni dei rubinetti;

4) le riparazioni delle conduttore dell'acqua, dell'energia elettrica e del gas, interne all'appartamento;

5) le riparazioni all'impianto del termosifone, quando sia autonomo, od alle stufe;

6) lo sgombrò dagli in- topi delle conduttore idriche di uso esclusivo dell'inquilino;

7) le riparazioni degli usci e delle finestre;

8) la sostituzione dei vetri rotti dalla grandine o da altre cause accidentali, quando però i serramenti, ai quali sono applicati, siano stati consegnati in buono stato d'uso e provvisti dei necessari dispositivo per chiuderli e fermarli.

Tutte le predette riparazioni devono essere compiute dall'inquilino non appena se ne verifichi la necessità. In caso di ritardo può procedervi il proprietario ed il conduttore è tenuto a risarcire le spese e gli eventuali danni.

5. - Danni derivanti dal gelo. - Dei danni provocati dal gelo alle conduttore idriche interne all'appartamento è incondizionatamente responsabile il conduttore. Il proprietario può sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua per eccessivo gelo.

6. - Visita ai locali. - Durante i tre mesi che precedono la fine della locazione come pure in caso di vendita dello stabile, il conduttore ha l'obbligo di lasciar visitare i locali in ore stabilite d'accordo con il proprietario. Indipendentemente da tali circostanze il proprietario ha comunque sempre la facoltà di visitare i locali, dietro preavviso, per accertarsi del loro stato di manutenzione.

7. - Mediazione. - Per la compravendita e la locazione di immobili urbani valgono gli stessi usi accertati per la compravendita e la locazione di immobili rustici (tit. IV, pag. 31).

TITOLO IV

COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

CAP. 1 - COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

1. - **Determinazione del prezzo e oggetto del contratto.** - Nei contratti di compravendita dei fondi rustici il prezzo è generalmente determinato in ragione della misura locale. Per fondo rustico s'intende il complesso di terreni e di fabbricati.

Nel prezzo fissato s'intendono comprese le doti solo nel caso di vendita di terreno con fabbricati.

2. - **Misure di superficie.** - Nella provincia di Cremona le misure delle superfici usate sono:
 la pertica cremonese, la quale corrisponde a metri quadrati 808,0469 (ettaro = pertiche cremonesi 12,3755);
 la pertica milanese o censuaria = mq. 654,5179 (ettaro = pertiche milanesi 15.2784);
 la pertica cremasca: mq. 762,7364 (ettaro = pertiche 13,1106);
 la pertica lodigiana = mq. 716,5243 (ettaro = pertiche 13,9562);
 la biolca casalasca corrispondente a 3 pertiche cremonesi (biolca = mq. 2424,1407; ettaro = biolche 4,1251).

La pertica di Cremona come quella di Milano, Lodi e Crema si divide in 24 Tavole:

la Tavola in 12 Piedi;
 il Piede in 12 Once;
 l'Oncia in 12 Punti;
 il Punto in 12 Atomi.

RAGGUAGLIO IN MISURE DECIMALI

MISURA	CREMONESE	CREMASCA	LODIGIANA	MILANESE
Pertica mq	808,0469	762,7364	716,5243	654,5179
Tavola mq	33,6686	31,7806	29,8593	27,2715
Piede mq	2,8057	2,6483	2,4882	2,2726
Oncia mq	0,2338	0,2206	0,2073	0,1893
Punto mq	0,0194	0,0183	0,0172	0,0157
Atomo mq.	0,0016	0,0015	0,0014	0,0013

CAP. 2 - AFFITTO DI FONDI RUSTICI

IL FONDO AFFITTATO E LE SUE VARIAZIONI.

1. - **Annata agraria.** - L'annata agraria nella Provincia di Cremona ha inizio alle ore 12 dell'1 1 novembre e termina alle ore 12 dell'1 1 novembre successivo.

2. - **Superficie del fondo: misurazione.** - Quando il fondo è affittato a misura ma senza l'indicazione della superficie, si fa riferimento ai dati catastali. In caso di contestazione, qualora una delle parti richieda la misurazione del fondo, le spese della misurazione sono a suo carico.

3. - **Doti e scorte.** - Le *doti* comprendono: stoppie non pradate, paglie, foglie, letami e terricciati. Le *scorte* comprendono: fieno, anche se di silos, cime, foglie, cartocci e gambacci di granoturco, anche se sfibrati, stoppie pradate, foraggi comunque conservati, pali per viti, gelsi in vivaio, paratoie, colletti e foglie di barbabietole, battiduzzo (steli di fieno residuati dalla trebbiatura del fieno per ricavarne il seme).

Il fondo è affittato con le doti su di esso esistenti in principio della locazione. Le *doti* si consegnano all'affittuario con obbligo di restituirle al termine della locazione nella qualità e quantità prodotta dal fondo, nell'ultimo anno di detta locazione, salvo il normale consumo. Nel caso che le scorte vengano consegnate al nuovo affittuario precisando la qualità, la quantità e lo stato d'uso, l'affittuario ha l'obbligo di restituirle alla fine dell'affitto nella qualità, quantità e stato d'uso identici, salvo i compensi reciproci in caso di differenze.

4. - **Stato del fondo.** - I fondi si affittano nello stato in cui si trovano all'inizio dell'affitto e risultante dall'atto di consegna.

5. - **Variazioni nello stato del fondo per corrosione, accessione, ecc.** - Le variazioni della superficie, tanto in diminuzione che in aumento, dovute a cause naturali ed indipendenti dalla volontà delle parti (corrosione per corso d'acqua, accessione per incorporamento), non danno luogo a compenso o a variazione del canone di fitto, se interessanti un'estensione non superiore ad un ventesimo della superficie coltivabile totale.

PAGAMENTO DEL CANONE, CAUZIONE LOCATIZIA ED ALTRE SOMME DOVUTE DALL'AFFITTUARIO.

6. - **Canone d'affitto** - Il canone d'affitto è corrisposto solo in danaro. Qualora sia stato legittimamente convenuto tra le parti il canone in natura da raggugliare in danaro, tale ragguglio dovrà essere effettuato per il frumento e per il granoturco sulla base dei prezzi risultanti dalle medie pubblicate dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura durante il contratto. Per il frumento si considera la qualità buono mercantile, per il granoturco l'ibrido di primo raccolto. **Avvertenza: per la valutazione del latte non emergono ancora usi consolidati; alcuni contratti per il ragguglio fanno riferimento al latte regionale al nello di I.V.A., altri al prezzo delle latterie.**

7. - **Pagamento del canone.** - *Il canone d'affitto viene versato in due rate, il cui pagamento viene rispettivamente effettuato entro luglio ed entro dicembre.*

Nell'ultimo anno di locazione il pagamento della seconda rata viene corrisposto entro il 15 ottobre. Nel caso previsto dal c. 2 dell'art. 6 entro il dicembre od il 15 ottobre viene corrisposto dall'affittuario un congruo acconto, salvo congruaglio al momento in cui saranno conosciuti i dati necessari per la liquidazione finale.

8. - **Pagamento alla residenza dell'affittante o di suo rappresentante.** - *Qualsiasi pagamento dovuto dall'affittuario all'affittante è effettuato alla residenza di quest'ultimo o del suo rappresentante all'uopo debitamente delegato.*

9. - **Carichi e spese dell'affittuario.** - Sono a carico dell'affittuario:

- 1) i riparti rurali e di esercizio dei cavi distributori, delle rogge e dei Consorzi di irrigazione con o senza sollevamento;
- 2) i canoni ed i contributi per somministrazione di acque di irrigazione dei grandi canali distributori (Consorzio di irrigazione del canale Pietro Vacchelli, Naviglio Civico, Talamazza, ecc.) qualora amministrativamente non facciano distinzione di reparto civile e reparto rurale;
- 3) le spese di ordinaria manutenzione.

10. - **Rimborsi all'affittuario per somme anticipate.** - Gli importi relativi ai tributi, contributi ed altri oneri che sono di spettanza del proprietario affittante vengono pagati dall'affittuario e sono rifusi a quest'ultimo senza carico di interessi, sull'importo della rata di canone immediatamente successiva al detto pagamento, dietro presentazione dei documenti giustificativi.

11. - **Cauzione.** - Quando è data cauzione essa s'intende a garanzia non soltanto del pagamento del canone d'affitto, ma anche di tutte le altre obbligazioni nascenti dal contratto e viene restituita alla definizione del bilancio.

ONERI E DIVIETI INCOMBENTI ALL'AFFITTUARIO

12. - **Operazioni e riparazioni ai fabbricati ed ai manufatti.** - Sono a carico dell'affittuario senza diritto a compenso alcuno:

- a) le riparazioni di piccola manutenzione ai fabbricati, di cui all'art. 1609 del Cod. Civ., che non siano cagionate da vetustà o caso fortuito, fra cui anche la sostituzione dei vetri rotti in dipendenza di grandine o di altra causa accidentale quando però i serramenti, ai quali sono applicati, siano stati consegnati in buono stato d'uso e provvisti delle necessarie apparecchiature per chiuderli, fermarli ed assicurarli;
- b) la manutenzione ordinaria delle aie (anche in cemento o laterizi) e dei piani (anche selciati) dei portici, sedumi e cortili, sia privati che promiscui, serventi alla cosa locata;
- c) la manutenzione ordinaria di tutti gli oggetti ed infissi di legno (mangiatoie, rastrelliere, usci, scale, ecc.);
- d) la conservazione delle serrature, chiavi e consimili apparecchiatura di chiusura (catenacci, chiavistelli, ecc.); o la manutenzione ordinaria e la conservazione di opere di ogni genere (arginature, banchi, ripe, palificate, abbeveratoi, ponticelli, paratoie, rogge, canali, cavi fossi, fontanili, colatori, ecc.); inteso che, per quelli di uso promiscuo, la prestazione passiva sarà in ragione della competenza assegnata all'atto della consegna iniziale;
- f) la manutenzione ordinaria dei corpi di pompe per l'acqua;
- g) l'imbiancatura delle stalle e delle case coloniche, nonché le prescritte disinfezioni in caso di epidemie e di epizoozie.

L'obbligo alle manutenzioni di cui sopra sussiste peraltro nel solo caso che le cose cui si riferiscono siano state consegnate in ordinario stato di uso e conservazione.

L'indicazione dello stato di uso, vetustà e conservazione delle cose, la cui manutenzione e conservazione compete all'affittuario viene fatta all'atto della consegna e riconsegna.

13. - **Custodia dei confini e delle ragioni del podere.** - L'affittuario ha l'obbligo di vigilare sui confini e sulle ragioni del podere affittato e di esercitare le servitù attive, anche al fine di impedirne la prescrizione.

14. - **Usurpazione e servitù a danno del podere.** - L'affittuario ha l'obbligo di impedire e denunciare immediatamente al locatore qualsiasi atto, usurpazione, introduzione o aggravamento di servitù passive che da altri si commetta o si intraprenda sul podere affittato, od a danno di esso.

15. - **Riparazioni urgenti.** - Qualora i fabbricati o loro parti, muri di cinta e manufatti in genere minacciassero di cadere o rovinare, è dovere dell'affittuario, sotto sua responsabilità, di farli puntellare validamente, con l'obbligo di darne avviso immediatamente al locatore, il quale è tenuto a rimmetterli in istato di servibilità nel più breve tempo. Analogamente provvede l'affittuario nel caso che la neve caduta metta in serio pericolo la sicurezza dei tetti.

Delle puntellature bene eseguite l'affittuario viene equamente compensato

16. - **Casi di incendio.** - In qualunque caso di incendio di fabbricato, l'affittuario ha l'obbligo di fare quanto è possibile per isolarlo e spegnerlo, provvedendo immediatamente alla chiamata dei pompieri e dandone tempestivo avviso all'affittante. Non può pretendere risarcimento per il mancato uso dei locali incendiati o comunque resi inservibili per il periodo di tempo necessario al loro ripristino ed abitabilità, qualunque sia la durata delle riparazioni e quali che siano i locali e l'estensione delle riparazioni. E' obbligato però l'affittante a ripristinare i fabbricati nel più breve tempo possibile.

17. - **Prestazioni ordinate dall'autorità** - Qualsiasi onere derivante da ingiunzione di Autorità civili o militari (relative ad alloggi, requisizioni, tra- sporti e simili) è a carico dell'affittuario anche se l'ingiunzione è fatta al nome dell'affittante; all'affittuario spetta però l'indennità o compenso che le dette Autorità dovessero corrispondere.

18. - **Divieto di subaffittare** - E' vietato all'affittuario di subaffittare in tutto o in parte il podere o fare altre concessioni sotto qualsiasi forma, titolo o procura.

È altresì vietato all'affittuario di associare a sé terzi nella conduzione del fondo, salvo i casi espressamente consentiti dalla legge.

Sono comunque esclusi, dai divieti di cui ai commi precedenti gli appezzamenti ad ortaglia ed i fabbricati con i loro annessi, per uso di industrie inerenti all'agricoltura come molini, caseifici ed oleifici.

E' stato mosso dubbio sulla compatibilità degli artt. 12 e 16 della presente raccolta degli usi con l'art. 1621 c.c.

19. - **Divieto di aprire ed esercitare cave di ghiaia, ecc.** - E' vietato all'affittuario di aprire, esercitare o fare esercitare da altri cave di ghiaia, argilla, sabbia, o impiantare fornaci senza il permesso scritto dell'affittante.

PIANTE ARBOREE

20. - **Incremento naturale delle piante.** - Fermo quanto è disposto dalla legge 2 aprile 1962 n. 171 per l'incremento legnoso delle piante di alto fusto a rapido sviluppo destinate ad utilizzazione industriale, l'incremento naturale delle piante consegnate e di quelle nate o piantate nel podere durante l'affitto è di beneficio dell'affittante, salvo quanto disposto in materia dalla metodica dei tecnici agrari cremonesi.

21. - **Custodia delle piante.** - L'affittuario è custode e responsabile di tutte le piante esistenti sul podere. E' quindi tenuto a rispondere degli ammanchi, manomissioni o guasti che venissero recati alle piante stesse.

22. - **Piante del proprietario o affittante e piante spettanti all'affittuario.** - Tutte le piante di ogni specie esistenti sul podere sono sempre di proprietà dell'affittante, ad eccezione delle seguenti, morte naturalmente o per qualsiasi altra causa: viti e altre fruttifere, capitozze e ceppaie dolci, che spettano all'affittuario.

23. - **Atterramento e trasporto** - Sono a carico dell'affittuario anche nell'ultimo anno di locazione, l'atterramento, il carico, il trasporto in cascina e lo scarico di tutte le piante, tanto dolci quanto forti, compresi i gelsi, così da gabba come da cima, che avessero a schiantarsi, restando all'affittuario la ramaglia e le radici.

24. - **Abbattimento di piante di alto fusto.** - E' in facoltà dell'affittante di far abbattere (a proprie spese), nelle stagioni opportune, tutte le piante vive di alto fusto che credesse conveniente, senza che l'affittuario, possa pretendere compensi per i danni derivati dall'abbattimento, salvo l'obbligo di risarcire quelli eventuali ai frutti pendenti.

25. - **Scarichi delle piante levate.** - Tutte le piante levate (escluse le capitozze e le ceppaie dolci, le viti e altre fruttifere morte naturalmente), sono, previa ricognizione dell'affittante o del suo perito, registrate sul libro di scarico.

Il riconoscimento e lo scarico delle piante levate o morte si effettua generalmente una sola volta all'anno.

26. - **Cestatura delle piante di alto fusto.** - E' vietata la cestatura delle piante dopo il terzo anno dal loro impianto se dolci e dopo il sesto se forti.

27. - **Scalvi.** - Lo scalvo delle capitozze e delle ceppaie si fa all'età di tre anni per le dolci e di quattro, cinque o sei per le forti.

Il taglio si effettua all'epoca in cui le piante non sono in vegetazione.

Lo scalvo dei boschi di essenza dolce viene generalmente frazionato in modo da dare un prodotto di scalvo maturo ogni anno sopra un terzo della sua superficie, anche se così non fu ricevuto in consegna; in questo caso, per rientrare nella normalità, si posticipa il taglio all'età di quattro anni.

E' vietato qualsiasi taglio fuori epoca, di stroppe, stropponi, bassole e quant'altro legname possa costituire scalvo futuro.

28. - **Gelsi.** - L'affittuario ha diritto ai rami (castello) ed al ceppo dei gelsi morti.

E' di spettanza dell'affittuario la produzione della foglia e della legna ricavata dalla potatura ordinaria.

29. - **Viti.** - L'affittuario deve completare i filari con le viti che all'epoca della consegna si trovassero mancanti e poi mantenerli completi per tutta la durata dell'affitto. Deve inoltre sostituire a sue spese quelle viti che venissero a morire durante la durata dell'affitto per qualunque causa che non sia la invasione fillosserica. Tali viti morte restano di ragione dell'affittuario e non vengono scaricate.

Le viti devono essere sarchiate in marzo e in agosto di ogni anno, solforate e irrorate nelle epoche opportune. L'affittuario ha l'obbligo di coprire opportunamente, durante ogni inverno, tutte le viti, comunque educate, per preservarle dal gelo.

La potatura, dopo il raccolto dell'ultimo anno, viene fatta dal subentrante.

Le viti novelle (siano di rimessa o di nuovo impianto) non possono essere messe a frutto prima del quarto anno di età e qualsiasi coltivazione deve tenersi a distanza di m. 0,50 dalle stesse.

30. - **Cure delle viti nell'ultimo anno d'affitto.** – *Nell'ultimo anno d'affitto il cessante è tenuto a mettere le necessarie frusche alle viti, inoltre deve eseguire le indispensabili irrorazioni e solforazioni o trattamenti equivalenti per la difesa delle viti stesse dalle malattie crittogamiche. Per le viti fruttifere l'obbligo dei trattamenti anticrittogamici è a carico dell'affittuario uscente; per quelle novelle infruttifere è a carico dell'affittuario uscente l'obbligo dei trattamenti fino a tutto giugno e a carico del subentrante gli eventuali altri trattamenti successivi.*

OBBLIGHI DELL'AFFITTUARIO RIGUARDANTI LA COLTIVAZIONE DEL FONDO

31. - **Libertà per l'affittuario circa i sistemi di lavorazione.** - All'affittuario non è posto alcun vincolo circa i sistemi di lavorazione da seguire, le combinazioni colturali da scegliere, le trasformazioni industriali da accogliere, purché le innovazioni adottate non rappresentino un peggioramento rispetto al normale uso della cosa affittata.

32. - **Divieto di rottura dei prati marcitoi e dei prati stabili.** - È esplicitamente vietata, salvo consenso dell'affittante, la rottura dei prati marcitoi e dei prati stabili.

33. - **Misurazione delle scorte.** - *La misurazione delle scorte viene eseguita secondo il sistema cremonese, prima della scadenza del contratto a richiesta del cessante: il pagamento «a pronti». I foraggi insilati vengono misurati all'epoca indicata dal subentrante; anche in questo caso il pagamento è «a pronti».*

34. - **Divieto di ricoverare greggi di pecore e capre.** - È vietato in modo assoluto all'affittuario di ricoverare nei fabbricati o di far pascolare sul podere locato, per qualsiasi ragione, greggi di pecore e capre.

35. - **Piano dei campi.** - È vietato all'affittuario di alterare, guastare o danneggiare il piano dei campi. Nel Cremasco è consuetudine scoticare piccole zone dei prati stabili per formare i terricciati, senza però alterare il piano dei campi stessi.

36. - **Espurgo delle scavizze e dei fossi di scolo.** - L'affittuario ha l'obbligo di far espurgare le scavizze (depressioni fra due colmi contigui) e i fossi di scolo, affinché le acque non abbiano a stagnare, e di mantenerli e riconsegnarli spurgati a regola d'arte.

ULTIMO ANNO DI AFFITTO

37. - **Prati nell'ultimo anno: concessioni e divieti.** – È consentito all'affittuario uscente:

- a) di irrigare i prati nuovi di trifoglio ladino dopo la mietitura, non più di due volte e non dopo il 20 settembre;
- b) di falciare, prima del 30 settembre, l'erba nei prati nuovi di trifoglio ladino, dopo che le stoppie siano state falciate ed asportate;
- c) di far pascolare una sola volta i prati vecchi e nuovi in modo continuo e progressivo, fino all'1 1 novembre;
- d) di falciare i prati nuovi di erba medica consociata al frumento, purché non prima del 1° agosto e non dopo il 30 settembre.

È invece vietato all'affittuario uscente:

- a) di irrigare i prati nuovi di trifoglio ladino dopo il 20 settembre;
- b) di irrigare più di due volte i prati nuovi di trifoglio ladino dopo la mietitura;

- c) di irrigare più di una volta i prati nuovi di erba medica o di trifoglio, dopo la mietitura e non oltre il 31 luglio;
- d) di falciare l'erba nei prati nuovi di trifoglio ladino dopo il 30 settembre;
- e) di far pascolare bestiame nelle stoppie, prima che siano falciate e trasportate in cascina;
- f) di far pascolare i maiali;
- g) di far pascolare altro bestiame in qualsiasi prato quando il terreno sia molle per piogge od irrigazioni;
- h) di far pascolare nelle marcite.

38. - Coltivazione al termine dell'affitto. - *Nel caso che l'affittuario cessante abbia seguito nell'ultimo anno le norme della tradizionale coltivazione agraria ha il diritto di usufruire di 1/20 della superficie del podere per la coltivazione degli erbai autunnali da consumarsi prima dell'11 novembre.*

Il cessante ha pure l'obbligo di lasciare 1/20 della superficie del fondo a storpio di frumento o a cotica, a disposizione del subentrante per la semina, da parte di quest'ultimo, di foraggi autunnali.

39. - Maggiore cotica di prato. - La cotica di prato resa in più della consegnata verrà compensata nel bilancio finale solo fino al 10 per cento in più di quella ricevuta.

40. - Locali nell'ultimo anno. - *Nell'ultimo anno di affitto l'affittuario, senza compenso, ha l'obbligo di lasciare a disposizione dell'affittuario subentrante i locali necessari per il ricovero di macchine e attrezzi, ecc., per i preventivi lavori agricoli. I fienili che non venissero utilizzati dall'affittuario cessante nell'ultimo anno di locazione, devono essere lasciati a disposizione dell'affittuario subentrante, il quale deve riporvi i propri fieni, previa assicurazione contro i danni dell'incendio.*

Nel Cremasco e particolarmente nel Pandinasco, l'affittuario cessante ha il diritto di lasciare la propria bergamina nel fondo per il quale è scaduto l'affitto fino alla completa consumazione dei foraggi prodotti ed al massimo fino al 23 aprile (ore 12).

- 41. - Cereale invernale.** - Nei casi in cui è previsto che il cessante abbia diritto di fare la seminata:
- a) il cessante ha diritto di fare la seminata nella stessa quantità esistente all'inizio dell'affitto;
 - b) il cessante che ha fatto la seminata ha diritto alla metà del prodotto;
 - c) il cessante deve provvedere alle operazioni che necessariamente precedono la seminata: come l'aratura, le erpicature e l'acquisto delle sementi;
 - d) il subentrante deve provvedere a proprio carico a tutte le operazioni successive.

La divisione a metà avverrà appena il cereale sarà uscito dalla trebbiatrice.

CONSEGNA, RICONSEGNA, BILANCIO E SPESE RELATIVE

42. - Consegna del fondo affittato: procedimento. - Al principio dell'affitto l'affittuario riceve dal perito, delegato dal locatore, la consegna del podere affittato con le pertinenze e le ragioni inerenti, di cui viene fatta esatta e dettagliata descrizione, nonché di tutte quelle doti, scorte che l'affittante crede opportuno di affidargli.

Il perito fa, nell'atto della consegna, tutte quelle avvertenze ed annotazioni che stima opportune e convenienti; alle medesime hanno riguardo le parti nel corso dell'affitto e si riferiscono al termine dello stesso, in quanto non alterino le condizioni contrattuali.

Compilato che sia l'atto di consegna, il perito ne invia copia all'affittuario perché lo esamini e faccia le eventuali osservazioni. L'atto di consegna si considera accettato tacitamente nel caso che l'affittuario non si sia presentato a firmarlo entro 20 giorni dall'invito del perito e non abbia presentato reclami.

43. - **Riconsegna del potere affittato.** - Al termine dell'affitto il perito delegato dall'affittante procede ai rilievi di consegna, tenendo conto di tutte le variazioni avvenute durante l'affitto, di tutti i miglioramenti e deterioramenti risultanti dalla diversità fra gli stati di consegna e di riconsegna. È in facoltà dell'affittuario di farsi assistere, a proprie spese, dal perito di fiducia, il quale ha diritto di far inserire negli atti di riconsegna le eccezioni che crede opportune.

44. - **Bilancio e sua compilazione.** - In base all'atto di consegna ed ai rilievi di riconsegna, il perito incaricato dall'affittante compila il bilancio. Nei rilievi di consegna e di riconsegna, nei computi di bilancio, si seguono le norme portate da uno dei metodi cremonesi di consegne e bilanci.

45. - **Spese a carico dell'affittuario per consegna e bilancio.** - Sono a carico dell'affittuario:
 1° le spese della convenzione d'affitto, relative tasse, bolli, registrazione, trascrizione, ed ogni altra relativa e dipendente;
 2° le spese per la consegna, comprese quelle per la copia autentica da darsi all'affittante, ed anche le spese per consegne suppletive da effettuarsi durante l'affitto nel caso di variazioni del potere;
 3° le spese del bilancio, le spese di finale quietanza e di reciproca liberazione.

USI DIVERSI

46. - **Visite al fondo affittato.** - L'affittante ha ampie facoltà di visitare o far visitare da altri il podere affittato e i fabbricati annessi, in ogni tempo e per qualsiasi ragione.

47. - **Affitto di fondi a più persone.** - Quando l'affitto sia stato stipulato con più persone, esse devono per tutta la durata del medesimo, condurre il podere con un'unica organizzazione come se il fondo fosse affittato ad una sola persona restando vietato agli affittuari di suddividere fra loro gli appezzamenti ed i fabbricati, quasi per attuare altrettante conduzioni indipendenti l'una dall'altra.

48. - **Aumento di cauzione per contratti con malghesi.** - L'affittuario, qualora ottenga il permesso dal proprietario di stipulare un contratto con un malghese e perciò di fare consumare i foraggi prodotti nel fondo dal bestiame del malghese anziché dal proprio, è tenuto ad aumentare l'eventuale cauzione versata al proprietario affittante¹.

49. - **Facoltà di recesso dal contratto.** - Quando nel contratto di affitto stipulato per una durata determinata sia prevista la facoltà per uno, oppure per entrambi i contraenti, di recedere dal contratto ad una o più date intermedie nel corso di esso, la parte che intende valersi delle facoltà di recesso deve darne preavviso all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale.

SERVITU' DI USO DEI CAVI DI IRRIGAZIONE E DI SCOLO (ROGGE E COLATORI) E MANUTENZIONE DELLE OPERE

50. - *La servitù d'uso e la proprietà dei cavi di irrigazione e di scolo comprende anche la servitù (accessoria) di «rastara» vale a dire il diritto, del gestore del cavo, di passaggio lungo entrambi i cigli del cavo stesso e di deposito delle materie di spurgo sulle strisce di terreno limitate dai cigli e dalle parallele ad essi correnti ad una distanza d'uso che è uguale, per i cavi piccoli, alla metà della loro larghezza misurata da ciglio a ciglio; per i cavi di maggiori dimensioni dette strisce sono generalmente minori di quanto risulterebbe dalla applicazione del suddetto criterio e variano da zona a zona del cavo a seconda delle necessità.*

¹ Vds. artt. 100 e sgg. a pag. 51

DELLA MEDIAZIONE NELLA COMPRAVENDITA E NELLA LOCAZIONE

(questi usi valgono anche per la mediazione nella compravendita e locazione degli immobili urbani)

51. - La mediazione nella compravendita di immobili è dovuta solo dopo la sottoscrizione del contratto da parte di tutti i contraenti e nella locazione di immobili, al momento della conclusione del contratto.

52. - **Conclusione del contratto.** - *Quando nella compravendita intervengono due mediatori (uno per parte), ognuno dei contraenti versa la propria quota provvigione solo al proprio mediatore.*

Nel caso in cui alla conclusione di uno stesso affare abbiano cooperato due o più mediatori è dovuta una sola mediazione da suddividersi tra loro.

53. - *Il mediatore non ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite, sia stato o no concluso l'affare.*

54. - Chi senza esercitare professionalmente l'attività di mediatore, occasionalmente presta la sua opera per la conclusione di un affare, ha diritto alla provvigione nella stessa misura del mediatore professionale.

55 - **Calcolo della provvigione.** - (rinvio) - Per il calcolo della provvigione nei contratti di locazione o di affitto di beni immobili si rinvia all'Appendice I.

CAP. 3 CONDUZIONE A MEZZADRIA

(non esistono usi)

CAP. 4 CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA O IN COMPARTICIPAZIONE

(non esistono usi)

CAP. 5 CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA

(non esistono usi)

CAP. 6 CONDUZIONE IN ENFITEUSI

(non esistono usi)

CAP. 7 ALTRE FORME DI CONDUZIONE

(non esistono usi)

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAP. 1 - PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA usi COMUNI GENERALI

1. - **Manifestazione del consenso.** - Nei contratti di compravendita del bestiame la battuta delle mani destre, palmo contro palmo, del venditore e del compratore prova l'avvenuto incontro della volontà delle parti per la conclusione del contratto.

La conclusione del contratto è provata anche soltanto dall'apposizione che il compratore abbia fatto, con il consenso del venditore, di un proprio contrassegno agli animali contrattati.

2. - **Consegna.** - *Se l'animale è venduto in fiera o sul mercato si intende che il compratore debba provvedere con tutta prontezza al suo ritiro nel luogo stesso dove è stato contrattato.*

Nelle vendite avvenute alla stalla tra un commerciante e un agricoltore, la consegna o il ritiro degli animali deve essere fatta a cura e spese del commerciante stesso (sia egli venditore o compratore) franco stalla dell'altro contraente.

Il ritiro o la consegna deve aver luogo entro otto giorni dalla conclusione del contratto. Fino alla consegna l'animale rimane a rischio e spese del venditore.

3. - **Pagamento.** - Il pagamento deve essere effettuato alla consegna.

Quando il compratore a garanzia di determinati vizi o di determinate qualità degli animali acquistati trattiene una parte del prezzo s'intende che l'integrale pagamento debba aver luogo:

- a) a gravidanza accertata se si tratta di femmine vendute come gravide;
- b) dopo un mese dalla consegna se si tratta di tori;
- c) negli altri casi alla scadenza del termine per la denuncia del vizio o dei vizi garantiti.

4. - **Caparra.** - Le somme versate dal compratore al momento della conclusione del contratto s'intendono date a titolo di caparra.

5. - **Alcuni diritti ed obblighi delle parti dalla stipulazione del contratto al termine della garanzia.** - Dopo la stipulazione del contratto e fino al termine del periodo di garanzia il compratore può fare uso degli animali acquistati. Egli deve però trattarli ed usarli con la cura del buon padre di famiglia: insorgendo in essi in tale periodo qualche malattia deve darne immediato avviso al venditore ed iniziare prontamente le cure più necessarie ed urgenti. Uguali obblighi e diritti ha il venditore dopo la stipulazione del contratto e fino alla consegna dell'animale.

6. - **Obblighi del compratore in caso di morte o di ordine di distruzione dell'animale.** - Nel caso in cui un animale venga a morte nel periodo di garanzia il compratore che intenda rivalersi dell'eventuale danno derivato- gli dalla morte in quanto ritenuta causata da vizi coperti da garanzia, è tenuto ad avvisare, telegraficamente o con altro mezzo parimenti celere, il venditore e a tenere a disposizione l'animale compatibilmente con le prescrizioni igienico sanitarie per il tempo strettamente necessario perché il venditore possa fare per suo conto gli accertamenti relativi alla identità dell'animale ed al vizio.

A quest'ultimo fine il compratore deve tenere a disposizione del venditore la pelle dell'animale per 4 giorni da quello della morte. Parimenti, allorché di un animale venga ordinata la distruzione o la destinazione a bassa macelleria dall'autorità sanitaria, il compratore che in- tenda far valere la garanzia deve agire a norma dei commi precedenti.

7. - Decorrenza dei termini per la denuncia e obblighi del compratore dopo la comparsa dei vizi. - Il compratore che abbia rilevato nell'animale acquistato la presenza di taluni dei vizi compresi nella garanzia deve darne avviso al venditore a mezzo di lettera raccomandata o telegramma o tramite il mediatore o terza persona o altro mezzo che possa eventualmente far prova dell'avvenuta denuncia.

I termini per la denuncia cominciano a decorrere dalle ore 24 del giorno della consegna. Nel caso di comunicazione a mezzo lettera o telegramma, data della denuncia deve considerarsi quella del timbro postale di partenza.

Nel caso che si tratti di malattia acuta il compratore deve iniziare le cure convenienti dandone notizia al venditore; per la eventuale applicazione di cure particolarmente costose in riguardo al valore dell'animale, o particolarmente rischiose e incerte, devono essere chieste istruzioni al venditore.

8. - Effetti giuridici della presenza di malattie infettivo – contagiose negli animali venduti. - *In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento dei danni se non prova di avere ignorato, senza colpa, che gli animali venduti erano, al momento della vendita, affetti anche se allo stato incubativo, da una malattia infettivo - contagiosa.*

9. - Malattia infettivo - contagiosa in uno degli animali venduti assieme con un solo contratto. - *Verificandosi una malattia infettivo - contagiosa in uno degli animali venduti assieme con un solo contratto, il compratore qualora ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo precedente ha diritto alla restituzione del prezzo per tutti gli animali e, se del caso, al risarcimento degli eventuali danni.*

10. - Termine per l'esercizio dell'azione redibitoria. - *L'azione redibitoria si prescrive se non è esercitata dal compratore entro 40 giorni dalla denuncia del vizio.*

11. - Restituzione dell'animale. - *La restituzione dell'animale in caso di risoluzione del contratto si fa possibilmente nel luogo stesso in cui è avvenuta la consegna.*

12. - Mediazione. - *Il diritto alla mediazione sorge a favore del mediatore se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.*

Sia in questo caso che in quello di mancata conclusione dell'affare il mediatore non ha diritto al rimborso delle spese nemmeno nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite.

2 - ANIMALI DA VITA

13. - Animali da vita. - I bovini da vita devono essere espressamente contrattati come tali. Tuttavia anche nel silenzio delle parti si intendono venduti da vita quando il venditore consegna i certificati sanitari prescritti dalle norme sanitarie vigenti e consegna i certificati genealogici o d'origine.

I suini si intendono contrattati da vita quando non sono maturati per la macellazione.

Gli equini si intendono venduti da vita quando sono espressamente contrattati come tali.

14. - Vendita «a piacimento». - La vendita «a piacimento» oppure la clausola «tenete la bestia per x giorni; se non vi piace portatela indietro» o con altre clausole equivalenti, usate specialmente nelle contrattazioni dei cavalli, dà diritto al compratore di restituire entro il termine stabilito gli animali comprati senza obbligo di allegare alcun motivo. In questo caso il compratore deve rifondere al venditore le spese sostenute per la vendita.

Quando il compratore trattiene l'animale si intende che la garanzia di cui all'art. 15 permanga a favore del compratore fino allo scadere dei termini di cui agli artt. 28-29 per la denuncia dei singoli vizi, decorrendo i termini dal giorno della consegna.

15. - Garanzia d'uso. - *Con le espressioni «sano e sincero» (usata specialmente nelle contrattazioni di equini), «sano e da galantuomo» (usata specialmente nelle contrattazioni di bovini), «vendo a tutta garanzia», «sano dai difetti di legge», «con le garanzie di legge» ed altre equivalenti il venditore assume espressamente la garanzia dai vizi di cui agli artt. 26-27 per i bovini, 34-35 per gli equini, 38 per i suini, 45 per gli ovini ed inoltre da tutti gli altri eventuali vizi che rispondono a requisiti tecnicamente accertati di gravità, di occultezza e di preesistenza e che, rendendo l'animale non idoneo o meno idoneo all'uso cui è destinato, ne avrebbero escluso l'acquisto, se fossero stati conosciuti, oppure ne avrebbero determinato l'acquisto ad un prezzo inferiore.*

Quando il venditore garantisce semplicemente l'animale «sano» si intende che la garanzia è limitata ai vizi che attengono alla sanità dell'animale.

Quando nella contrattazione non si accenna a garanzie, gli animali venduti si intendono garantiti esenti dai vizi di cui al primo comma.

16. - Clausole che importano garanzia anche dai vizi apparenti. - *Con le espressioni «da amico», «non guardatela neppure la bestia; se essa ha qualche cosa è sempre per me», «guardatela solo dal grosso al piccolo», «non guardate la bestia guardate me», ed altre equivalenti, il venditore si fa garante, oltre che per i vizi contemplati dal 1° comma dell'art. precedente anche per quelli apparenti che il compratore non abbia conosciuto al momento del contratto.*

17. - Esclusione della garanzia. - *La garanzia si intende esclusa per i vizi che il compratore conosceva al momento del contratto; si intende inoltre esclusa per i vizi facilmente riconoscibili, a meno che il venditore li abbia dichiarati non presenti negli animali o li abbia garantiti specificatamente o con le clausole generiche di cui all'art. precedente.*

Non si intende data alcuna garanzia per gli animali di età inferiore ad un mese.

L'esclusione di ogni garanzia (eccetto che per le malattie infettivo - contagiose, le quali si intendono anche in tal caso garantite), si ha inoltre quando la vendita è stipulata con le seguenti clausole. «Non garantisco fuori dalla mia stalla», «fuori di qua non rispondo più», «vendo, crepi o scoppi», «alla riga», «alla corda», «per la cavezza», «per la corda», «per un sacco d'ossa», «per la pelle», «a fuoco e fiamma», «lo brucino, lo passino, non ne voglio più sapere» o con altre espressioni di significato equivalente. Il venditore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'animale per vizi d'animo che il compratore ancora non conosceva e dei quali il venditore, cui erano noti, non lo aveva avvertito.

18. - Garanzia specifica o convenzionale. - *La garanzia specifica si esprime indicando i particolari vizi o difetti dai quali soltanto si garantisce l'animale.*

19. - Garanzie relative ai riproduttori. - *I riproduttori di ogni specie si intendono garantiti pienamente idonei all'uso cui sono destinati, cioè capaci e fecondi anche se non se ne faccia parola nel contratto. Si intendono inoltre garantiti dall'ernia inguinale intermittente, ma il relativo vizio deve, a pena la decadenza, essere denunciato nel termine di giorni venti decorrenti dalla consegna.*

3 - ANIMALI DA MACELLO

20. - **Commisurazione del prezzo.** - Gli animali da macello si contrattano «a peso vivo», «a peso morto» o «a capo». Se «a capo» (a bott), il prezzo viene convenuto in una cifra unica; se «a peso», il prezzo viene convenuto a Kg.

21. - **Quando il bestiame si intende venduto da macello.** - Il bestiame si intende venduto da macello quando il venditore lo dichiara espressamente come tale ovvero lo dichiara di riforma o di scarto.

Si intendono venduti da macello anche i bovini non espressamente dichiarati da vita o i suini maturi per la macellazione.

22. - **Garanzia d'uso.** - *Gli animali da macello si intendono venduti con la garanzia che non siano affetti da malattie che rendano totalmente o parzialmente incommestibili le carni o ne causino la classificazione fra le carni di bassa macelleria.*

Se l'animale è venduto con dichiarata malattia acuta febbrile che presumibilmente lo porterà a morte in un prossimo futuro, si intende che qualsiasi evenienza sfavorevole causata da tale malattia è assunta dal compratore a tutto suo rischio.

Di fronte al giudizio del Veterinario ispettore delle carni gli interessati potranno sollecitare nuovi accertamenti a sensi dell'art. 20 del Regolamento 20 dicembre 1928, n. 3298 sulla «vigilanza delle carni».

23. - **Esclusione della garanzia di Commestibilità.** - La garanzia contemplata nell'articolo precedente si intende esclusa nei casi previsti dal 1 comma dell'art. 17.

A) BOVINI

24. - **Significato di alcuni termini in uso.** – E' chiamato baliotto il vitello scolestrato fino a 20-25 giorni di età; vitello grasso il vitello, alimentato con latte, di peso vivo fino a Kg. 280 circa, pronto per la macellazione; vitello da ristallo, il vitello maschio o femmina destinato all'allevamento; vitellone il bovino maschio intero fino alla eruzione dei primi denti incisivi da adulto.

E' chiamata, a seconda dell'età, vitella, manzetta, manza, la bovina che non sia gravida; primarola o giovenca (primipara) la bovina che si trova per la prima volta in stato di gravidanza; manzarda la bovina che ha partorito per la prima volta; vacca la bovina che ha partorito più volte; barbina la manzetta di 15 - 20 mesi destinata alla macellazione; scottona la manza non gravida destinata alla macellazione.

Pronta è detta la bovina di cui si attende il parto entro 25 giorni; vacca fresca è quella che ha partorito da non più di due mesi e non è ancora nuovamente gravida. E' chiamata vacca giusta quella che dai quattro quarti emette pressapoco pari quantità di latte; scarsa in uno o più capezzoli è detta la bovina che da tali capezzoli emette una quantità di latte notevolmente inferiore a quella emessa dagli altri capezzoli corrispondenti; orba da uno o più capezzoli quella che ha uno o più capezzoli chiusi dai quali non dà latte.

25. - **Peso.**

Peso vivo. - Il peso del bestiame bovino, compresi i vitelli, venduto nella stalla si calcola nel seguente modo: se pesato appena prima dell'orario abituale dei pasti nell'azienda del venditore, non si accorda alcuno sconto; se la pesatura avviene dopo il pasto e il compratore richiede lo sconto, questo si accorda in una misura non superiore al 4 per cento del peso vivo.

Peso morto. – E' quello normalmente dedotto in contatto quando si tratta di animali da macello e così risultante:

a) nei bovini adulti: dal peso dei quattro quarti che costituiscono il tronco dell'animale escludendosi dalla pesatura, la pelle, la testa, i visceri toraco - addominali (meno i reni che devono restare attaccati ai quarti ed involti nel loro sacco adiposo), il diaframma, la parte inferiore delle gambe dal ginocchio e dal garretto in giù e la coda. Da questo peso però si usa dedurre un 2% se la pesatura viene fatta entro breve termine dalla avvenuta macellazione; se fatta il giorno dopo, non viene accordato alcuno sconto;

b) nei vitelli da latte si pesa la carcassa intera, deducendo un 2% dal peso morto, se la pesatura viene fatta entro breve termine dall'avvenuta macellazione; se fatta il giorno dopo non viene accordato alcun sconto.

26. - Termini per la denuncia dei vizi redibitori. - *Il compratore deve a pena di decadenza denunciare i vizi compresi nella garanzia entro i termini sottoindicati decorrenti dalla consegna dell'animale:*

▪ vertigine idatiginosa, cenuro cerebrale (bestia matta)	giorni 20
▪ epilessia e vertigini	giorni 20
▪ tetano	giorni 8
▪ crampo, granfo, o ranfo rotuleo o tremito nell'alzarsi	giorni 8
▪ zoppie croniche intermittenti	giorni 20
▪ tosse per malattie croniche dell'apparato respiratorio	giorni 8
▪ litiasi uretrale (calcoli alla vescica)	giorni 30
▪ prolasso abituale della vagina o dell'utero nei suoi diversi gradi nelle vacche non primipare	giorni 15

Per le vacche il termine suddetto decorre dall'ottavo giorno dopo il parto:

▪ la ritenzione o mancata espulsione della placenta o secondine (e sue conseguenze) quando il parto si sia effettuato presso il venditore	giorni 15
▪ l'infeccondità determinata da ninfomania	giorni 15
▪ l'infeccondità determinata da endometrite catarrale cronica e puruienta o da altre malattie croniche dell'apparato genitale	giorni 40
▪ i vizi d'animo, quali rustichezza, scappar dal gioco, cozzare, scornare, calcitrare, il rifiuto ostinato e invincibile a lasciarsi mungere o poppare	giorni 10
▪ il ticchio detto della «lingua serpentina» (mal del bis)	giorni 8
▪ il non lavorar bene (o per non trovarsi sul lavoro delle coppie o per altri vizi)	giorni 8
▪ l'aborto entro 48 ore dalla consegna in una femmina venduta con garanzia di gravidanza, a meno che il venditore provi che esso è dovuto a colpa del compratore od a causa posteriore alla consegna	giorni 3

27. - Termine per la denuncia di altri vizi redibitori. - *I vizi non compresi nei due articoli precedenti e che presentino i requisiti previsti nel 1° comma dell'art. 15 devono essere denunciati al venditore, a pena di decadenza dell'azione redibitoria entro otto giorni dalla consegna degli animali.*

28. - Vacca non giusta od orba. - *Quando una vacca venduta da vita viene riscontrata non giusta od orba da uno o più capezzoli, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo sempre che il difetto sia denunciato entro otto giorni dalla consegna, se la bovina è in produzione di latte, ed entro otto giorni dal parto se è venduta asciutta - gravida.*

Lo stesso diritto spetta al compratore anche nel caso che sia stata garantita una determinata produzione giornaliera di latte e la vacca, pur producendo la quantità di latte garantita, sia riscontrata non giusta od orba da uno o più capezzoli.

Dalla garanzia del suddetto vizio si intendono escluse le primipare vendute gravide.

29. - Deficienza della quantità di latte. - *Il compratore di una bovina per la quale il venditore ha garantito una determinata produzione giornaliera di latte ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto nel caso in cui la bovina, mantenuta con conveniente e razionale alimentazione o con la razione alimentare convenuta, produca una quantità di latte inferiore per più di due litri alla quantità garantita. Il difetto deve essere denunciato al venditore, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla consegna della bovina, oppure dal parto se venduta gravida.*

La risoluzione del contratto obbliga il venditore, a meno che ne sia provata la malafede, soltanto a restituire il prezzo ed a rimborsare le spese contrattuali e di trasporto.

Il compratore non ha diritto né alla risoluzione del contratto né alla riduzione del prezzo quando la quantità di latte prodotta sia inferiore al massimo di due litri in confronto alla quantità pattuita.

30. - Ritardo nel parto. - *Nel caso in cui una bovina venduta come gravida, per la produzione, non partorisca entro 30 giorni successivi a quello dichiarato dal venditore per il parto (o entro i 37 giorni successivi a quello dichiarato per il parto, se primipara), il compratore, purché ne faccia denuncia al venditore entro otto giorni dallo scadere del suddetto periodo di tolleranza, ha diritto di ottenere a sua scelta o la risoluzione del contratto oppure se consente a trattenere l'animale comperato, il rimborso delle spese di mantenimento dal giorno dichiarato per il parto a quello in cui il parto è effettivamente avvenuto.*

31. - Rischio del parto. - *Se una vacca venduta gravida - pronta partorisce prima della consegna il vitello resta di proprietà del venditore ma sono a carico del venditore stesso le eventuali conseguenze dannose del parto; se partorisce dopo la consegna e nel periodo di garanzia si riscontrano nella vacca difetti che comportino la risoluzione del contratto, il vitello nato nella stalla del compratore rimane in proprietà di quest'ultimo senza alcun corrispettivo.*

32. - Gravidanza insussistente. - *Se di una bovina venduta come gravida è riconosciuta insussistente la gravidanza, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge ed il rimborso delle spese di mantenimento dal giorno della consegna della bovina a quello del suo ritiro da parte del venditore, dedotto il valore del latte prodotto nello stesso periodo.*

B) EQUINI

33. - Peso morto. - *E' quello normalmente dedotto in contratto, quando si tratta di animali da macello e così risultante.*

Dal peso dei quattro quarti, che costituiscono il tronco dell'animale, escludendosi dalla pesatura la pelle, la testa, i visceri toraco - addominali (meno i reni che devono restare attaccati ai quarti ed involti nel loro sacco adiposo) il diaframma, la parte inferiore delle gambe dal ginocchio e dal garretto in giù e la coda.

Da questo peso però si usa dedurre il 2% se la pesatura viene fatta entro breve termine dalla macellazione; se fatta il giorno dopo, non viene accordato alcun sconto.

34. - Termini per la denuncia dei vizi redibitori. - *Il compratore deve, a pena di decadenza, denunciare i vizi compresi nella garanzia entro i termini sottoindicati decorrenti dalla consegna dell'animale:*

▪ <i>la fiussione periodica degli occhi detta anche oftalmia o luna</i>	<i>giorni 35</i>
▪ <i>l'amaurosi detta anche gotta serena, la cecità o quasi e la cataratta non completa</i>	<i>giorni 10</i>
▪ <i>il capostorno o balordone detto anche immobilità (idrocefalo cronico)</i>	<i>giorni 30</i>
▪ <i>l'epilessia o mal caduco e vertigini</i>	<i>giorni 35</i>
▪ <i>i vizi d'animo quali rustichezza, restio, caparbia, ed inoltre (quando sono assai pericolosi per chi avvicina, governa o adopera l'animale), la facilità a mordere, il calciare, l'adombrarsi</i>	<i>giorni 10</i>
▪ <i>la mania periodica</i>	<i>giorni 25</i>
▪ <i>il ticchio o tiro in genere sia d'appoggio, sia volante, sia all'orso</i>	<i>giorni 20</i>
▪ <i>la bolsaggine determinata da qualsiasi alterazione morbosa cronica dell'apparato respiratorio o circolatorio</i>	<i>giorni 30</i>
▪ <i>il corneggio cronico o sibilo nella respirazione</i>	<i>giorni 15</i>
▪ <i>doglie vecchie o zoppia- cronica intermittente senza alterazioni patologiche</i>	<i>giorni 20</i>
▪ <i>cancro del fettone (porrofico)</i>	<i>giorni 30</i>
▪ <i>per le coliche ricorrenti, per le malattie intestinali, le ernie interne, le tossi croniche, le malattie di cuore, dei vasi, ecc... che possono dare la morte anche istantanea ed essere lesioni di vecchia data, si applica il termine di</i>	<i>giorni 35</i>
▪ <i>tetano</i>	<i>giorni 8</i>
▪ <i>adenite</i>	<i>giorni 6</i>

35. - **Termine per la denuncia di altri vizi redibitori.** - *I vizi non compresi nell'articolo precedente e che presentino i requisiti previsti nel 1° comma dell'art. 15 devono essere denunciati al venditore, a pena di decadenza dall'azione redibitoria, entro otto giorni dalla consegna degli animali.*

C) SUINI

36. - **Significato di alcuni termini.** - Sono chiamati *lattonzoli* i suini non ancora slattati o appena slattati, *magroncelli* i suini più adulti già castrati, *magroni* i suini pronti per l'ingrasso, *maturi* quelli pronti per la macellazione. I suini venduti per ingrasso si intendono già castrati.

37. - **Peso.**

Peso vivo. - Per i suini grassi si tiene conto del peso intero quando sono stati sottoposti a 12 ore di digiuno; in mancanza di tale digiuno si accordano fino a 4 o 6 Kg. di sconto.

Peso morto. - E' quello risultante dal peso dell'animale dissanguato, depilato e privato dei visceri toraco - addominali, meno i reni e la lingua.

38. - **Termine per la denuncia dei vizi redibitori.** - I vizi che presentino i requisiti previsti nel 1° comma dell'art. 15 devono essere denunciati al venditore, a pena di decadenza dall'azione redibitoria entro otto giorni dalla consegna degli animali.

D) OVINI E CAPRINI

39. - **Peso morto.** - E' quello normalmente dedotto in contratto, quando si tratta di animali da macello e così risultante: dal peso dell'animale intero esclusi solo il tubo gastro - enterico, la cistifellea, la vescica urinaria e la pelle.

40. - **Termini per la denuncia dei vizi redibitori.** - Il compratore deve a pena di decadenza denunciare il vizio di vertigini da cenuro cerebrale nel termine di giorni 25 decorrenti dalla consegna dell'animale.

Per gli altri vizi che presentino i requisiti previsti nel I° comma dell'art. 15 la denuncia deve essere fatta al venditore, a pena di decadenza dall'azione redibitoria, entro otto giorni dalla consegna degli animali.

E) POLLAME

41. - **Della contrattazione.** - Il pollame viene contrattato vivo o macellato.

Il pollame macellato viene contrattato in tre tipi: quello tradizionale, e cioè spennato, senza collo, testa e senza viscere; quello «a busto» e cioè spennato senza collo, senza viscere, senza zampe, senza frattaglie; sezionato, e cioè suddiviso in tagli (petti, cosce, ali ecc.).

Le frattaglie (fegati, cuori e magoni, detti anche ventrigli o durrelli) vengono vendute in confezioni separate.

42. - **Luogo della consegna** - Per la merce acquistata da commercianti all'ingrosso, luogo della consegna si intende quello di produzione se si tratta di pollame vivo, o quello di macellazione se si tratta di pollame morto. Per la merce acquistata da commercianti al dettaglio, luogo di consegna si intende sempre il negozio dell'acquirente.

43. - **Diritto di rifiuto della merce.** - I polli che non si presentano nelle condizioni concordate vengono rifiutate al ricevimento.

44. - **Pagamento.** - Il pagamento s'intende a pronti contanti e cioè alla consegna della merce.

45. - **Termini per la denuncia delle malattie infettivo - contagiose.** - *Il compratore deve a pena di decadenza denunciare le malattie infettivo contagiose scoperte negli animali acquistati, entro i seguenti termini decorrenti dalla consegna:*

▪ <i>difterovaiolo</i>	<i>giorni 5</i>
▪ <i>coccidiosi</i>	<i>giorni 4</i>
▪ <i>encefalomielite</i>	<i>giorni 12</i>
▪ <i>malattia respiratoria cronica complicata</i>	<i>giorni 5</i>

LATTE DI VACCA

46. - **Durata del contratto.** - I contratti fra produttori e industriali del latte si stipulano ad anno.

47. - **Oggetto del contratto.** - Costituisce oggetto del contratto il latte che sarà per produrre tutta la bergamina o stalla del produttore nel periodo decorrente dalla prima mungitura del primo gennaio all'ultima del 31 dicembre.

S'intende naturalmente escluso quel quantitativo di latte che il produttore consuma per la propria famiglia ed anche quello che è tenuto a somministrare al bergamino o, sia pure a pagamento ai propri dipendenti per uso familiare, come è stabilito nel Contratto Collettivo di Lavoro per Salariati e Braccianti Agricoli della Provincia di Cremona ed ancora quello indispensabile per l'allevamento dei vitelli.

Nel contratto il produttore dichiara il numero delle vacche lattifere, ma tale numero può variare durante l'anno.

48. - **Mungitura.** - La mungitura si compie due volte al giorno e sempre con un distacco di non meno di 11 e di non più di 13 ore fra l'una e l'altra a cura e spesa del produttore.

Questi deve curare che la stalla e i recipienti siano conservati secondo le moderne regole d'igiene e che il mangime e il foraggio siano idonei alla produzione casearia. Il compratore ha diritto di fare liberamente le visite e le prove di stalla.

Il produttore ha l'obbligo di non unire al latte il colostro (latte secreto) dalle mammelle delle vacche nei primi giorni del parto e non adatto alla lavorazione industriale.

49. - **Unità di misurazione.** - Il contratto è a quintale o ad ettolitro. Il peso di un ettolitro è ritenuto corrispondente a Kg. 103.

50. - **Campionamento e analisi.** - Il compratore del latte ha in ogni tempo il diritto di prelevare, nel luogo di consegna e nei modi stabiliti dalla legge dei campioni di latte consegnato per sottoporli ad analisi ed assicurarsi che esso non sia alterato.

51. - **Requisiti del latte industriale.** - Si intende per latte industriale il latte intero e sano che ricavasi dalla mungitura completa ed ininterrotta delle vacche.

52. - **Consegna, trasporto e pesatura del latte.** - L'industriale deve provvedere a sue spese al ritiro e al trasporto del latte dalla stalla allo stabilimento. Il produttore deve invece provvedere con suo personale ad approntare il latte in appositi recipienti alla porta della stalla e ad aiutare il conducente nel caricare la merce. La pesatura viene eseguita dal produttore alla presenza dell'incaricato dell'industriale.

Quando tuttavia il contratto stabilisce che il trasporto del latte è fatto dal produttore resta a suo carico ogni spesa, e la consegna vien fatta allo stabilimento dell'industriale che effettua la pesatura alla presenza dell'incaricato del produttore.

Qualora il contratto sia fatto per ettoltri, la misurazione avviene come per la pesatura.

53. - **Tolleranza.** - L'acquirente ha l'obbligo di ritirare e di pagare come sano anche il latte proveniente da vacche trattate con antibiotici, sieri o vaccini, purché il conferente del latte lo dichiari espressamente e lo consegni in bidoni separati e contrassegnati.

54. - **Rinnovo del contratto.** - Il contratto cessa con lo spirare dei termine in esso stabilito e non s'intende tacitamente rinnovato.

55. - **Mediazione.** - *La mediazione viene corrisposta appena concluso il contratto. Essa è computata in base al numero delle vacche secondo quanto è espresso nelle Tariffe usuali delle mediazioni in Provincia di Cremona.*

UOVA DA CONSUMO

56. - **Della contrattazione.** - Le uova vengono contrattate all'«ingrosso», al «mezzo ingrosso» e al «dettaglio».

All'ingrosso s'intendono i quantitativi venduti a vagone o a carichi completi di autocarri; al mezzo ingrosso s'intendono i quantitativi venduti a casse; al dettaglio s'intendono i quantitativi venduti in confezioni diverse dalle precedenti.

57. - **Qualità.** - Le uova si distinguono per qualità a seconda della freschezza del peso.

Sul piano commerciale le uova hanno un prezzo diverso a seconda se hanno il guscio bianco o colorato.

Per uova di scarto o semplicemente per scarto, si intendono le uova sporche, piccole, vecchie o incrinata.

58. - **Luogo della consegna.** - *Luogo della consegna per la contrattazione «al mezzo ingrosso» si intende quello del luogo di selezione e confezionamento. Nelle contrattazioni al dettaglio luogo della consegna è il domicilio dell'acquirente.*

In ogni caso le uova si intendono imballate e l'imballaggio è compreso nel prezzo.

59. - **Diritto di rifiuto della merce.** - L'acquirente ha diritto di rifiutare la merce che sia di qualità diversa da quella pattuita; in questo caso il reclamo deve essere fatto entro 3 giorni dal ricevimento non computati nel termine i giorni festivi.

60. - **Pagamento.** - Il pagamento s'intende per contanti.

61. - **Vendita al pezzo.** - Ai sensi della legge 5.8.1981 n. 441 e dei D.M. 21.12.1984, le uova sono vendute a pezzo.

CAP. 2 - PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

CEREALI IN GENERE

DELLA CONTRATTAZIONE

1. - **Contrattazioni.** - Le contrattazioni avvengono sia a mezzo intermediario sia direttamente e la stipulazione è fatta in base a campione reale o campione - tipo o a denominazione.

Salvo diversa precisazione del contratto, la vendita su campione si intende avvenuta su campione - reale.

2. - **Contrattazioni dirette.** - Nelle contrattazioni senza intervento di mediatori le parti contraenti si scambiano generalmente un regolare contratto redatto su moduli tipo predisposti da una Associazione granaria, oppure con moduli propri.

Si usa anche talvolta per vendite che interessano il mercato di consumo locale, dare conferma scritta in forma di semplice lettera o biglietto rilasciato anche da una sola delle parti.

3. - **Contrattazione a mezzo mediatore.** - Nelle contrattazioni a mezzo mediatore questi rilascia o fa avere per lo più in giornata, a entrambe le parti, uno stabilito di contratto, contenente tutti gli estremi dell'affare, qualora la contrattazione avvenga fra commercianti. Nelle contrattazioni fra agricoltore e commerciante lo stabilito non viene di solito rilasciato.

Entro 48 ore dal ricevimento dello stabilito biglietto di mediazione la parte, che non ritenga lo stabilito conforme ai patti contrattuali convenuti, deve farlo presente al mediatore e all'altra parte; in mancanza di tale eccezione lo stabilito si intende conforme al contratto.

Sulla scorta di questo stabilito, redatto generalmente su formulari tipo, i contraenti si scambiano talvolta regolari contratti anche essi redatti su moduli tipo predisposti da una Associazione granaria specialmente qualora i contratti siano a consegna differita o ripartita oppure contengano clausole particolari.

4. - **Prezzo.** - Il prezzo dei frumenti, dei granoni, dei risoni e dei risi è commisurato al quintale.

Tranne che per il riso, esso si riferisce al valore della merce alla rinfusa franco nel luogo stipulato per la consegna, esclusa ogni e qualsiasi tassa di bollo.

Per il riso il prezzo si riferisce al valore della merce conteggiando tela o altra confezione per merce, franco magazzino compratore.

5. - **Contratti di cereali «in erba».** - Col contratto di cereali «in erba», il compratore acquista per un prezzo stabilito al quintale una determinata quantità di cereali che saranno prodotti dall'azienda del venditore. Quest'ultimo è obbligato a consegnare i cereali effettivamente prodotti nella azienda, ma in misura non superiore a quella stabilita in contratto.

6. - **Vendite «salvo visita».** - *Con la clausola «salvo visita» il compratore si riserva di perfezionare il contratto dopo aver visitata la merce, ma è obbligato a sciogliere tale riserva entro il termine massimo di due giorni dalla contrattazione.*

Il venditore è liberato da ogni impegno se il compratore non adempie al suo compito nel termine fissato nel comma precedente.

La merce che dopo la stipulazione del contratto è stata visitata ed accettata in monte dal compratore nel magazzino del venditore, si presume di qualità conforme a quella contrattata.

Per la conservazione della merce, fino alla consegna pattuita, è responsabile il venditore.

DELLA CONSEGNA

7. - **Consegna.** - *La consegna si intende «pronta», da effettuarsi, cioè, entro gli otto giorni successivi a quello del contratto.*

8. - **Ritardi nei termini di consegna.** - *I termini di consegna sono tassativi. Tuttavia il ritardo nei termini di consegna non dà diritto al compratore di ritenere risolto il contratto e di rifiutare la merce salvo che egli abbia tempestivamente provveduto alla «messa in mora» del venditore, concedendogli un ulteriore termine di 48 ore per l'esecuzione del contratto. Scaduto anche questo termine il contratto si intende risolto di diritto.*

Quando il compratore ritardi nel ritiro o nel dare le disposizioni per la spedizione della merce, compete l'obbligo al venditore della «messa in mora» del compratore nei modi anzidetti prima di procedere alla risoluzione contrattuale.

9. - **Consegna al magazzino del venditore - Consegna in posto.** - Quando in un contratto non è precisato un luogo di consegna o è stipulata la clausola «consegna nel magazzino del venditore» o la clausola «consegna nel magazzino del venditore franco carro o camion» si intende che il venditore debba consegnare la merce nel magazzino proprio a bordo del mezzo di trasporto del compratore, rimanendo a carico di questo ultimo lo stivaggio sul veicolo stesso.

Quando nel contratto non è indicato un luogo diverso, la consegna del riso deve avvenire franco magazzino del compratore.

10. - **Consegna al magazzino del compratore.** - La consegna al magazzino del compratore si fa presentando la merce sul carro allo stabilimento o al magazzino del compratore. Lo scarico avviene a spese del compratore.

11. - **Imballaggio.** - Il riso si intende venduto in imballaggi o confezioni del venditore su tipo di imballaggio indicato dal compratore, gli altri cereali si intendono venduti alla rinfusa.

DEL RICEVIMENTO

12. - **Ricevimento in posto.** - La merce venduta in posto o franco magazzino si intende accettata in qualità dal compratore sul magazzino stesso.

13. - **Rischi di viaggio.** - La merce viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore o del venditore a seconda che la consegna debba avvenire al domicilio del venditore o del compratore.

DELLA QUALITA'

14. - **Vendita su denominazione.** - La merce venduta su denominazione deve essere conforme alla qualità denominata.

Nelle contrattazioni commerciali dei cereali le espressioni «da seme» e «da semina» si equivalgono nel senso che entrambe vogliono sempre indicare cereale atto alla seminazione anche se più o meno perfettamente preparato e che l'uso di tali termini esclude sempre che con essi ci si voglia riferire a partite di cereale destinate all'industria molitoria.

15. - **Merce sana.** - Sano si intende quel cereale che non abbia odori sgradevoli e impropri alla qualità contrattata, non sia riscaldato o fermentato, non abbia macchie di muffa, non contenga carbone o aglio selvatico, non sia infestato da parassiti e sia immune da grana cotta e segala cornuta.

16. - **Mercantile.** - Mercantile si intende quel cereale che non abbia vizi che impediscono la sua classificazione nella media della qualità prodotta nell'annata, avendo sempre riguardo alla zona agraria di provenienza e all'epoca di consegna.

17. - **Secco.** - Secco è quel cereale che è scorrevole alla mano e dà la risonanza tipica della propria specie e varietà, con un massimo di umidità previsto nei successivi articoli per ciascun cereale.

18. - **Qualità nelle compravendite dei cereali in erba.** - Nelle contrattazioni dei cereali in erba si usa dichiarare da parte del venditore la qualità e il tipo del grano usato come seme.

19. - **Vendita di grano contenente grana cotta o grano carbonato o segala cornuta.** - La compravendita di grano contenente «grana cotta» o «grano carbonato» o «segala cornuta» si effettua su «campione» o con dicitura «come si trova» o «gradimento in monte». In ogni caso si intende esclusa qualsiasi garanzia da parte del venditore compresa quella della presenza di odori del grano stesso.

DEL PAGAMENTO E DELLA MEDIAZIONE

20. - **Pagamento a pronta cassa o per contanti.** - *Il pagamento della merce contrattata è sempre eseguito pronta cassa o per contanti, intendendosi con tali espressioni il pagamento da fare in valuta contante, senza sconto, a consegna effettuata, oppure al mercato immediatamente successivo al giorno della consegna o del ricevimento della merce.*

21. - **Termini di pagamento.** - Il termine fissato per il pagamento è improrogabile. In caso di ritardato pagamento, anche se riguardante altro contratto, oppure se il compratore si rendesse comunque insolvente, il venditore, previa regolare diffida, può sospendere o postergare le spedizioni o chiedere il pagamento alla consegna.

22. - **Pagamento nel caso di mancato ritiro.** - Qualora la consegna avvenga sul posto o in luogo ed il compratore per forza maggiore non possa ritirare la merce nel termine stabilito, il venditore ha diritto di farsi consegnare dal compratore un acconto fino all'80 per cento del valore della partita venduta alla scadenza del termine stabilito per il pagamento.

23. - **Diritto alla mediazione.** - La mediazione spetta al mediatore a contratto concluso, indipendentemente dalla sua esecuzione per la quale però egli presta la sua opera fino al buon fine.

A) FRUMENTO

24. - **Qualificazione del frumento trattato sul mercato di Cremona. Nelle vendite su denominazione vengono usate le seguenti voci:**

a) - **Frumento fino.** – E' così qualificato il grano di provenienza e varietà notoriamente pregiate per contenuto in glutine e che presenta le seguenti caratteristiche:

- qualità uniforme;
- peso specifico: non inferiore a 79;
- corpi estranei: tolleranza massima 1%;
- umidità non superiore al 14%;
- chicchi spezzati o striminziti: tolleranza 2%.

b) - **Frumento buono mercantile.** – E' così qualificato il grano che presenta le seguenti caratteristiche:

- qualità uniforme (è però tollerata la presenza di qualità non uniforme purché ben incorporata):
- peso specifico: non inferiore a 78;
- corpi estranei: tolleranza massima 2%;
- umidità non superiore al 14%;
- chicchi spezzati o striminziti: tolleranza 2%.

c) - **Frumento mercantile.** - Viene qualificato mercantile il grano che presenta le seguenti caratteristiche:

- qualità non uniforme;
- peso specifico: non inferiore a 76;
- corpi estranei: tolleranza massima 2%;
- umidità non superiore al 14%;
- chicchi spezzati o striminziti: tolleranza 2%.

Sulla piazza di Cremona sono altresì trattati frumenti di varietà speciale, quali: Marzotto, Mec, Sprint e similari.

25. - **Abbuono per deficienza di peso specifico del frumento.** - *Quando il frumento venduto non ha il peso specifico garantito, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto solo se la deficienza del peso specifico sia superiore a 2 kg. per ettolitro.*

Nel caso che la deficienza non superi tale limite, spetta un abbuono sul peso pari allo 0,50 del peso mancante per ettolitro.

26. - **Peso specifico superiore.** - Qualora il peso specifico sia superiore il venditore non ha diritto ad alcun aumento di prezzo.

27. - **Presenza di corpi estranei.** - Il frumento deve essere, se necessario, ventilato in modo che il monte non contenga una percentuale di corpi estranei maggiori di quella tollerata.

28. - **Abbuono per eccedenza di umidità.** - *Quando il frumento venduto non ha il grado di umidità previsto, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto solo se l'umidità supera il 15%.*

Nel caso che l'umidità non superi tale limite spetta un abbuono sul peso dell'1 % o frazione proporzionale per la percentuale di umidità superiore al 14%.

29. - **Abbuono per eccedenza di corpi estranei.** - *Quando il frumento venduto ha corpi estranei superiore di 2 kg. rispetto a quella massima prevista per ciascun tipo di frumento, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto.*

Nel caso che l'eccedenza dei corpi estranei non superi tale limite spetta un abbuono sul peso pari alla percentuale di corpi estranei eccedenti il limite.

30. - **Abbuono per eccedenza di chicchi striminziti.** - *Quando il frumento venduto ha chicchi spezzati o striminziti in quantità superiore al 4% al 5 % o al 6% rispettivamente per il frumento fino, per il frumento buono mercantile o per il frumento mercantile, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto.*

Nel caso che l'eccedenza non superi tale limite, spetta sull'eccedenza un abbuono dello 0,50% sul peso.

B)GRANOTURCO

31. - **Tipo di vendita su denominazione.** - Nelle vendite su denominazione vengono usate le seguenti voci: allo stato secco o essiccato e allo stato verde.

32. - **Granoturco secco o essiccato.** – E' così qualificato il granoturco che presenta le seguenti caratteristiche:

- qualità uniforme (giallo, bianco o vitreo);
- umidità massima 15%;
- corpi estranei 1%.

33. - **Abbuoni per eccedenza di umidità.** - *Quando il granoturco non ha il grado di umidità previsto il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto solo se l'umidità supera il 16%.*

Nel caso che l'umidità non superi tale limite spetta un abbuono sul peso dell'1 % o frazione proporzionale per la percentuale di umidità superiore al 15 %.

34. - **Abbuoni per eccedenza di corpi estranei.** - *Quando il granoturco venduto ha corpi estranei superiori al 3 %, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso che l'eccedenza di corpi estranei non superi tale limite, spetta un abbuono sul peso pari alla percentuale di corpi estranei eccedenti il limite.*

35. - **Granoturco verde.** – E' così qualificato il granoturco fisiologica- mente maturo e trebbiato che presenta le seguenti caratteristiche:

- qualità uniforme (giallo, bianco o vitreo);
- corpi estranei 4%.

36. - **Contrattazioni di granoturco verde.** - Il granoturco verde viene contrattato al prezzo di quello essiccato cui vengono applicati dei coefficienti di riduzione calcolati sulla base della diminuzione di peso del prodotto per raggiungere il grado di essiccazione e dalle perdite che

avvengono durante il processo di essiccazione medesima: al prezzo così calcolato viene apportata una ulteriore riduzione della spesa di essiccazione.

37. - **Abbuono per eccedenza di corpi estranei.** - Quando il granoturco verde ha corpi estranei superiori al 6% il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso che l'eccedenza di corpi estranei non superi tale limite, spetta un abbuono sul peso pari alla percentuale di corpi estranei eccedenti il limite.

C) RISI

38. - **Qualità del riso.** - Le qualità del riso sono determinate dalla legge.

39. - **Tolleranza di corpi estranei nel riso.** - Nel riso venduto su denominazione o su campione (tipo o reale) i corpi estranei, comprese le grane vestite, non devono superare la percentuale dello 0,25%.

Nel caso che la presenza di corpi estranei superi tale percentuale il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto o, a scelta, a una riduzione del prezzo.

40. - **Tolleranza di corpi estranei nel corpetto e nella mezzagrana.** Nel corpetto e nella mezzagrana venduti su denominazione o su campione (tipo o reale) i corpi estranei comprese le grane vestite, non devono superare la percentuale dello 0,50% nel corpetto e dello 1% nella mezzagrana.

PAGLIA DI CEREALI

41. - **Oggetto del contratto.** - Sono oggetto di contrattazione la paglia di frumento, di segale, di avena, di riso, di orzo, tanto alla rinfusa che pressata a macchina. Quando non è precisato dalle parti si intende contrattata sempre paglia lunga. .

42. - **Requisiti della paglia.** - La paglia s'intende contrattata con la clausola «sana e mercantile»: non deve pertanto contenere pula od altre materie eterogenee e deve essere di qualità uniforme. La paglia bagnata od ammuffita si deve ritenere esclusa dal contratto.

43. - **Peso.** - Per la paglia venduta al cascinale il peso, si stabilisce alla pesa pubblica più vicina al tenimento del venditore; per la paglia consegnata in vagone si stabilisce alla stazione di partenza o alla pesa pubblica più vicina ad essa.

44. - **Tolleranza.** - Per le spedizioni per ferrovia è tollerata una. diminuzione di peso del 2 per cento nei mesi di luglio, agosto e settembre; dell'1 per cento invece negli altri mesi.

45. - **Pagamento.** - Il pagamento di merce contrattata fra negozianti viene effettuato alla presentazione delle reversali o di documenti equipollenti. Pei contratti fra produttore e commercianti il pagamento viene effettuato alla consegna.

46. - **Mediazione.** -*La mediazione è dovuta in egual misura da ciascuna delle due parti contraenti indipendentemente dalla esecuzione del contratto.*

D) CEREALI MINORI:

ORZO

47. - **Classificazione.** - L'orzo si distingue in polistico e distico: il primo presenta un numero di ranghi sulla spiga da quattro a sei; il secondo, un numero non superiore a due. In provincia di Cremona viene trattato prevalentemente l'orzo polistico a semina autunnale.

48. - **Qualità.** – E' qualificato orzo il cereale che presenta le seguenti caratteristiche:

- peso specifico conforme alla media dell'annata;
- umidità non superiore al 14%;
- impurità non superiore al 2%.

La merce è definita sana, leale, mercantile quando ha il colore proprio del cereale ed è esente da odore e parassiti vivi.

49. - **Tipo di vendita.** - La merce venduta «su campione», la cui dizione va tassativamente espressa, deve corrispondere al campione sul quale la vendita è stata perfezionata.

La merce venduta «su campione tipo» deve corrispondere alle caratteristiche essenziali contrattate con la tolleranza dell'1% del valore della merce.

La merce venduta «su denominazione» deve essere conforme alle caratteristiche convenute.

Il compratore non può rifiutare merce di qualità migliore di quella contrattata, purché corrisponda, nelle sue caratteristiche essenziali, agli estremi convenuti.

Nelle contrattazioni «su campione», mancando i campioni di vendita sigillati in contraddittorio, fa fede il campione nelle mani del mediatore.

Avvertenza: Gli usi qui registrati in materia di frumento, granoturco ed orzo, sono quelli normalmente rispettati nei rapporti tra agricoltore - produttore da una parte e commerciante - acquirente dall'altra.

Nei rapporti tra commercianti o tra commerciante ed utilizzatore, si fa normalmente riferimento alle clausole contenute nei contratti tipo delle varie associazioni granarie.

E) PATATE

50. - Le patate si trattano lordo per netto se in sacchi, oppure alla rinfusa. Esse si distinguono in base alla denominazione e alla zona di provenienza.

Per merce «mercantile dell'annata» s'intende, per le patate novelle, merce dalla grossezza di una noce in su; per quelle autunnali, merce dalla grossezza di un uovo in su.

Le patate novelle si contrattano in cassette netto tara.

F)ORTAGGI

51. - **Della contrattazione in generale.**

a) CIPOLLE, - Le cipolle di produzione locale si intendono sempre contrattate al netto di tara; anche le cipolle importate da altre Provincie si intendono sempre al netto di tara quando sono secche.

Il prodotto fresco di importazione si intende sempre contrattato netto ,.ara.

b) AGLI - L'aglio secco nazionale si contratta in mazzi.

Per qualità dell'aglio secco nazionale vale la denominazione della regione di produzione.

c) **ZUCCHE** - Le zucche per uso industriale (da mostarda) vengono di solito contrattate «a resa», e cioè con la convenzione che verrà consegnato tutto il quantitativo di produzione di un appezzamento per un determinato prezzo al q.le. Il contratto viene redatto allora per iscritto ed in esso vengono specificati, oltre l'estensione del terreno coltivato ed altri dati atti alla facile individuazione di esso, la qualità delle zucche, le modalità di consegna, ecc.

La merce s'intende scelta, mercantile, non di cortecchia dura.

La consegna viene effettuata ripartita e senza obbligo di preavviso da parte del produttore, il quale è tenuto in ogni caso a consegnare la merce subito dopo che le zucche sono state colte.

La merce viene consegnata franca di spesa allo stabilimento del compratore.

Il pagamento si effettua generalmente a fine raccolto e cioè dopo che è stata consegnata tutta la partita. Si usa però, a richiesta del produttore, dare qualche acconto.

52. - Legumi - Tolleranza corpi estranei. - I legumi devono essere crivellati o comunque confezionati in modo che il monte non contenga corpi estranei in misura superiore al limite massimo tollerato dell'1 per cento.

G) UVA

53. - Vendita «salvo visita». - Nelle contrattazioni di uve la partita si intende acquistata sempre «salvo visita» da effettuare sul fondo del venditore. La visita deve avvenire entro la giornata successiva a quella della conclusione del contratto.

L'uva rossa si contratta con le parole: «sana, nera, matura e mercantile».

L'uva bianca con la formula: «sana e matura».

54. - Clausola «circa». - Nelle vendite fatte con la clausola «circa» si intende concessa una tolleranza a favore del venditore fino al 10 per cento in più o in meno della quantità contrattata.

55. - Clausola «a pied». - Qualora nelle contrattazioni venga usata la clausola «a pied», s'intende che l'uva è venduta come si trova sul tralcio senza obbligo da parte del venditore di fare scarti. .

56. - Clausola «visitata e piaciuta sana e mercantile». - La clausola «visitata e piaciuta sana e mercantile» autorizza il compratore a scartare quel quantitativo di uva che non risponde ai requisiti espressi nella clausola stessa.

Per uva mercantile si intende uva netta da marcio, secco, verde e mal- maturo.

57. - Clausola «tanto sopra quanto sotto». - Con la clausola «tanto sopra quanto sotto», si garantisce che l'uva venduta sia per qualità e sanità uguale a quella visibile alla superficie dei cesti.

58. - Danni prodotti dal maltempo. - Qualora dopo la conclusione del contratto si verificassero nell'uva alterazioni causate da perturbazioni meteorologiche, tali da pregiudicare il prodotto vino, il venditore dovrà darne immediatamente avviso al compratore, il quale potrà concordare un nuovo prezzo o rifiutare la merce. Nel caso specifico della grandine il contratto resta annullato.

59. - Recipienti. - I recipienti forniti dal venditore devono essere resi subito dopo lo scarico della merce.

60. - Consegna. - La consegna dell'uva avviene sul fondo o al tenimento del venditore. Le spese di trasporto perciò sono a carico del compratore.

61. - **Pesatura.** - La pesatura si fa di solito al posto di produzione del venditore oppure alla pesa pubblica più vicina. La spesa relativa grava sul venditore.

62. - **Pagamento.** - Il pagamento delle uve viene fatto a pronti contanti dopo l'accertamento del peso netto.

E' in facoltà del venditore di pretendere, all'atto della consegna della merce verificata conforme, una somma equivalente al peso netto approssimativo.

E' pure in sua facoltà di pretendere un deposito per il valore dell'imballaggio.

63. - **«Stabilito».** - Quando il contratto viene esteso per iscritto, è redatto sotto forma di «stabilito» e firmato dai contraenti e dal mediatore. Un esemplare dello stabilito viene consegnato al venditore ed un altro al compratore. Un terzo rimane al mediatore.

Lo stabilito reca le seguenti indicazioni: data, compratore, venditore, mediatore, merce, qualità, quantità, prezzo, consegna, luogo di ricevimento, caparra, pagamento e le condizioni speciali che le parti in certi casi determinano.

64. - **Mediazione.** - La mediazione si corrisponde nel giorno del pagamento a saldo dell'uva. Se il venditore accorda al compratore una dilazione al pagamento, oltre a quella stabilita nel contratto, le parti non possono ritardare il pagamento della mediazione anche se per la proroga intervenga il mediatore.

65. - **Obblighi di pagamento della provvigione.** - Nel caso di risoluzione del contratto per accordi successivi intervenuti fra il venditore ed il compratore, la mediazione spetta ugualmente e viene pagata subito. La mediazione invece non viene corrisposta qualora il contratto risulti annullato per causa della grandine o per altra causa di forza maggiore.

H) OLIVA (Non esistono usi)

I) AGRUMI

66. - **Pezzatura degli agrumi.** - Gli agrumi hanno la seguente pezzatura:

- limoni: 240,300,360,440;
- pompelmi: 48,56,64,72;
- arance: 72,90,108,160,180;
- mandarini e mandarance: 64,72,80,100,120.

67. - **Imballaggi.** Gli agrumi, vale a dire i limoni, arance, mandarini, mandarance, cedretti e pompelmi, si trattano di solito in ceste, reticelle, gabbiette di legno o di plastica o cartoni, per quintale, netto tara.

68. - **Reclami.** - Eventuali reclami vengono sollevati entro 24 ore dal- l'arrivo della merce, non compresi i giorni festivi: trascorso questo termine, la merce s'intende accettata e gradita.

L) FRUTTA FRESCA

69. - **Vendita di frutta fresca.** - Per la vendita di frutta fresca si osservano per quanto riguarda la qualità, le denominazioni, la calibrazione, la tolleranza, gli imballaggi, il condizionamento, ecc., le

norme stabilite dai regolamenti della Comunità Economica Europea rese esecutive in Italia in forza del D.L. 17/3/1967 n. 81 convertito con modificazioni nella Legge 13/5/1967 n. 268.

70. - **Confezioni.** - La frutta confezionata in imballaggi si intende venduta netto tara, viceversa la frutta venduta in casse alla rinfusa viene con- trattata di volta in volta con l'indicazione della tara, oppure tara a rendere, o tara a perdere.

71. - **Clausola «circa».** - Nelle vendite fatte con la clausola «circa» si intende concessa una tolleranza a favore del venditore fino al 18 per cento massimo in più o in meno della quantità contrattata.

72. - **Danni prodotti dal maltempo.** - Qualora dopo la conclusione del contratto si verificassero nella frutta alterazioni causate da perturbazioni meteorologiche, il venditore dovrà darne immediatamente avviso al compratore, il quale potrà concordare un nuovo prezzo o rifiutare la merce.

Nel caso specifico della grandine il contratto resta annullato.

73. - **Vendita dal produttore al commerciante.** - La frutta fresca viene sempre contrattata dopo essere stata visitata.

74. - **Consegna.** - La consegna della merce viene effettuata sul luogo di produzione o nel magazzino del venditore. Il venditore è tenuto alle spese di carico.

M) FRUTTA SECCA

75. - **Tara.** - Le prugne in casse vengono vendute per peso netto dall'origine. I datteri vengono trattati a confezione.

76. - **Prugne.** - Le prugne di Bosnia e Serbia vengono trattate con indicazione del quantitativo di pezzi contenuto in ogni mezzo chilogrammo; quelle di California con indicazione del quantitativo di pezzi per libbra inglese.

N) ERBA - SEMENTI - FORAGGI (FIENO – STRAMAGLIE)

N. 1 - ERBA

77. - **Consegna.** - L'erba deve essere consegnata possibilmente asciutta.

78. - **Pesatura.** - La pesatura dell'erba avviene alla pesa pubblica più vicina al luogo di produzione. Per l'erba bagnata dal maltempo si usa fare un abbuono dal 10 al 15 per cento sul peso riscontrato.

79. - **Spese di caricamento e di trasporto.** - Se l'erba è venduta falciata in prato le spese di caricamento sono a carico del venditore, quelle di trasporto a carico del compratore. Qualora l'erba venga venduta ancora da falciare tutte le spese sono a carico del compratore.

80. - **Pagamento.** - Il pagamento viene fatto alla consegna.

81. - **Mediazione.** - La mediazione viene corrisposta a contratto condotto a buon fine.

N. 2 - SEMENTI

82. - **Contrattazioni.** - Le sementi non selezionate si vendono su campione reale, quelle selezionate esclusivamente nei modi previsti dalla legge.

83. - **Convenzione di coltivazione.** - Con la convenzione di coltivazione ne l'agricoltore provvede a seminare nei suoi campi sementi selezionate fornite dal selezionatore e ad adottare nella coltivazione le migliori norme tecniche in uso e quelle eventuali dettate dal fornitore delle sementi. Questi a sua volta si obbliga ad acquistare il prodotto o quella parte di prodotto che possiede i seguenti requisiti:

- a) per i cereali (grano, mais, avena, ecc.)
 - germinabilità non inferiore al 900/o;
 - corpi estranei non superiori all'1 %;
 - semi rotti non superiori al 2%;
 - semi estranei non superiori al 21%;
 - totale esclusione della veccia e dell'avena fatua;
 - assenza di processi fermentativi e di germinazione in atto;
 - totale assenza di insetti (calandra, punteruolo, tignola, ecc.);
 - assoluta mancanza di semi carciati, carbonati e di segale cornuta;
 - umidità non superiore al 13%.
- b) per i semi minuti (trifoglio ladino, trifoglio pratense, medica, colza, ecc.)
 - germinabilità di legge compresi i semi duri, nella percentuale prevista dalla legge;
 - assenza di processi fermentativi e di germinazione in atto,
 - totale assenza di insetti.

La presenza di semi di piante infestanti, quali la cuscuta e il romice, è tollerata solo se eliminabile in sede di selezione.

84. - **Consegna.** - Le sementi si intendono vendute a peso netto, in- saccate in tele dei compratore franco partenza azienda produttrice.

85. - **Pagamento.** - *Il pagamento al produttore deve avvenire «a pronti».*

N. 3 - FIENO

86. - **Qualità del fieno.** - Nelle vendite di fieno, nel silenzio delle parti s'intende contrattato sempre fieno sano e mercantile.

87. - **Fieno visitato e accettato.** - Quando il compratore visita personalmente o mediante suo mandatario la partita oggetto del contratto e la accetta, la garanzia di sanità e mercantilità del prodotto è limitata a quei difetti che non potevano essere rilevati al momento della visita.

88. - **Garanzia di qualità.** - Nel caso che sia stato contrattato fieno di una certa qualità, il venditore assume la garanzia che la parte di fieno non potuta vedere durante la visita sia conforme alla qualità contrattata.

89. - **Unità di base di contrattazione.** - Il fieno si contratta sempre a quintale sia quando è secco sul fienile sia nel campo quando non è ancora stagionato completamente.

90. - **Distinzione del fieno secondo il taglio.** - Il fieno si distingue a seconda del taglio in maggengo, agostano, terzuolo, quartirolo e quinto taglio.

Maggengo è il fieno di primo taglio dei prati stabiliti e artificiali mentre per le marcite si intende il fieno del taglio effettuato entro il mese di maggio.

Loiano o agostano è il fieno di secondo taglio.

Terzuolo è il fieno di terzo taglio.

Quartirolo è il fieno di quarto taglio.

Quintirolo è il fieno di quinto taglio.

91. - **Fieno di prima qualità.** - Il fieno di prima qualità deve essere bello, sano di buon odore, perfettamente stagionato, ma non troppo maturo, sottile, di buona foglia, immune da polvere e da erbe di qualità inferiore o dannose.

92. - **Imballaggio.** - Il fieno si vende sciolto o pressato in balle o rotoballe. Il tipo di imballaggio e di legatura deve essere dichiarato all'atto della stipulazione del contratto.

93. - **Tolleranza di peso** - Per il fieno venduto e pesato alla partenza vi è una presunzione di calo naturale a favore del venditore del 30/o per i mesi di giugno, luglio e agosto, del 20% per i mesi di settembre e ottobre e dell'1% per gli altri mesi.

94. - **Luogo di consegna e spese di trasporto.** - *I rapporti tra commerciante e agricoltore nelle compravendite di fieno sono regolati nel seguente modo: quando venditore è l'agricoltore la pesatura del fieno avviene alla pesa pubblica scelta dal venditore e il commerciante acquirente deve provvedere a sue spese al ritiro della merce restando a carico del venditore solo le spese di carico; quando invece il compratore è l'agricoltore la pesatura avviene alla consegna presso la pesa pubblica scelta dal compratore e il commerciante venditore deve provvedere al trasporto e alla consegna all'azienda agricola, restando solo a carico del compratore le spese di scarico.*

95. - **Misurazione e spese di pesatura.** - È ritenuto valevole il peso riscontrato alla pesa pubblica se il fieno è trasportato su carri, oppure quello del tecnico agrimensore se il fieno è misurato ed il peso desunto sul fienile o nel silos, nel qual caso ad evitare contestazioni è inclusa nel contratto la clausola: «al prezzo di lire... per il peso del fieno determinato dal tecnico misuratore». Il misuratore viene scelto di comune accordo. Le spese di pesatura o di misurazione sono a carico del venditore.

96. - **Vizi e difetti.** - I vizi e difetti che danno luogo alla risoluzione del contratto sono tutti quelli per i quali il fieno non risponde all'uso di buona alimentazione degli animali quali il fieno contaminato da sostanze chimiche (antiparassitari, anticrittogamici, ecc.) da muffa, oppure sia fieno troppo fermentato o bruciato, o giallo, o impantanato, o piovettato (bagnato) in modo evidente dopo la falciatura sul prato, o troppo polveroso. Circa la sanità e mercantilità della merce non è concessa nessuna tolleranza.

97. - **Pagamento.** - Il pagamento viene effettuato subito dopo la consegna e al prossimo giorno di mercato.

98. - **Mediazione.** - La provvigione spetta al mediatore a contratto andato a buon fine.

99. - **Contratti in erba.** - *Vengono stipulati talvolta contratti di compravendita di tutto il fieno che un determinato appezzamento sarà per pro- durre nell'annata o in un determinato taglio, per unico prezzo globale a un tanto per pertica. In tal caso il contratto ha natura aleatoria e stanno a carico del compratore le eventuali perdite in tutto od in parte del prodotto. Qualora sia contrattato tutto il fieno che sarà prodotto nell'annata, il compratore non ha diritto di eseguire più di cinque tagli, restando vietata la concimazione chimica azotata di forzatura. Per il fieno in erba le spese di falciatura, stagionatura e caricamento stanno a carico del compratore. Sono pure a carico del*

compratore le spese per la manodopera necessaria all'irrigazione, mentre il costo dell'acqua è a carico del venditore.

O. 4 - VENDITA DI FORAGGI A MALGHESI O MANDRIANI

100. - Consuetudine cremasca. - Nel cremasco si stipulano ancora, ma più raramente che in passato, contratti di vendita di foraggi a malghesi. Il malghese scende in generale dalle Alpi verso il 29 settembre con il proprio bestiame e si ferma per lo più sino a S. Giorgio (23 aprile) o alla fine di maggio, presso una azienda agricola, nella quale trova il ricovero ed acquista il foraggio per il proprio bestiame. **101. - Della contrattazione.** - Il contratto, che viene sempre redatto per iscritto, è stipulato da agosto a novembre per i foraggi secchi e nei mesi di marzo - aprile per i foraggi verdi. Le spese di raccolta e trasporto dei foraggi sono a carico dell'agricoltore; le spese di pulizia della stalla e del trasporto dei letame alla concimaia sono a carico del malghese.

102. - Oggetto del contratto. - Oggetto del contratto è la quantità di fieno o di stramaglia da foraggio che occorrerà per il bestiame del malghese nel periodo di permanenza sul fondo. Quando il malghese si trattiene oltre il 23 aprile viene contrattata anche l'erba occorrente.

103. - Appendici gratuite del contratto. - Nel contratto si intendono compresi a favore del malghese l'uso gratuito dei locali per abitazione, per la eventuale lavorazione dei latte e per il ricovero del bestiame, nonché i lettimi per questo occorrenti. Anche le stramaglie, quando vengono utilizzate come lettiere, si intendono cedute gratuitamente. Nel prezzo del fieno è compreso il godimento a pascolo del V taglio di tutta l'estensione a prato concessa al malghese, sempre che il IV taglio sia avvenuto entro il 10 settembre.

104. - Rapporti fra le parti allorché il malghese si trattiene oltre il 23 aprile. - Il malghese che si trattenga oltre il 23 aprile acquista l'erba a quintali o a pertiche. La falciatura ed il trasporto dell'erba contrattata a pertica sono a carico dell'agricoltore; sono invece a carico del malghese la rastrellatura ed il trasporto dell'erba se l'agricoltore si assume l'obbligo della pulizia della stalla.

105. - Valutazione delle quantità dei foraggi. - Il peso del fieno ammassato nei fienili viene determinato da un tecnico misuratore scelto dalle parti - Quando l'erba o i foraggi verdi in genere vengono venduti a pertica, il contratto avviene su vista e valutazione della relativa coltura, della densità e rigoglio della vegetazione in relazione allo sviluppo dei foraggi ed alla stagione.

Le erbe vendute a quintale vengono pesate di volta in volta e consegnate su carro alla stalla del malghese. Quando l'erba è bagnata e perde acqua sotto il carro (si intende quindi per pioggia e non per rugiada) viene accordata una diminuzione del 10 per cento sul peso riscontrato.

La determinazione del peso del fieno si fa di solito in novembre, in quanto solo in tal mese il fieno degli ultimi tagli ha finito la sua fermentazione. Il compenso al tecnico misuratore è dovuto dal venditore.

106. - Deposito cauzionale. - Alla conclusione del contratto il malghese versa un deposito cauzionale in proporzione alla entità del valore della merce contrattata (dal 10 al 15 per cento).

107. - Pagamento. - I pagamenti riguardanti il fieno, le stramaglie da foraggio ed i foraggi verdi avvengono mensilmente e si effettuano entro la prima settimana del mese successivo alla consegna.

O. 5 - STRAMAGLIE

108. - **Oggetto del contratto.** - *Per stramaglie s'intendono le cime, i cartocci e gli sfibrati di granoturco dopo l'asportazione della granella, i residui della raccolta del granoturco con mietitrebbia, le erbe prodotte sui cigli dei fossi, sulle coste arborate, le stoppie affienate e, comunque tutte quelle erbe che per scarso valore nutritivo non possono considerarsi fieni.*

Le stramaglie vengono contrattate con la clausola «sane e mercantili»; con tale clausola s'intendono escluse le erbe degli acquitrini.

Le stramaglie per essere «sane e mercantili» non debbono essere ammuffite né tali da poter recare nocimento come alimentazione del bestiame.

109. - **Peso.** - *È ritenuto valevole il peso riscontrato alla pesa pubblica se le stramaglie vengono trasportate su veicoli oppure quello del tecnico agrimensore se le stramaglie sono misurate ed il loro peso desunto dagli ammassi nel campo del venditore; in questo caso, ad evitare contestazioni, è inclusa nel contratto la clausola: «al prezzo di lire... per il peso delle stramaglie determinato dal tecnico misuratore». Il perito misuratore è scelto d'accordo da entrambe le parti.*

110. - **Pagamento.** - *Il pagamento viene fatto entro 8 giorni dalla consegna della merce, salvo che la vendita sia avvenuta fra un produttore ed un negoziante, nel qual caso esso viene effettuato alla consegna.*

111. - **Mediazione.** - *La mediazione viene corrisposta a contratto concluso.*

P) FIORI E PIANTE ORNAMENTALI (non esistono usi)

Q) PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO (non esistono usi)

R) PIANTE OFFICINALI E COLONIALI (non esistono usi)

S) DROGHE E SPEZIE (non esistono usi)

CAP. 3 - PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

A) LEGNA DA ARDERE (non esistono usi)

B) CARBONE VEGETALE (non esistono usi)

C) LEGNAME ROZZO (non esistono usi)

D) SUGHERO ecc. (non esistono usi)

E) LEGNAMI

E. 1 - COMPRAVENDITA LEGNAMI «IN PIEDI»

1 - **Vendita delle piante «in piedi».** - Nelle vendite di piante «in piedi» il compratore ha il diritto di asportare dal fondo le piante con le ramaglie, segandole raso - suolo. Le ramaglie che non vengono ritirate dal compratore devono a cura e spese di lui essere trasportate nella parte di campo indicata dal proprietario o dall'affittuario del fondo.

Nelle vendite delle piante «in piedi» è il compratore che provvede all'abbattimento, riduzione in tronconi, trasporto, ecc. Qualora per particolare accordo le operazioni di cui sopra vengano eseguite dal venditore, questi è tenuto a ridurre le piante medesime in tronconi secondo le misure indicate dal compratore.

2. - **Commisurazione del prezzo.** - Le piante in piedi si vendono a numero «a forfait» per un lotto completo, oppure a peso. Per le piante abbattute il prezzo è commisurato al quintale.

3. - **Contrassegno delle piante.** - Il venditore contrassegna in precedenza le piante che intende contrattare; il compratore, qualora non abbia contrattato tutte le piante già contrassegnate, sovrappone un marchio speciale a quelle che sono oggetto della compravendita.

4. - **Ritiro delle piante.** - Nelle vendite delle piante «in piedi» oppure già atterrate ma nel campo, il compratore è tenuto a ritirare le piante contrattate prima che il venditore per le particolari colture dei campi stessi ne abbia a risentire danni, oppure nel più prossimo periodo in cui il venditore o l'affittuario abbiano a soffrire il minor danno nelle varie colture dei campi.

5. - **Pesatura.** - Quando le piante vengono contrattate a q.le la pesatura deve avvenire alla pesa pubblica più vicina al luogo di produzione.

6. - **Pagamento.** - Il pagamento delle piante «in piedi» viene effettuato prima dell'inizio dei lavori di abbattimento. Se le piante vengono contrattate già abbattute, il pagamento viene eseguito all'atto della consegna.

E. 2 - COMMERCIO DEL LEGNAME DI PIOPPI IN TRONCHI

7. - **Definizioni.** - I tronchi di pioppo secondo la loro destinazione industriale si distinguono in tronchi da trancia, tronchi per fiammiferi, tronchi per segheria, tronchi per cartiera, tronchi per sfibratura e cimali.

TRONCHI DA TRANCIA: si intendono quelli di diametro minimo di 21 cm in punta, a forma cilindrica, senza nodi, esenti da tarli, gelo, spaccature ed altri difetti palesi ed occulti, con poco cuore e tagliati a lunghezze fisse da convenirsi preventivamente fra le parti.

TRONCHI PER FIAMMIFERI: sono quelli aventi le stesse caratteristiche dei tronchi da trancia ma con diametro in punta non inferiore a cm 15 e non superiore a cm 21.

TRONCHI PER SEGHERIA: si intendono quelli non atti per trancia e per fiammiferi con un diametro minimo di cm 20 in punta, con esclusione dei tronchi tarlati.

TRONCHI PER CARTIERA: si intendono quelli aventi le stesse caratteristiche dei tronchi per segheria e con un diametro minimo in punta di cm 10.

TRONCHI PER SFIBRATURA: si intendono quelli che per essere difettosi o tarlati non sono atti agli usi sopra indicati. Tali tronchi si distinguono in due categorie: la prima con diametro oltre i 10 cm; la seconda categoria o cimali aventi un diametro da cm 5 a 10.

8. - Vendita di tronchi a taglio. - Quando nella vendita dei pioppi ancora in piedi si usa la clausola «a taglio ... » seguita dalla precisazione del diametro minimo da concordarsi preventivamente fra le parti, il compratore è tenuto a ritirare tutti i tronchi ricavabili dalla partita di piante trattate fino al diametro minimo concordato.

Il venditore è tenuto ad abbattere le piante ed a sezionarle nei punti segnati preventivamente dal compratore; le spese delle suddette operazioni e quelle di carico dei tronchi sezionati sul mezzo di trasporto sono a carico del venditore.

CAP. 4 - PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

A) PESCE FRESCO

1. Oggetto del contratto. - I pesci di acqua dolce che formano oggetto di contrattazione vengono usualmente distinti, per quanto i loro prezzi variano a seconda della specie più o meno pregiata cui appartengono, in due categorie: pesce nero o prima qualità e pesce bianco o seconda qualità.

Sono comunemente classificati come pesce nero: la carpa, il carpione, l'agone, la tinca, l'anguilla, il persico, il persico - trota, la trota, lo storione, il pescegatto, il luccio ed anche la pescheria minuta.

Sono invece classificati come pesce bianco: il barbio, il cavedano (cavesin), ecc.

Il persico - sole (pesce regina), la scardola e lo spinarello sono considerati come pesci appartenenti ad una qualità ancor più scadente.

2 - Contrattazioni con i pescatori. - *Nelle contrattazioni con i pescatori la consegna del pesce al negoziante viene effettuata sul posto cioè nell'acqua, dove i pescatori hanno i loro vivai.*

Il negoziante fissa l'ora e il giorno in cui egli o un suo incaricato passerà a ritirare il pesce.

La merce viene venduta a peso netto e il pagamento s'intende sempre per contanti.

3. Contratti fra negozianti all'ingrosso e pescivendoli. - I contratti fra negozianti all'ingrosso e pescivendoli, sia per pesce d'acqua dolce sia per pesce di mare, avvengono verbalmente.

Il pesce, anche qualora venga presentato frammisto a ghiaccio posto per la sua conservazione oppure ad erbe, viene venduto a peso netto.

Le spese di pesatura sono sempre a carico del venditore.

Il pagamento deve avvenire entro otto giorni dalla consegna.

4. - Condizione del pesce alla consegna. - Il pesce all'atto della consegna deve essere in ogni caso perfettamente commerciabile, cioè fresco e atto alla vendita.

La verifica della merce avviene all'atto della consegna.

Qualora alla verifica il pesce risulti difettoso e perciò non commerciabile il compratore ha diritto di rifiutare la merce. Se esso risulti non corrispondente come denominazione al pesce ordinato, il compratore potrà rifiutare la merce o chiedere una riduzione del prezzo.

Nel caso che la consegna non sia effettuata personalmente al compratore, questi potrà far valere i difetti o la mancanza di qualità di cui sopra purché ne faccia denuncia entro 24 ore dal ricevimento.

B) CACCIAGIONE (non esistono usi)

C) PELLI DI PELLICCERIA (non esistono usi)

CAP. 5 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE (non esistono usi)

CAP. 6 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

A) RISO BRILLATO (non esistono usi)

B) SFARINATI, CASCAMI DI GRANO E DI GRANOTURCO; SOTTO- PRODOTTI DELLA MACINAZIONE, MANGIMI

1. - **Imballaggio e peso uniforme.** - Quando gli sfarinati e i cascami in genere non vengono venduti alla rinfusa, sono confezionati in sacchi di carta di Kg. 50 lordi ed il peso di ogni sacco non deve superare i gr. 400.

2. - **Prezzo.** - Il prezzo si riferisce al valore della merce conteggiando il sacco di carta per merce.

3. - **Consegna.** - *Nei contratti tra molino e panificatori si intende, come luogo di consegna, il magazzino del compratore. Le spese di scarico della merce sono a carico del compratore.*

4. - **Contratti di farina per consegna ripartita.** - Nei contratti di vendita di farina a consegne ripartite, la merce venduta è consegnata mensilmente.

5. - **Abbuono per eccedenza percentuale di ceneri.** - Se gli sfarinati sono contrattati con una precisata percentuale di ceneri inferiore ai massimi di legge, la eccedenza di ogni punto dà diritto ad un abbuono proporzionale dallo 0,20% allo 0,50% a seconda del tipo di sfarinati.

DELLA CONTRATTAZIONE

6. - **Oggetto del contratto.** - Costituiscono oggetto di contratto come mangimi: i cascami dei grani, dei granoni, del riso e degli altri cereali in genere, le farine di estrazione, le bietole essiccate, i pannelli di seme oleoso, le miscele varie di mangimi e tutti i prodotti in genere atti alla alimentazione del bestiame, ai sensi delle leggi vigenti.

DELLA QUALITA'

7. - **Mangime sano.** - Sano si intende quel prodotto che non abbia odori sgradevoli e impropri alla qualità contrattata, non sia riscaldato o fermentato, non abbia macchie di muffa, e non contenga sostanze tossiche.

8. - **Mangime mercantile.** - Mercantile si intende quel prodotto che non abbia difetti speciali i quali impediscano la sua utilizzazione come alimento.

9. - **Campionamento ed analisi.** - I mangimi in genere si vendono con la garanzia che i dati dichiarati corrispondono a quelli risultati da eventuali analisi.

I campioni vengono prelevati di solito in numero di tre e debitamente piombati e sigillati; di questi uno viene consegnato al compratore e due al venditore.

I campioni per l'accertamento devono essere fatti al magazzino del venditore in caso di franco partenza; nel magazzino del compratore nel caso di franco arrivo.

Nel caso di consegna o ritiro della merce alla rinfusa, il campionamento va effettuato alla presenza del trasportatore.

10. - **Spese d'analisi.** - Per quanto riguarda le analisi, le spese sono a carico del venditore in caso di deficienza dei titoli dichiarati e a carico del compratore negli altri casi.

11. - **Crusca.** - Nelle contrattazioni che hanno ad oggetto la crusca deve essere dichiarata l'origine (se di grano duro o tenero) e la provenienza (se nazionale o estera; in mancanza si intende nazionale).

12. - **Pule.** - Le pule devono essere di fine macinazione e di qualità uniforme. Nelle contrattazioni il termine di pula viene attribuito alla pula di riso.

13. - **Composizione delle pule e loro titolo.** - Le pule contrattate con una delle seguenti denominazioni devono corrispondere alle caratteristiche sottoindicate:

Pula vergine:

<i>contenuto minimo di grassi e proteine</i>	27,00%
<i>contenuto massimo di sabbia o silice</i>	2,50%
<i>contenuto massimo di ala (frammenti grossi di lolla)</i>	2,00%

Pula commerciale:

contenuto massimo di grassi e proteine	24,00%
contenuto massimo di sabbia o silice	5,80%
contenuto massimo di ala (frammenti grossi di lolla)	3,00%

Il maggior contenuto di grassi e proteine riscontrato nelle pule in confronto al titolo convenuto non dà luogo ad aumento di prezzo a favore del venditore.

14.- **Pule e farinaccio di riso.** - Le pule ed il farinaccio di riso vanno consegnati sfusi ovvero insaccati ed etichettati a norma di legge.

15. - **Condizionamento.** - La merce deve essere sempre condizionata secondo le buone norme commerciali.

DELLA CONSEGNA

16. - **Luogo di consegna.** - I mangimi si intendono venduti franco magazzino del compratore.

C) PASTE (non esistono usi)

C) PRODOTTI DELLA PANETTERIA (non esistono usi)

D) PRODOTTI DOLCIARI E ZUCCHERO

Prodotti venduti a pezzo. - Ai sensi dell'art. 10 del D.M. 21.12..1984 «Norme di esecuzione della legge 441/81 e succ. mod. sulla vendita a peso netto delle merci» sono venduti a pezzo alcuni prodotti di pasticceria (paste, brioches, boeri, marrons glacés e simili), nonché i gelati da passeggio.

17. - **Variazione del prezzo.** - Qualsiasi variazione fiscale o doganale gravante sul prodotto o sulle materie prime dà facoltà al venditore di modificare il prezzo in proporzione alla avvenuta variazione, salva la facoltà del compratore di recedere dal contratto.

18. - **Termine per la denuncia.** - Ogni reclamo relativo allo stato e alla quantità, in più o in meno, della merce deve essere fatto alla ditta venditrice entro otto giorni dal ricevimento. Se la denuncia avviene a mezzo lettera o telegramma, data della comunicazione deve intendersi quella del timbro postale di partenza.

19. - **Pagamenti.** - Quando la merce è pagata entro 15 giorni dal ricevimento della data della fattura si usa concedere lo sconto del 2 per cento.

20. - **Pagamento a mezzo tratta.** - *Se il pagamento non è pattuito a contanti e non è fatto a contanti, si intende che deve essere fatto a mezzo tratta a 30 giorni dalla data della fattura, senza sconti, con spese di incasso ed eventuali susseguenti spese a carico del cliente.*

Il venditore ha facoltà di stornare qualsiasi premio o eventuale sconto quando il debitore ritorni insoluto una tratta.

F. 9 - CARNI BOVINE E SUINE

F. 1 - CARNI FRESCHE

21. - **Modo di contrattazione.** - La vendita di carni bovine adulte può essere fatta per mezzene, per quarti anteriori o posteriori, a taglio tradizionale o a taglio industriale, per quarti compensati, (ad ogni quarto anteriore corrispondente un quarto posteriore), per porzioni di quarto, per quarti anteriori o posteriori interi disossati, o in tagli da macelleria confezionati.

Le carni di vitello possono essere vendute per carcasse, per mezzene, per selle, per busti o in tagli confezionati.

Le carni di suino per mezzene, o per tagli ottenuti in rapporto alle esigenze della trasformazione industriale (carrè, lonze, pancette, spalle con osso o disossate, cosce, costine, coppe, lardi).

22. - **Verifica della merce.** - Quando la merce viene vista e contrattata il compratore, per individuare i pezzi acquistati, appone su di essi un proprio timbro o altro contrassegno. Per la carne contrattata in altro modo, la qualità è verificata all'arrivo e la merce deve corrispondere alla specie, categoria e classificazione contrattata.

23. - **Peso.** - Il peso della carne viene effettuato alla partenza. Quando la merce non è ritirata direttamente dal compratore, il peso è verificato dall'acquirente all'atto del ricevimento. È tollerato un calo massimo dell'1%. In caso di calo maggiore il prezzo verrà ridotto in proporzione al peso mancante oltre al limite massimo di cui al comma precedente.

24. - **Tara.** - Per le carni bovine refrigerate di importazione, nessun bonifico viene riconosciuto per la tela di mussola che ne costituisce l'involto.

Per le carni confezionate sottovuoto nessun bonifico spetta per l'involucro di materia plastica che avvolge i singoli pezzi. Viene invece considerato come tara il contenitore esterno.

25. - **Pagamento.** - Il pagamento della merce deve avvenire entro otto giorni dalla consegna.

26. - **Diritto alla mediazione.** - Nel commercio delle carni per uso industriale il diritto alla mediazione sorge soltanto quando il contratto è andato a buon fine.

F. 2 - CARNI CONGELATE

27. - **Modo di contrattazione.** - La vendita è fatta a quarti compensati, o solo per quarti posteriori o anteriori in osso o senz'osso, ed ancora in porzioni, senza nessun bonifico per la tela che ne costituisce l'involto.

Qualora l'involto sia costituito da altro materiale, la vendita si intende fatta a peso netto.

28. - **Qualità.** - Per quanto riguarda la qualità, questa è distinta a seconda della specie categoria e provenienza del bestiame macellato e della eventuale classe segnata sulla confezione.

29. - **Omogeneità della merce.** - La merce deve essere sempre omogenea e in ogni caso corrispondere ai requisiti propri della classe ordinata e indicata sulla confezione.

30. - **Pagamento.** - Sia nel caso di fornitura unica che di forniture ripartite, la merce deve essere pagata per contanti al momento della consegna.

F. 3 - CARNI SUINE CONSERVATE

31. - **Contrattazione.** - Le carni suine conservate si intendono vendute franco partenza. La merce s'intende in ogni caso netta dagli imballaggi, i quali vengono forniti gratuitamente.

32. - **Tolleranza.** - È tollerato il calo naturale della merce, non superiore all'1 per cento per i prodotti stagionati, per i prodotti freschi e per i prodotti cotti e da cuocere e non superiore al 2% per il lardo.

33. - **Verifica.** - Il peso viene verificato dal compratore all'atto del ricevimento della merce.

34. - **Rischio del trasporto.** - La merce viaggia a rischio e pericolo del committente.

35. - **Pagamento.** - *Il pagamento s'intende sempre entro 30 giorni dalla data della fattura.*

F. 4 - CARNI IN SCATOLA

36. - **Contrattazione.** - Le carni in scatola, sia bovine che suine, vengono sempre vendute a peso netto. L'imballaggio per la spedizione viene fornito gratuitamente.

G) PESCE PREPARATO, CONSERVATO, CONGELATO E SURGELATO

37. - **Indicazioni relative al merluzzo.** - Il merluzzo essiccato e salato è conosciuto sotto la denominazione di stoccafisso. Il merluzzo salato è conosciuto sotto la denominazione di baccalà. Per stoccafisso «spited» s'intende lo stoccafisso spaccato prima dell'essiccazione.

In provincia di Cremona si usa comunemente designare con la denominazione di «baccalà» il merluzzo essiccato e con quella di «merluzzo» il merluzzo salato.

Le indicazioni di «grosso» e «piccolo» riferite allo stoccafisso Lofoten o Westre s'intendono per pesce rispettivamente di lunghezza superiore o inferiore ai 45 centimetri.

La indicazione «Grand Premier» riferito allo stoccafisso Lofoten o Westre s'intende per pesce scelto di lunghezza superiore ai centimetri settanta.

Il Finmarken è usualmente contrattato sulla grammatura del pesce; quando viene indicato semplicemente come «piccolo», «medio» e «grosso», si intende pesce da un minimo di 200 fino a 400 grammi per il piccolo, da 400 a 700 grammi per il medio ed oltre ai 700 grammi per il grosso.

38. - **Merluzzo.** - Il merluzzo salato e lo stoccafisso in balle si vendono a peso lordo di imballaggio. Se il prodotto è in confezioni, cartoni o casse s'intende venduto a peso netto.

Per i merluzzi di mezza seccagione (come Labrador Style, Labrador Lavèe) il calo è di circa il 3 per cento.

Per i merluzzi freschi (Islanda salato, Islanda lavato e pressato, Norvegese salato) il calo è di circa il 12 per cento.

39. - **Aringhe.** - Le aringhe salate e le aringhe affumicate sono vendute a casse da 8 kg. ciascuna peso netto.

40. - **Pesce congelato e surgelato.** - Il pesce congelato e surgelato è pagato per contanti al ricevimento della merce. Sono sempre a carico del venditore le spese di imballaggio e di trasporto.

H) PRODOTTI SURGELATI (non esistono usi)

I) CONSERVE ALIMENTARI

41. - **Contrattazioni.** - Si usa contrattare per iscritto, normalmente a mezzo copiacommissione. Spesso le trattazioni avvengono per mezzo di rappresentanti.

42. - **Mostarda.** - Per la mostarda si usa specificare la qualità ed il tipo di confezione.

La mostarda viene fornita in scatole o secchie di latta litografate, in vasi di vetro, recipienti di plastica ed altri.

Le mostarde confezionate s'intendono sempre vendute a peso netto.

Per i vasi di vetro e altre piccole confezioni in latta litografata il peso dichiarato in fattura s'intende netto; dette confezioni si contrattano però a pezzo.

43. - **Spese.** - Sono sempre a carico del venditore le spese di imballaggio e di trasporto. Le spese inerenti allo scarico sono sempre sostenute dal compratore se grossista. Sono invece sostenute dal venditore se il compratore è un dettagliante.

Le modificazioni al regime fiscale degli zuccheri determinano i prezzi e le relative variazioni di prezzo.

44. - **Termine per la denuncia.** - Quando venga riscontrata una differenza di peso in confronti dei quantitativi fatturati o una diversità tra la qualità contrattata e quella ricevuta, la protesta del compratore deve essere comunicata al venditore entro 8 giorni dall'arrivo della merce.

Se la denuncia avviene a mezzo lettera o telegramma, data della comunicazione deve intendersi quella del timbro postale di partenza.

L) DERIVATI DEL LATTE

L. 1 - BURRO

45. - **Requisiti della merce.** - Per burro naturale si intende quello ottenuto dalla scrematura di latte intero dalla panna di affioramento, dalla panna ricavata dalla scrematura del siero residuo dalla lavorazione dei formaggi, o dalla mescolanza delle suddette panne. In ogni caso la materia prima deve essere il latte di vacca.

Per il burro venduto grezzo l'umidità non deve superare il 16%.

46. - **Pesatura e consegna.** - La consegna e la pesatura del burro si fanno al magazzino del venditore a cura e spesa dello stesso.

47. - **Verifica della merce.** - Nessuna contestazione si può fare riguardo al peso una volta che la merce è uscita dal magazzino del venditore.

48. - **Rifiuto della merce** - Il compratore ha diritto di rifiutare il ricevimento del burro che sia rancido, ammuffito, di sapore o odore sgradevole, male purgato, male impastato, o con titolo di materia grassa inferiore ai limiti legali o di lavorazione diversa da quella pattuita.

L. 2 - FORMAGGI GRANA

49. - **Distinzione del formaggio per sorte.** - Il formaggio grana fresco viene distinto per «sorte» e cioè: «sorte maggenga» e «sorte vernenga».

Appartengono alla prima i formaggi fabbricati dal 24 aprile all'11 novembre; alla seconda quelli fabbricati dal 12 novembre al 23 aprile.

50. - **Clausole speciali.** - Nelle contrattazioni di formaggio grana si usa dare una caparra. Il venditore è tenuto, dopo aver concluso il contratto e fino al momento della consegna, ad avere la massima cura del formaggio venduto secondo le regole della tecnica.

51. - **Unità di base di contrattazione.** - Il prezzo si riferisce al chilogrammo per ogni tipo di formaggio, iva esclusa.

52. - **Campioni e analisi.** - Nel commercio di formaggio grana è concesso al compratore, prima di acquistare la merce, di battere la forma col martello, di usare l'apposito ago di fiuto e d'assaggio di palato. Previo consenso del venditore il compratore può anche tassellare qualche forma in partita.

Sempre col consenso del venditore, il compratore può spaccare alcune forme ma in questo caso è obbligato ad acquistare le forme spaccate anche se l'affare non è concluso.

53. - **Vendita di formaggio fresco o stagionato a consegna differita.** - Le contrattazioni a consegna differita di formaggio grana fresco o stagionato di una determinata sorte o parte di essa avvengono tra produttori e commercianti stagionatori o grossisti in due forme: a numero o a qualità. Con la prima il compratore si impegna a ritirare all'epoca stabilita un certo numero di forme della partita contrattata, anche se tutte o parte di esse siano difettose, salvo che presentino i vizi di cui all'art. 57 o non abbiano i requisiti prescritti dalla legge.

Nella vendita a qualità invece il compratore è obbligato a ritirare, del formaggio contrattato, solo quelle forme che al momento della consegna risulteranno della qualità concordata.

Nell'uno o nell'altro caso per evitare sostituzioni da parte del venditore e per individuare le forme contrattate, entro le quali devono essere scelte quelle da ritirare, il compratore provvede a bollarle con proprio timbro a inchiostro.

54. - **Tempo della consegna.** - *Quando il formaggio viene contrattato per merce fresca con indicazione del mese di fabbricazione, la consegna avviene fra i 10 e i 15 giorni dall'uscita dal sale dell'ultima forma prodotta in detto mese.*

55. - **Luogo e modalità della consegna.** Pesatura e relativa spesa. La pesatura e la consegna avvengono al magazzino del venditore, il quale fornisce la pesa e la mano d'opera occorrente. Il venditore deve consegnare il formaggio convenientemente pulito.

56. - **Pagamento.** - Il pagamento si effettua al momento della consegna sul peso effettivo.

57. **Vizi e difetti della merce.** - Si considerano affetti da vizi occulti o difetti procurati in special modo i formaggi:

- prodotti con materia estranea al latte;
- rifatti o fortemente scottati;
- spillati o tassellati nel caso in cui queste operazioni abbiano provocato dei danni;
- non contenenti la proporzione di grasso richiesta dalla legge;
- con odore sgradevole.

GRANA IN STAGIONATURA

58. - **Campioni e bollatura.** - Nei contratti di compravendita all'ingrosso di formaggio grana stagionato, si suole sempre far precedere la visita durante la quale il compratore può far uso degli speciali ferri di prova (martello, tassello e ago) e può spaccare qualche forma secondo le modalità e condizioni di cui al precedente art. 52, secondo comma. Appena concluso il contratto il compratore appone alle forme il suo contrassegno.

59. - **Requisiti della merce.** - Il grana stagionato si classifica nelle seguenti categorie:

Merce scelta: Per "formaggio scelto" si intende il prodotto immune da qualsiasi difetto tanto interno che esterno in qualsiasi modo rilevabile sia alla vista che al martello e all'ago.

Merce 0: Allo «0» appartengono tutte quelle forme di formaggio che abbiano una correzione alla crosta, sempre che detta correzione sia fatta a regola d'arte e non renda la forma stessa antiestetica, vale a dire che non deturpi la continuità della linea e che si tratti perciò soltanto di correzione lievissima e superficiale.

Merce 1: Con la denominazione di «1» si vogliono indicare quelle forme non «corrette» aventi qualcuno dei difetti leggeri fra cui ad esempio:

- 1) orlatura, cioè corona troppo rilevata;
- 2) occhietto rado anche se diffuso a tutta la forma;
- 3) qualche occhio di grandezza superiore;
- 4) leggere sfoglie ma in numero limitato;
- 5) piccolo vescicotto non avente diametro superiore ai 3-4 cm, purché sano d'ago;
- 6) forme cosiddette lente, cioè quelle molli che alla battitura del martello rivelino un suono sordo.

Merce 2: Appartengono a tale categorie le forme nelle quali oltre la presenza di correzioni si constatano occhi, vescicotti e sfoglie (queste ultime con esclusione del distacco), purché le forme siano sane all'esperimento dell'ago

Merce di scarto: Appartengono allo scarto tutte le forme nelle quali si nota la presenza di numerosi difetti, e cioè tutte quelle che non possono per la loro qualità essere comprese nelle categorie sopra specificate.

60. - **Contrattazioni di grana con clausola «scelto 01 oppure 0 e 1».** - Quando nei contratti di grana in stagionatura si usa la clausola «scelto 01 oppure scelto 0 e 1 », il compratore si obbliga a ritirare, nell'ambito della partita contrassegnata, tutte le forme scelte ed un numero di forme 01 in misura fino al 12% del numero delle forme scelte.

61. - **Pesatura e consegna.** - La pesatura e la consegna della merce avvengono al magazzino del venditore, il quale dopo la pesatura non ha più responsabilità, salvo quella spettantegli dalla sua qualità di depositario, quando, per reciproco accordo, la merce non fosse immediatamente ritirata dal compratore.

62. - **Spese di imballaggio e trasporto.** - Le spese di imballaggio, di trasporto alla stazione e ogni altra spesa inerente al trasporto dal magazzino del venditore a quello del compratore sono a carico del compratore.

Nelle contrattazioni fra commercianti grossisti di formaggio ed i commercianti alimentaristi di fuori piazza, vale l'uso di consegnare la merce imballata franco stazione partenza o posta su autotreno a magazzino della ditta venditrice.

Le spese di imballaggio, di facchinaggio e di trasporto alla stazione o per il carico dell'autotreno, nonché le spese di rappresentanza, sono a carico della ditta speditrice.

PROVOLONE

63. - **Tipi di contrattazione.** - Le contrattazioni sono di tre specie:

- a) a pronta consegna;
- b) a consegna dilazionata;
- c) sulla produzione da farsi.

Le prime due sono fatte a magazzino, con diritto di visita da parte del compratore, il quale può usare i seguenti mezzi di accertamento: il martello e il tassello - sonda.

Per la terza, «sulla produzione da farsi», vengono precisate le caratteristiche della lavorazione, alle quali il produttore è obbligato ad attenersi.

64. - **Oggetto del contratto.** - Il contratto può riferirsi a prodotto a «caglio dolce» oppure a «caglio piccante» (detto anche caglio forte). Viene precisato anche il colore della pasta: «bianca» o «paglierina».

65. - **Diritto al rifiuto della merce.** - Il compratore di prodotto a «caglio dolce» può rifiutare le forme che presentino anche uno solo dei seguenti difetti:

- a) pasta calcinata;
- b) pasta friabile o non elastica;
- c) sfogliatura pronunciata;
- d) occhiatura grossa o troppo fitta;
- e) imperfetta chiusura delle forme;

- f) salatura insufficiente o eccessiva;
- g) odore difettoso o anomalo;
- h) sapore difettoso o anomalo o diverso da quello contrattato;
- i) colore difettoso.

Il compratore di prodotto a «caglio piccante» può rifiutare le forme che presentino anche uno solo dei seguenti difetti:

- a) pasta calcinata;
- b) sfogliatura molto pronunciata o struttura troppo friabile;
- c) occhiatura pronunciata; intendendosi tollerata un'occhiatura limitata nella dimensione e nella diffusione;
- d) imperfetta chiusura delle forme;
- e) salatura insufficiente o eccessiva;
- f) odore difettoso o anomalo;
- g) sapore difettoso o anomalo o diverso da quello contrattato;
- h) colore difettoso o anomalo o diverso da quello contrattato.

66. - **Obblighi del venditore.** - Per i contratti a consegna dilazionata, il venditore è tenuto a conservare la merce a regola d'arte: l'inosservanza di questo obbligo può comportare la risoluzione del contratto.

FORMAGGI A PASTA MOLLE

67. - **Requisiti della merce.** - I taleggi, le crescenze o stracchini, i quartioli, le robbiole, l'Italico, ecc. s'intendono fabbricati con latte intero.

68. - **Merce fresca.** - I formaggi elencati nell'articolo precedente si intendono freschi quando siano consegnati dopo 24 ore dalla uscita dalla salamoia e fino ad un massimo di otto giorni.

MEDIAZIONE NEI DERIVATI DEL LATTE

69. - **Diritto alla mediazione.** - La mediazione nei contratti dei derivati del latte di qualsiasi tipo viene corrisposta se il contratto ha avuto regolare esecuzione.

70. - **Mediazione nei contratti a consegne periodiche.** - Nei contratti a consegne periodiche spetta una provvigione per ogni quintale di merce contrattata.

M) OLIO D'OLIVA (non esistono usi)

N) OLI GRASSI VEGETALI (non esistono usi)

O) OLI GRASSI E ANIMALI (non esistono usi)

P) PELLI GREZZE E RESIDUI (non esistono usi)

Q) VINI

71. - **Modo di contrattazione.** - I vini si trattano per assaggio oppure per campione qualora non si preferisca la visita alla cantina.

Essi sono contrattati a misura e gradazione o a peso e gradazione.

72.- - **Campione.** - Per i vini contrattati si rilascia al compratore un campione sigillato.

73. - **Obblighi del compratore.** - Il compratore ha l'obbligo di conservare intatto il campione sigillato e non può servirsene se non alla presenza del venditore o chi per esso.

74. - **Suggellatura delle botti.** - *Quando il vino viene contrattato in botti, vasche o altri contenitori il compratore può suggellare detti contenitori acquistati dopo averne prelevato un campione.*

75. - **Avarie.** - Quando dopo la conclusione della vendita il compratore suggella le botti, le vasche o altri contenitori contenenti il vino venduto, il rischio per avarie e deterioramenti passa a carico del compratore stesso. Se i contenitori non sono stati suggellati, le avarie, i deterioramenti e le perdite rimangono a carico del venditore.

76. - **Luogo della consegna.** - *Nelle vendite tra commercianti e osti e tra commercianti e consumatori il venditore deve consegnare il vino al domicilio del compratore.*

77. - **Termine per la consegna.** - *Qualora nel contratto non sia stabilito il termine per la consegna si intende che essa debba avvenire prontamente, e cioè con una tolleranza di otto giorni.*

78. - **Rifiuto della merce.** - Il compratore ha diritto di rifiutare la merce che non corrisponda al campione. Ove anche una parte soltanto del vino non corrisponda al campione, il compratore può rifiutare anche l'intera partita.

79. - **Vendita sulla base della gradazione.** - I vini od i mosti che non vengono trattati su campione sono contrattati sulla base della gradazione, svolta e da svolgere, del colore, della schiuma e relativamente alla località di produzione. Molto comunemente si distinguono in qualità primaria e qualità mercantile: per la prima si intendono quei mosti e quei vini di buona gradazione alcoolica svolta e da svolgere e che per densità di colore e per schiuma abbiano raggiunto la più alta media riscontrata nei mosti o vini di quella determinata provenienza o di una determinata vendemmia; per la seconda si intendono tutti gli altri purché sani e senza difetti.

80. - **Tolleranza di gradazione.** - *Per i vini contrattati con prezzo a grado ettolitro con una determinata gradazione, il compratore ha diritto di rifiutare la merce se il vino ha una gradazione inferiore o superiore a quella pattuita di oltre un quarto di grado (due linee e mezzo). Nel caso che la differenza sia inferiore ad un quarto di grado, il compratore deve ritirare la merce al prezzo unitario pattuito, apportando, sul prezzo globale, la riduzione o l'aumento per i decimi di grado mancanti o eccedenti.*

I vini o i mosti, che sono venduti con la garanzia di una determinata gradazione minima, non sottostanno a tolleranza alcuna, per cui si intende che il compratore ha diritto di ricevere merce di gradazione non inferiore a quella pattuita.

81. - **Vini in bottiglia.** - I vini fini da bottiglia sono trattati sul campione, sulla base della provenienza, sul loro carattere speciale e loro profumo, con l'esclusione di qualsiasi difetto.

82. - **Vini in fiaschi.** - I vini in fiaschi sono venduti a numero. Per i contratti di fiaschi a numero, si intende che il valore del fiasco è compreso nel prezzo stabilito.

83. - **Vini in bottiglioni.** - I vini in bottiglioni sono venduti a numero. Nel prezzo stabilito non è compreso il costo del vetro, né l'eventuale cestello d'imballaggio, che devono essere restituiti al venditore.

84. - **Vini destinati alla distillazione e all'acetificazione.** - I vini destinati alla distillazione ed all'acetificazione sono contrattati ad un dato prezzo per grado e quintale. Valgono per essi le altre norme stabilite per i vini comuni.

85. - **Pagamento.** - Il pagamento deve essere fatto in contanti dopo il ricevimento e la verifica della merce.

86. - **Mediazione.** - *La mediazione si corrisponde nel giorno del pagamento a saldo del vino. Se il venditore accorda al compratore una dilazione al pagamento, oltre a quella stabilita nel contratto, le parti non possono ritardare il pagamento della mediazione anche se per la proroga intervenga il mediatore.*

87. - **Obblighi del pagamento della provvigione.** - Nel caso di risoluzione del contratto per accordi successivi intervenuti fra il venditore ed il compratore, la mediazione è dovuta ugualmente e deve essere pagata subito.

R) ALCOOL E LIQUORI (non esistono usi)

S) BIRRA (non esistono usi)

T) ACQUE MINERALI, GASSOSE E GHIACCIO (non esistono usi)

CAP. 7 - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO

(non esistono usi)

CAP. 8 - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

(non esistono usi)

CAP. 9 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

(non esistono usi)

CAP. 10 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO

(non esistono usi)

CAP. 11- PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

A) LEGNAME COMUNE

1. - **Categorie del prodotto.** - Il legname viene commercializzato stagionato e non stagionato.

Si distingue in:

AI) legname da costruzione;

A2) legname da falegnameria (non esotico);

A3) segati semirefilati di produzione nazionale ricavati da tronchi di essenze tropicali;

A4) tronchi interi di essenze tropicali.

2. - **Modi di contrattazione.** - La compravendita del legname stagionato si stipula per iscritto allorché si tratti di grosse partite. Per l'acquisto invece di partite più piccole da magazzino il contratto è verbale.

3. - **Quantitativo contrattuale « Vagone» o «Autotreno».** - Allorché il contratto è fatto «per vagone», senza altra specificazione, si intende vagone ferroviario con carico non superiore alle 25 e non inferiore alle 15 tonnellate a scelta del venditore.

Quando il contratto è fatto per più vagoni, senza altra specificazione, il quantitativo complessivo è calcolato in base a 20 tonnellate per vagone. Quando si tratta di legname lungo, per il quale siano indispensabili i carri a quattro assi (bilico o doppione), per «vagone» si intende un quantitativo da 20 a 30 tonnellate, a scelta del venditore.

In ogni modo ogni singolo carico non deve essere inferiore al peso minimo tassabile per spedizioni a vagone completo in base alle vigenti tariffe ferroviarie; in caso contrario, la differenza di nolo va a carico del venditore. Quando il contratto è fatto per consegne a mezzo «autotreno», il quantitativo da consegnare non deve essere inferiore alle 25 e non superiore alle 30 tonnellate.

4. - **Tolleranza di quantità.** - Quando il legname è contrattato per un certo quantitativo con consegne a vagoni o autotreni, è uso accordare una tolleranza del 10% in più od in meno del quantitativo fissato o ordinato. Per le ordinazioni su distinta non è ammessa tolleranza di quantità.

5. - **Clausola «circa».** - Quando l'indicazione del quantitativo è accompagnata, nel contratto, dalla parola «circa», s'intende che il venditore possa consegnare il 10% in più o in meno della quantità indicata.

6. - **Provenienza.** - Per provenienza del legname s'intende il luogo di origine dei tronchi.

7. - **Qualità** - Legname sano mercantile. - Sano e mercantile s'intende il legname che non ha sofferto né allo stato di tronchi, né in tavole, che non è nero di muffa, né cotto, né marcio.

8. - **Legname «in partita».** - Qualora il legname sia stato contrattato «in partita», il venditore ha l'obbligo di consegnare la partita di tavole, intera, senza asportare o vendere la parte migliore delle tavole.

9. - **Clausola «merce collaudata».** - *Le clausole «merce collaudata» e «merce da collaudarsi» significano rispettivamente che la merce è stata accettata o è da accettarsi dal compratore, per quanto riguarda la qualità e la lavorazione, a mezzo di bollatura o marcatura di ciascun pezzo. Il collaudo deve avvenire presso il venditore nel termine stabilito per la consegna.*

10. - **Misurazione.** - La quantità è indicata a metro cubo. La misurazione del legname viene praticata dal venditore e dal compratore. Qualora si desideri l'intervento di un perito misuratore, la spesa relativa va a carico della parte che l'ha domandato. La misurazione può avvenire a spigolo vivo o a metà smusso. Avviene a metà smusso fino allo spessore di 25 mm. per legname proveniente da latifoglie e fino allo spessore di 35 mm. per le resinose; avviene a spigolo vivo per il legname di spessore inferiore. La misurazione si fa sempre dalla parte dello smusso, alla metà della tavola e con la parte più larga della tavola in basso. Nel legname dolce la tolleranza nello spessore è di 2 millimetri.

11. - **Prezzi.** - I prezzi sono normalmente stabiliti:

- a metà cubo per le tavole gregge, il legname rotondo, il legname segato, il legname compensato e i pannelli di legno;
- a metro quadrato per il legname lavorato (pavimenti, perline);
- a peso per il cortame e per gli scarti.

12. - **Clausola «Consegna pronta».** - Per consegna pronta» o «spedizione pronta» si intende che la merce deve essere consegnata o spedita, in una o più volte, entro il termine di 15 giorni dal perfezionamento del contratto.

13. - **Consegna, ricevimento e verifica della merce.** - Qualora il compratore non abbia presenziato alla misurazione del legname alla partenza e la controlli al ricevimento, deve notificare le eventuali differenze entro l'ottavo giorno successivo a quello del ricevimento tenendo la merce a disposizione per ulteriore verifica.

14. - **Consegna in caso di spedizione e rischi del trasporto.** - In caso di spedizioni per mezzo di carri ferroviari o di altri mezzi di trasporto la consegna è fatta sul mezzo di trasporto partenza a cura e spese del venditore e la merce viaggia a rischio e pericolo del compratore.

15. - **Svincolo e scarico.** - Il compratore è tenuto a provvedere allo svincolo ed allo scarico della merce, versando al vettore l'importo a ciò necessario, sotto pena di rispondere delle spese di sosta e dei danni.

Lo svincolo e lo scarico della merce non pregiudicano i diritti di reclamo del compratore. Soltanto nel caso che risulti evidente prima dello svincolo e dello scarico, sia dalla fattura, sia da altri elementi, che fu spedita merce sostanzialmente diversa da quella contrattata, il compratore non è tenuto allo svincolo, ma deve darne telegrafico avviso al venditore.

Egli non può sottrarsi al detto obbligo, neanche nel caso di ritardi o di eccezioni sulla merce. Qualora vi mancasse, il pagamento delle soste e di tutti gli altri danni, anche indiretti, sono a suo carico. Se, per contratto, le spese di trasporto, confinali, imposte varie sono a carico del venditore, il compratore deve svincolare la merce, deducendo il relativo importo dalla fattura e spedendo al venditore, entro 10 giorni dallo svincolo, tutti i documenti di trasporto e di svincolo; in difetto risponde di tutti i danni.

16. - **Reclami.** - Tutti i reclami relativi alla merce di qualsiasi specie (numero dei pezzi, qualità, dimensioni ecc.) devono essere denunciati al venditore, od al suo legale rappresentante, con lettera raccomandata entro 8 giorni dallo svincolo se la merce è stata spedita per ferrovia, o dall'arrivo se è stata trasportata con altro mezzo.

In difetto la merce si intende accettata.

Il reclamo deve essere motivato.

Il compratore che ha sporto reclamo deve tenere a disposizione tutta la merce ricevuta senza farne alcun uso e la deve custodire da buon commerciante a spese e rischio della parte che risulterà essere in torto. Qualora il compratore non ottemperi agli obblighi suddetti, il reclamo è inefficace ed egli ha quindi tutti i doveri derivanti dal contratto. Il venditore che ha ricevuto un reclamo entro otto giorni dalla data del reclamo stesso, è tenuto a precisare il proprio punto di vista in merito. Se nel termine predetto il venditore non ha risposto, le spese di giacenza successive restano a suo carico.

17. - **Pagamento.** - Il pagamento deve essere fatto alla consegna della merce.

A. 1 - LEGNAME DA COSTRUZIONE

18. - **Specificazione.** - I legnami da costruzione si dividono in tondoni, squadrati e segati. Ai segati appartengono le scurette, le tavole o assi, i tavoloni, i mezzoni, i morali o correntame e le travi segate. Appartengono agli squadrati le travi, le traverse e le traversine e i bordonali.

Le piante sezionate assumono classificazioni varie e precisamente: tondoni, cimali, puntelli, antenne, cortame.

Sono tondoni le parti delle piante di alto fusto che abbiano, per il resinoso, una lunghezza da 4 a 6 metri; per le altre essenze da metri 2 in avanti: il diametro minimo deve essere di centimetri 20.

Sono puntelli le parti estreme della pianta resinosa che si taglia abitualmente in misura da 2, 5 a 5 metri con punta del diametro da 6 a 10 centimetri.

Sono cimali le parti estreme della pianta resinosa che si taglia abitualmente in misura da 3 a 5 metri con punta del diametro di 10 centimetri.

Sono antenne le intere piante sottili con lunghezza da 8 a 15 metri, diametro a metà 14-18 centimetri; punta minima centimetri 6.

È cortame tutto quel legname che per necessità o per guasto nel trasporto si è dovuto tagliare in lunghezze inferiori a quelle segnate nelle voci precedenti.

A. 2 - LEGNAME DA FALEGNAMERIA

19. - **Delle qualità.** - Le tavole per costruzione per lo più costituite di legname di essenza resinosa, quali abete e larici, si distinguono come segue:

I qualità netta (o I netto). Le tavole di questa qualità sono di fibra gentile, perfettamente sane e senza nodi, esenti da canastro, da spaccature, da svenature (spaccature sul filo) o da rosato.

I qualità. Le tavole di questa qualità sono quelle di fibra gentile, perfettamente sane con pochi o piccoli nodi sani e legati, esenti da chiavi (nodi trasversali o a baffo), da canastro, da spaccature, da svenature (spaccature sul filo) o da rosato.

II qualità. Le tavole di questa qualità sono di fibra buona, sane, con tolleranza di nodi non viziosi e chiavi in numero non eccessivo.

II qualità andante. Le tavole di questa qualità sono di fibra buona, sane, con tolleranza di nodi non viziosi, chiavi in numero non eccessivo, leggere svenature.

III qualità. Appartengono a questa qualità le tavole di fibra meno buona, sana, con tolleranza di nodi non viziosi e qualche nodo chiave;

IV qualità. Appartengono a questa qualità le tavole con fibra scadente, con parecchi nodi viziosi e numerose chiavi, screpolature e rosato sano.

Il legname di qualità più scadente viene usato solamente per imballaggi.

20. - **Tombante.** - Per tombare o 0,3 si intende una partita di legname che comprende: un 5% di I qualità, un 20% di II qualità, un 25% circa di II qualità andante, un 50% circa di III qualità.

21. - **Esclusione della responsabilità in ordine all'impiego.** - Il legname di abete e di larice è sempre trattato in base alla sopraelencata classificazione, e il venditore è obbligato unicamente a fornire merce che abbia le caratteristiche della relativa classifica, ma senza responsabilità e garanzia alcuna per quanto riguarda l'uso e la lavorazione alla quale il compratore destina la merce.

22. - **Dimensioni del legname segato:**

a) TAVOLAME. - A seconda della provenienza il tavolame viene segato «parallelo» o «conico» refilato o in «bouls».

Nel primo caso la larghezza deve essere costante per tutta la lunghezza delle tavole, mentre nel secondo caso è ammessa una rastremazione normale di un centimetro, che potrà arrivare per una limitata percentuale fino ad un massimo di cm 1 e mezzo, per ogni metro lineare di lunghezza.

Nella vendita è da precisare se si tratta di tavolame conico oppure parallelo, oppure in bouls. In mancanza di una espressa pattuizione, si intende contrattato legname conico o parallelo a seconda che il tavolame della provenienza venduta sia, di solito, conico o parallelo. Il tavolame deve fornirsi di spessore uniforme, refilato a quattro fili, ammettendosi solamente piccoli smussi per limitata parte del quantitativo.

Il tavolame si distingue in «sottomisure» che hanno la larghezza da cm 8 a cm 15 con media larghezza da 11 a 12 cm e tavolame «in larghezze assortite» dai cm 16 in avanti, con larghezza media di almeno cm 20 per gli spessori superiori a 20 mm.

La lunghezza normale del tavolame è di m 4 non computandosi l'eventuale eccedenza fino a cm 10. Per le tavole non intestate la lunghezza di m 4 deve essere quella utile.

Gli spessori normali del tavolame nazionale segato sono i seguenti: mm 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60. Gli spessori del tavolame di Austria, Croazia, Bosnia e Romania, sono di mm 12, 14, 18, 24, 28, 34, 38, 44, 48, 58. Sono ammesse, senza diritto di abbuono, tolleranze di spessore in meno di mm 2 per gli spessori che vanno dai 20 mm in avanti.

b) LISTELLI. - Le misure commercialmente in uso sono: centimetri 20X40; 25X40; 20X50; 25X50; 30X40; 30X50.

c) MORALI, TRAVETTI, TRAVOTTI, TRAVETTONI. - Sezioni cm 4X4; 4X5; 5X5; 6X6; 6X8; 7X7; 8X8; 8X10; 8X12; 10X10; 10X12; 10X 14; 12X 16; lunghezza da m 2 a 6 con progressione di 50 in 50 centimetri.

Nelle sezioni sino all'8X8 compresa è tollerata una deficienza di mm 2 per lato; nelle sezioni superiori è tollerata una deficienza di mm 5 per lato.

d) SMEZZOLE. - Sezioni cm 8X 1 6; 8X18; 8X20; 10X20; lunghezza da m 4 in avanti con progressione di 50 in 50 cm.

E' tollerata la deficienza di sezione di mm. 5 per lato.

23. - **Dimensioni legname squadrato.** - Le travi squadrate ad ascia (cosiddette «uso Trieste») presentano di solito le seguenti sezioni cm 9X9; 9X11; 11X11; 11X13; 13X13; 13X16; 13X19; 16X19; 19X21; 21X24; 24X27; 27X29.

Tali sezioni si riscontrano alla base e devono mantenere una certa uniformità dalla base fino a circa un terzo della lunghezza.

La lunghezza delle travi squadrate va da m 3 in avanti con progressione di metro in metro.

24. - Misurazione. - La larghezza delle tavole coniche è misurata a m 1,65 dal suolo dopo averle disposte con la parte larga in basso.

25. - Tolleranza smussature. - Il tavolame rifilato è esente da smusso; sono tollerati tuttavia leggeri smussi sempreché non si presentino su tutta la lunghezza della tavola. Gli smussi eccessivi o esistenti su tutta la lunghezza della tavola sono dedotti nella misurazione.

Nelle travi, nei travetti, nelle smezzole e nei listelli è uso di tollerare uno smusso fino al massimo di un quinto del lato maggiore, quando si compera con la clausola «quattro fili».

Quando è richiesto lo spigolo vivo su tutti i quattro fili con la formula «a quattro spigoli vivi», non è tollerato nessun smusso.

A. 3 - SEGATI SEMIREFILATI DI PRODUZIONE NAZIONALE RICA- VATI DA TRONCHI DI ESSENZE TROPICALI

26. - Nel commercio di tavolame ricavato dai tronchi di essenze tropicali si usano contrattare i segati refilati e semirefilati.

I semirefilati si ottengono dalla settura di tronchi precedentemente spaccati per metà in senso longitudinale. Nei tronchi di minori dimensioni i semirefilati si ottengono anche da successive lavorazioni su tavole non refilate o mediante taglio mediano di esse nel senso della larghezza oppure mediante la refilatura a spigoli vivi di un bordo di esse: in quest'ultimo caso vi è presenza di alburno su entrambi i bordi della tavola.

27. - Qualità. - Nel commercio di segati semirefilati si usa distinguere le tavole in prima e seconda qualità.

Sono da considerarsi di prima qualità le tavole che consentono il ricavo di pezzi netti di misura non inferiore a cm 10X150 oppure 7,5X200: detto ricavo deve essere non inferiore al 70% della superficie di ogni tavola, a meno che vengano richieste dal compratore tavole di spessore speciale, nel qual caso l'utilizzo si riduce al 60%.

Sono da considerarsi di seconda qualità le tavole che consentono il ricavo di pezzi netti di misura non inferiore a cm 10X100 oppure 6X125: detto ricavo deve essere non inferiore al 60% della superficie di ogni tavola, a meno che vengano richieste dal compratore tavole di spessore speciale, nel qual caso l'utilizzo si riduce al 55%. Nel determinare la misura del pezzo netto, la superficie di cui bisogna tenere conto è quella della faccia più stretta.

I pezzi netti inoltre devono avere le seguenti caratteristiche: 1) prismatura; 2) fibra ragionevolmente dritta nel corpo del pezzo, fatta eccezione per le ondulazioni o sovrapposizioni della fibra che comunque non alterino la resistenza meccanica del pezzo; 3) assenza di alburno.

Nelle contrattazioni dei semirefilati si usa ordinare partite di prima e seconda qualità; in tal caso la percentuale di prima non deve essere inferiore al 40%o dell'intera partita.

28. - Difetti tollerati. - Nei pezzi netti ricavati da tavole di prima e seconda qualità di cui all'articolo che precede sono tollerati i seguenti difetti:

- 1) superficiali fenditure di stagionatura;
- 2) superficiali chiavi e nodi sani;
- 3) venature colorate;
- 4) ogni difetto o macchia o discolorazione che può scomparire con piallatura.

Sul restante 30 o 35% della superficie di ogni tavola di cui all'articolo precedente sono tollerati i seguenti difetti:

- 1) spaccature dirette di testata con lunghezza massima pari alla larghezza della tavola;
- 2) fenditure di stagionatura alle testate; 3
- 3) presenza di buchi sparsi di tarli sia sull'alburno che sul durame;
- 4) buchi isolati di vermi sull'alburno;
- 5) altri difetti dell'alburno come presenza di marcio o cotto, purché il difetto interessi solo 1/3 (in lunghezza) della tavola;
- 6) presenza di tracce di fenditure e altri difetti di cuore sul bordo refilato della tavola;
- 7) presenza su un solo bordo della tavola di troncature trasversali delle fibre (cosiddetti colpi di vento) ma limitati ad una profondità massima del 10% rispetto alla larghezza della tavola; la determinazione di detta profondità deve essere fatta a vista su tavola non piallata.

29. - **Alburno.** - La presenza dell'alburno non costituisce di per sé difetto purché, considerando la faccia minore delle tavole, la fascia di alburno non abbia comunque larghezza media superiore a un terzo della larghezza di ciascuna tavola.

30. - **Dimensioni dei refilati.** - Nella contrattazione di refilati vengono richiesti tavolami della lunghezza di m 2,25 o 4,50: è ammessa però una tolleranza di refilati di lunghezza diversa nella misura fino al 15% della partita purché ogni tavola non sia inferiore a m 2 di lunghezza.

Non sono ammesse tavole di larghezza inferiore a cm 15. La larghezza minima è quella misurata alla metà della tavola e con la parte più larga delle tavole in basso. Tale misura minima può non sussistere per tutta la larghezza della tavola: è ammessa infatti una larghezza inferiore e comunque non mai di meno di cm 12 purché tale minore larghezza non riguardi più di un quarto della lunghezza della tavola.

31. - **Spessori.** - Gli spessori normalmente contrattati sono quelli che vanno da mm 40 a 80 incluso, con progressione di mm 5 in 5.

Nella partita è ammessa una tolleranza sullo spessore delle singole tavole di 2 mm in più o in meno. Nel caso di commercio di refilati stagionati è ammessa una ulteriore tolleranza per il calo derivante dalla stagionatura.

Su un massimo del 5% dei pezzi è tollerata la presenza di zone di spessore anormale purché questo non superi la superficie di un terzo di ogni singolo pezzo e non abbia una profondità superiore a mm 2 in più o in meno sullo spessore nominale.

In caso di deficienze maggiori o per profondità o per superficie si procede al declassamento allo spessore inferiore nei limiti della percentuale indicata.

E' pure tollerata una deviazione di taglio alle due estremità delle tavole per una lunghezza non superiore a cm 10 per testata e per una profondità massima di mm 4 in più o in meno sullo spessore nominale. E' infine tollerata su un massimo del 2% dei pezzi una difformità di spessore ai due margini della tavola non superiore a mm 3 in più o in meno sullo spessore nominale.

32. - **Intestatura.** - Tutte le tavole devono essere intestate in modo da consentirne l'utilizzo nella misura ordinata.

33. - **Misurazione.** - Nella misurazione di ciascuna tavola la lunghezza va arrotondata al mezzo decimetro pieno inferiore (es. una tavola lunga m 2,28 si considera lunga 2,25 e una tavola lunga m 2,42 si considera lunga m 2,40).

La larghezza invece si calcola dividendo per due la somma della larghezza delle due facce e arrotondando il risultato al centimetro pieno inferiore se la frazione in millimetri è pari o inferiore a 4 e arrotondando al cm pieno superiore se la frazione è superiore a 4 millimetri (es. la misura da cm 24,1 a cm 24,4 va arrotondata a cm 24, mentre quella da cm 24,5 a cm 24,9 va arrotondata a cm 25).

Il rilievo della larghezza deve avvenire a metà della lunghezza della tavola tranne che per le tavole particolarmente malformate sul bordo non refilato per le quali si opera una media delle misure rilevate ad un terzo e a due terzi della lunghezza delle tavole medesime.

A. 4 - TRONCHI INTERI DI ESSENZE TROPICALI

34. - **Criteri di misurazione.** - La lunghezza del tronco viene rilevata di cm 10 in 10 con arrotondamento ai 10 cm inferiori quando non vengano raggiunti i 10 cm pieni. Nel caso in cui le testate di un tronco risultino tagliate trasversalmente, la misura della lunghezza viene calcolata tra i punti più vicini.

La circonferenza del tronco viene misurata a metà lunghezza e dopo aver asportato la corteccia nel punto di misurazione.

35. - **Utilizzo e responsabilità per i vizi.** - Il tronco viene venduto in quanto tale, indipendentemente dall'utilizzo cui è destinato. Esso inoltre è venduto per come appare nella sua esteriorità essendo il venditore esonerato da ogni responsabilità per i vizi o difetti occulti del tronco medesimo. Lo stesso esonero da responsabilità sussiste nel caso di vendita del tronco compresa la segazione: in questo caso il venditore si limita solo ad effettuare la segazione del tronco senza rispondere del risultato delle tavole.

B) COMPENSATI (non esistono usi)

C) MOBILI E INFISSI (non esistono usi)

D) CARRI DA STRADA (non esistono usi)

D) LAVORI IN SUGHERO (non esistono usi)

CAP. 12 - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLA CARTA POLIGRAFICHE E CINEMATOGRAFICHE

(non esistono usi)

CAP. 13 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

(non esistono usi)

CAP. 14 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

(non esistono usi)

CAP. 15 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI

A) PERLE, GEMME, PIETRE PREZIOSE (non esistono usi)

B) MARMO, PIETRE ED ALABASTRO (non esistono usi)

C) CALCE, CEMENTO E GESSO (non esistono usi)

D) MATERIALI DA COSTRUZIONE

D. i - USI COMUNI

1. - **Imballaggio.** - Il venditore è tenuto a provvedere, quando necessario, all'imballaggio a regola d'arte dei laterizi e degli altri materiali fragili allo scopo di evitare rotture durante il trasporto.

2. - **Tolleranza nelle dimensioni e nei pesi unitari.** – E' consentita una tolleranza di approssimazione in più o in meno fra le dimensioni o i pesi effettivi dei singoli elementi rispetto a quelli pattuiti purché non sia pregiudicato il conveniente impiego della merce e siano nei limiti delle norme U.N.I.

3. - **Luogo della consegna.** - Si intende che i materiali da costruzione devono essere consegnati franco sul veicolo allo stabilimento o al magazzino del venditore.

La clausola «franco fornace» comporta la consegna franco sul veicolo alla fornace.

La clausola «franco cantiere» e «a piè d'opera» obbligano il venditore alla consegna della merce franco sul veicolo nel cantiere di destinazione.

D. 2 - LATERIZI

4. - **Definizione.** - Con il termine «laterizi» si designano materiali da costruzione fabbricati a mano od a macchina, con impiego di argille varie per qualità, a seconda del tipo di laterizi, e cotti a temperature da 800 a 1000 gradi.

5. - **Mattone.** - Con l'espressione «mattone comune» od anche semplicemente «mattone» o «mattone U.N.I.» si designa il mattone pieno fabbricato con l'impiego di argille comuni e di dimensioni di cm. 25X12X5,5 e sufficientemente cotto.

Con l'espressione mattone «doppio U.N.I.» si designa il mattone avente le stesse caratteristiche del mattone «U.N.I.» ma con fori di alleggerimento e avente le dimensioni di cm. 25X12X12.

6. - **Laterizi da rivestimento.** - Per laterizi da rivestimento si intendono listelli, lastre piene o forate e relativi pezzi angolari di sottile spessore, con una faccia nervata per l'agganciamento del pezzo all'intonaco, e l'altra faccia liscia o rugosa o sabbiata variamente sagomata.

I materiali da rivestimento vengono consegnati nel colore convenuto ed è consentita una tolleranza di approssimazione sia nella misura che nella tonalità del colore.

7. - **Laterizi forati.** - Sono laterizi a interspazi vuoti, fabbricati meccanicamente, con impiego di argilla più plastica rispetto a quella usata per i mattoni comuni.

8. - **Commisurazione del prezzo.** - Il prezzo è commisurato:

- a) al numero per i mattoni pieni e forati, i rivestimenti, le tegole curve (coppi), le tegole piane (marsigliesi), i fondelli, i quadrucci per pavimento;

- b) al metro quadrato per i tavelloni forati, le tavelle, tavelline forate divisibili;
- c) al metro quadrato oppure a cm. di altezza con riferimento al metro quadrato per gli elementi per solaio;
- d) al metro lineare per i frontali da gronda e cunicoli per condutture.

Quando il prezzo è commisurato al metro quadrato di struttura il prezzo globale si calcola sul numero dei metri quadrati di struttura ricavabili dai materiali consegnati.

9. - **Dimensioni tipiche di alcuni laterizi.** - Quando nel contratto non vengono precisate le dimensioni dei seguenti laterizi si intende che essi debbano avere le sotto indicate dimensioni:

- Mattoni forati a quattro fori: cm. 24X12X8;
- Scatole: cm. 25X25X8;
- Foratoni (pesanti o leggeri): cm. 25X25X12;
- Tegole tipo marsigliese: 15 pezzi per metro quadrato;
- Tegole curve o coppi: 38 pezzi per metro quadrato.

10. - **Tolleranza nella quantità.** - Per evitare carichi non completi, è tollerato, nelle partite di una certa entità, che il venditore spedisca quantitativi leggermente superiori o inferiori a quelli contrattati.

D. 3 - MATERIALI DI GRES, CEMENTO, CEMENTO-AMIANTO, MOSAICO

11. - **Materiali di gres.** Le tubazioni di gres si distinguono in due categorie:

- a) prima qualità;
- b) qualità commerciale.

La prima qualità è costituita da materiali di cottura regolare senza fessure né deformazioni.

La qualità commerciale è costituita da materiali con imperfezioni o difetti per fabbricazione o cottura, che non ne pregiudichino l'uso cui sono destinati.

Quando nel contratto non è specificata la qualità si intende trattarsi di materiale di prima qualità.

Le mattonelle di gres ceramico per pavimenti e rivestimenti vengono classificate in tre ben distinte scelte o qualità.

- 1) Nella prima scelta trovano posto le mattonelle di forma regolare e di uniformità di tinta salvo la tolleranza d'uso dovuta agli effetti della elevata temperatura di cottura.
- 2) Nella seconda scelta o commerciale trovano posto le mattonelle, con piccole irregolarità di forma e di piano, senza uniformità di tinta.
- 3) Nella terza scelta trovano posto le mattonelle con sbeccature ai bordi o con maggiori irregolarità di forma, di piano e di colore di quelle di seconda scelta.

12. - **Materiale per mosaico.** - Con tale denominazione si indicano pietrini composti di materiali feldspatici delle dimensioni da cm. 2X2 a 5X5 ed anche di formati più larghi, usati per pavimentazioni o per rivestimenti a mosaico.

13. - **Commisurazione del prezzo.** - Il prezzo si commisura al metro lineare per i tubi, canne fumarie, canali per gronda, sia in cemento che in cemento-amianto o in resine sintetiche; a metro quadrato od anche a numero per le mattonelle per pavimentazione o per rivestimenti, per fogli ondulati o piani per coperture o rivestimenti.

Il prezzo delle curve, dei gomiti, dei giunti semplici o a squadra, delle biforcazioni, dei sifoni ecc., e di tutti gli altri pezzi speciali si commisura a numero.

D. 4 - MARMI E PIETRE NATURALI

14. - **Contrattazione.** - La contrattazione dei marmi e delle pietre naturali viene fatta di regola su denominazione e campione.

Il campione è soltanto indicativo della qualità, e non impegna quindi per l'identità delle venature e delle macchie.

15. - **Commisurazione del prezzo.** - Il prezzo è commisurato al metro cubo per i blocchi, al metro quadrato per le lastre segate e al metro lineare quando la lunghezza dei pezzi è predominante sulle altre due dimensioni.

Quando non è specificato che la misurazione va fatta sull'insieme del materiale già posto in opera, si intende che essa va fatta sul minimo rettangolo o parallelepipedo circoscritto.

Il prezzo dei gradini per la scala è commisurato al metro lineare o al metro quadrato, facendo però sempre riferimento alle dimensioni reali del materiale prima che sia posto in opera.

16. - **Qualità.** - Quando un tipo di marmo o di pietra è venduto in diverse scelte, si intende contrattato materiale della qualità che risulta eventualmente dal campione; se la merce non è stata contrattata in base a campione si intende contrattata merce di qualità commercialmente corrente.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, il marmo statuario si intende esente da macchie e incrinature.

7. - **Difetti naturali dei marmi colorati.** - *Nei lavori in marmi colorati è, per uso generale, sempre ammessa la stuccatura o la grappatura dei pezzi attaccati, secondo i difetti derivanti dalla struttura naturale di ogni marmo colorato.*

18. - **Assistenza alla posa in opera.** - Quando è stipulata la clausola «assistenza alla posa in opera» si intende che il venditore è tenuto a prestare la propria assistenza tecnica, non ad effettuare materialmente la posa in opera.

D. 5 -SABBIA E GHIAIA

19. - **Distinzioni.** - La sabbia si distingue in:

- a) sabbia di cava all'asciutto;
- b) sabbia di fiume.

I materiali estratti dal fondo dei fiumi, a seconda della loro composizione e della loro grossezza si distinguono in sabbia, ghiaia e ghiaietto per cemento armato.

Per ghiaietto si intende quel materiale che è passato al vaglio con fori da mm. 20 a 30.

Per ghiaia si intende il materiale di grossezza da 30 a 50 mm.

Con la denominazione di «misto» si indica un misto di sabbia, ghiaia e ghiaietto, così come viene estratto o miscelato per renderlo idoneo alla confezione di conglomerati cementizi.

20. - **Misurazione.** - La sabbia, il ghiaietto e la ghiaia sono venduti al metro cubo.

21. - **Consegna.** - La merce è consegnata e misurata in piarda od in cava, e caricata sul veicolo a cura e spese del venditore.

D. 6 - CALCE E CEMENTO.

22. - **Qualità.** - La voce cemento, senz'altra specificazione, sta ad indicare cemento a lenta presa, con resistenza di 325 kg. per cm. quadrato.

23. - **Confezione.** - La calce è venduta tanto in zolle (calce dolce) come macinata in sacchi (calci idrauliche e calce idrata).

La calce in zolle non deve contenere scarto oltre il 5%.

Le calci idrauliche, gli agglomerati cementizi ed i cementi sono forniti con imballaggi originali in sacchi di carta del peso di kg. 50 peso lordo per netto.

D. 7 - VETRI.

24. - **Oggetto del contratto.** - Formano oggetto di contratto:

- 1) Le lastre lucide, stirate o soffiate;
- 2) Le lastre di cristallo o di mezzo cristallo;
- 3) Le lastre di tipo cattedrale, martellate, granite, stampate;
- 4) Le lastre rigate e retinate.
- 5) Le lastre di vetrocamera (doppio vetro con interposta camera d'aria).

Le lastre lucide si distinguono in semplici, se lo spessore è da mm. 1,6 a 1,8; uso Belgio se lo spessore è da 2 a 2,3 mm.; semi doppie, se lo spessore è da 2,7 a 3,2 mm.; doppie, se lo spessore è da mm. 3,5 a mm. 3,9.

Agli effetti dei prezzi di listino le lastre lucide si dividono per categorie anche secondo le dimensioni del loro semiperimetro.

I cristalli ed i mezzi cristalli invece, sono classificati secondo la loro superficie, la qualità e lo spessore.

25. - **Misurazione.** - La misurazione è fatta in opera, sul minimo rettangolo circoscritto, con dimensioni a cm. interi e multipli di tre.

26. - **Consegna.** - Quando la merce è data in opera, s'intendono compresi il trasporto sul posto e la posa del vetro. Quando si tratta di serramenti di ferro e di lucernari è applicato uno strato di mastice anche sotto la lastra. La consegna si intende fatta a posa ultimata.

E) PORCELLANE E MAIOLICHE (non esistono usi)

F) LAVORI DI VETRO E CRISTALLO (non esistono usi)

CAP. 16 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

(non esistono usi)

CAP. 17 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA

(non esistono usi)

CAP. 18 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE VARIE

(non esistono usi)

TITOLO VI

CREDITO, ASSICURAZIONE, BORSE VALORI

CAP. 1 - USI BANCARI

1. - Operazioni di credito documentario.

Gli Istituti ed Aziende di credito, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 Cod. civ., alle «Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentario accertati dalla Camera di commercio internazionale.

2. - Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (art. 1528 C.C.C).

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art. 1527 del Codice civile.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di Istituto od Azienda di credito, i documenti devono essere presentati all'Istituto od Azienda di credito incaricato, durante l'orario di apertura degli sportelli.

3. - Interesse di conto corrente.

Quando la misura degli interessi non è stata pattuita, gli Istituti ed aziende di credito conteggiano gli interessi stessi in conformità alle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari, nonché agli accordi interbancari.

Gli interessi nella misura determinata come sopra decorrono anche sui saldi dei conti debitori della clientela chiusi per qualsiasi motivo, e sono regolati trimestralmente producendo a loro volta interessi.

4. - Liquidazione interessi nei mutui ipotecari e nelle operazioni bancarie in genere.

Nel calcolo degli interessi di frazione d'anno sui mutui ipotecari e nel calcolo degli interessi a carico della clientela nelle operazioni bancarie in genere, gli Istituti ed Aziende di credito computano i giorni secondo l'anno civile e dividono il numero così ottenuto per il divisore fisso dell'anno commerciale.

Nel caso di effetti scontati non pagati a scadenza, questi sono addebitati al cliente con gli interessi di mora, conteggiati nella misura stabilita dalle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari, nonché dagli accordi interbancari.

5. - Interessi di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti (art. 1283 Cod. Civ.).

Nel caso di mancato pagamento di rate di rimborso di mutui e finanziamenti, estinguibili secondo piani di ammortamento, gli Istituti e le aziende di credito percepiscono gli interessi di mora sull'intero importo delle rate scadute e non pagate.

6. - **Chiusura del conto corrente e interesse composto.**

Nelle operazioni bancarie l'interesse degli interessi (interesse composto) è calcolato portando in conto:

- a) per i conti e depositi non vincolati, l'interesse semplice maturato annualmente;*
- b) per i conti e depositi vincolati, l'interesse semplice maturato alle relative scadenze o annualmente;*
- c) per i conti correnti, anche saltuariamente debitori, l'interesse semplice maturato alla fine di ogni trimestre, cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre.*

L'interesse così portato in conto, produce a sua volta l'interesse nella stessa misura.

7. - **Rinnovazione di precedente operazione cambiaria.**

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria gli Istituti ed Aziende di credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

8. - **Fondi (o somme) a disposizione - Significato bancario.**

Le espressioni «fondi a disposizione» o «somme a disposizione» stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti od Aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

9. - **Accredito in conto «salvo buon fine».**

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che l'Istituto o Azienda di credito ne abbia effettuato l'incasso. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

E' tuttavia in facoltà dell'Istituto od Azienda di credito di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso, all'Istituto od Azienda di credito spettano tutti i diritti ed azioni compresi quelli di cui all'articolo 1829 del Cod. civ.

La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.

10. - **Obblighi degli Istituti ed Aziende di credito nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione.**

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione si intendono assunti a semplice custodia dagli Istituti ed Aziende di credito i titoli non quotati nelle Borse italiane e che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo dell'Istituto od Azienda di credito di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli. L'istituto od Azienda di credito esegue tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.

11. - **Depositi di titoli a custodia ed amministrazione presso Istituto od Azienda di credito. Compenso.**

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione gli Istituti ed Aziende di credito percepiscono un compenso nella misura minima stabilita dalle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari nonché gli accordi interbancari.

12. - **Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia.**

Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli Istituti ed Aziende di credito, anche ai fini dell'art. 1850 Cod. Civ, usano accordare per il reintegro della

garanzia un termine di cinque giorni oltre il quale l'Istituto od Azienda di credito ha il diritto di far vendere senz'altro avviso il pegno.

13. - Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato.

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all'art. 1855 Cod. Civ., il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

14. - Esecuzione di incarichi ricevuti dagli Istituti ed Aziende di Credito.

Gli incarichi che gli Istituti e le Aziende di credito operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana.

CAP. 2 – USI DELLE ASSICURAZIONI (non esistono usi)

CAP. 3 – USI DELLE BORSE VALORI (non esistono usi)

TITOLO VII

ALTRI USI

(non esistono)

APPENDICI**Appendice 1**

USI IN MATERIA DI COMPENSI DI MEDIAZIONE

Ortaggi

Patate	per ogni q.le	L. 200	per parte
uva da vino	L. 250	da parte del venditore	al q. le
	L. 100	da parte del compratore	al q. le

Immobili: compravendita, locazione e cessione

Compravendita di case e fondi rustici (con o senza scorte)	ogni 100 lire L. 1 per parte
permuta (commisurata sul prezzo del bene permutato di maggior valore)	ogni 100 lire L. 1 per parte
Locazioni di abitazioni, studi, uffici e negozi	1/2 mensilità a carico del proprietario; una mensilità intera a carico del conduttore
Affitti di aziende commerciali, industriali, artigianali (sul cumulo di tutte le annualità, considerato per intero il periodo fisso della affittanza, considerato invece per metà il periodo od i periodi successivi a quello fisso, nei quali può recedersi dal contratto)	ogni 100 lire L.1 per parte
Cessione di aziende commerciali, industriali o artigianali	ogni 100 lire L. 1 o L. 2 per parte (a seconda delle dimensioni); ogni 100 lire L. 2 per parte per le aziende di minore dimensione

Latticini

Burro	per ogni q.le L. 1.500-2.000 per parte
Formaggi duri	per ogni q. le L. 4.000-5. 000 per parte
Formaggi semiduri	per ogni q.le L. 2.500-3.000 per parte
Formaggi molli e magri	per ogni q.le L. 1.000-1.500 per parte
Siero in polvere	ogni 100 lire di valore L. 2 per parte
Siero e scotta	ogni 100 lire di valore L. 0,50-1 per parte
Latte in polvere per uso industriale o zootecnico	ogni 100 lire di valore L. 1 per parte

Piante d'alto fusto e legnami d'opera

Piante d'alto fusto	ogni 100 lire di valore L. 1 per parte
Legnami d'opera	ogni 100 lire L. 3 a carico dei solo venditore

Prodotti agricoli e mangimi

Cereali	ogni q. le L. 60- 1 00 per parte
Mangimi semplici	ogni q. le L. 100- 1 50 per parte
Semi da prato	ogni 100 lire di valore L. 1,20 per parte
Barbabietole	ogni 100 lire di valore L. 1,20 per parte
Fieni	ogni q. le L. 100-200 per parte
Paglia	ogni q. le L. 100-200 per parte

Salumi e grassi

Salumi, grassine e cascami in genere	da L. 0,50 a L. 1 per parte a seconda del quantitativo (L. 1 ogni 100 lire su quantitativi minori)
--------------------------------------	--

Bestiame bovino ed equino

Vitelli nei primi 8 giorni di vita sia alla stalla che al mercato	L. 3.000 a capo per parte
<i>Da macello:</i>	
Vitelli	L. 5.000 a capo per parte
Bovini ed Equini adulti	L. 10.000 per parte secondo il valore
Puledri	L. 5.000- 10.000 a capo per parte
<i>Da riproduzione</i>	ogni 100 lire di valore L. 1 per parte

Suini*Suini da riproduzione*

Verri	a capo L. 10.000 per parte
scrofe	a capo L. 5.000 per parte
Suini grassi da macello	a capo L. 700 - 800 per parte
Suini detti magroni	a capo L. 700 - 800 per parte
Lattonzoli	a capo L. 700 – 800 per parte
Carni suine fresche da lavorare: spalle, prosciutti, coppe, sugna, riccio, lardo, pancette, frattaglie in genere, grassetti per saponificazione	ogni 100 lire di valore L. 1 per parte

Appendice 2

DIZIONARIO DEI VOCABOLI E DELLE CLAUSOLE AVENTI SIGNIFICATO CONSUETUDINARIO

Si omette la compilazione del dizionario dei vocaboli e delle clausole contrattuali facendo presente che i vocaboli e clausole di carattere consuetudinario sono stati inseriti nei singoli capitoli ai quali si riferiscono con il relativo significato.

Si fa peraltro presente che alla fine del Volume vi è un indice analitico in cui sono riportati i vocaboli e le clausole consuetudinarie con l'indicazione della pagina nella quale essi trovano spiegazione.

N.B. – Le misure di superficie della provincia di Cremona sono riportate a pag. 5; non esistono invece pesi particolari.

Appendice 3

DEFINIZIONE DEI TERMINI COMMERCIALI ITALIANI SECONDO LA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE

C.I.F. - C.A.F. - Cost, insurance, freight (inglese) - Costo, assicurazione, nolo - Coût, assurance, fret (francese).

Questa resa include il costo della merce, l'assicurazione e il nolo.

F.O.B. - Free on board (inglese) - Franco bordo - Franco bord (francese).

Questa resa include il costo della merce ed il suo trasporto sino a bordo della nave. Nolo, assicurazione, ecc. sono a carico del compratore.

F.O.R. - F.O.T. - Free on rail (inglese) - Franco Vagone partenza - Franco wagon (francese).

Questa resa si riferisce a merci vendute franche sul vagone, nella stazione di partenza.

Ex WORKS (inglese) - Franco fabbrica - A l'usine (francese).

La merce comperata con questa clausola viene resa «franca in fabbrica»; ogni ulteriore spesa è a carico del destinatario.

F.A. S. - Free Alongside Ship (inglese) - Resa sotto paranco - Franco le long du navire (francese).

La merce comperata così viene consegnata ai fianchi della nave. E' a carico del compratore l'imbarco, l'assicurazione, il nolo, ecc.

C. & F. - Cost and Freight (inglese) - Costo e nolo - Coût et Fret (francese).

Questa resa include il costo della merce e il nolo.

Ex SHIP... - Named port of destination (inglese) - Porto di destinazione convenuto - Port de destination convenu (francese).

Ex QUAI - FRANCO BANCHINA - Duty paid ... named port (inglese) - sdoganato... portoconvenuto - Dedouanné... port convenú (francese).

Appendice 4

NORME ED USI UNIFORMI RELATIVI AI CREDITI DOCUMENTARI

(Risoluzione della Camera di Commercio Internazionale)
(Revisione 1983 in vigore dal 1° ottobre 1984)

A - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1

I presenti articoli si applicano a qualsiasi credito documentario ivi comprese, nella misura in cui vi si possono applicare, le lettere di credito stand-by e sono vincolanti per tutte le parti interessate salvo che non sia stato espressamente convenuto in modo diverso.

Essi costituiranno parte integrante di ogni credito documentario che contenga una espressione secondo la quale tale credito è regolato dalle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, revisione 1983, pubblicazione n. 400 della C.C.I.

Articolo 2

Nei presenti articoli le espressioni «credito(i) documentario(i)» e «lettera(e) di credito standby» (d'ora in avanti indicate con il termine «credito(i)») comprendono qualsiasi pattuizione comunque denominata o descritta, in base alla quale una banca (banca emittente), operando su richiesta e istruzione di un cliente (ordinante)

i) è tenuta ad effettuare un pagamento ad un terzo (beneficiario) o a suo ordine, oppure a pagare, o ad accettare tratte emesse dal beneficiario, o

ii) autorizza altra banca ad effettuare tale pagamento, o a pagare, accettare o negoziare tali tratte, contro consegna dei documenti prescritti e a condizione che siano osservati i termini e le condizioni del credito.

Articolo 3

I crediti sono per loro natura operazioni distinte dal contratto di vendita o da altro(i) contratto(i) sui quali possono fondarsi; tali contratti non riguardano e non impegnano in alcun modo le banche, anche se un qualsiasi riferimento ad essi è incluso nel credito.

Articolo 4

Nelle operazioni di credito tutte le parti interessate devono operare su documenti e non su merci, servizi c/o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi.

Articolo 5

Le istruzioni per l'emissione di crediti ed i crediti stessi, le istruzioni per una qualunque modifica e le modifiche stesse devono essere complete e precise.

Al fine di evitare confusioni e malintesi, le banche scoraggeranno qualunque tentativo di inserire eccessivi dettagli nel credito o in qualsiasi modifica.

Articolo 6

Il beneficiario di un credito non può in alcun caso avvalersi dei rapporti contrattuali esistenti tra le banche o tra l'ordinante e la banca emittente.

B - FORMA E NOTIFICA DEI CREDITI

Articolo 7

- a) I crediti possono essere:
- i) revocabili oppure
 - ii) irrevocabili.
- b) Ogni credito deve pertanto indicare chiaramente se esso è revocabile o irrevocabile.
- c) In assenza di tale indicazione il credito sarà considerato revocabile.

Articolo 8

Un credito può essere avvisato al beneficiario tramite altra banca (banca avvisante) senza impegno per quest'ultima, ma detta banca adotterà una ragionevole cura nel controllare l'apparente autenticità del credito che avvisa.

Articolo 9

- a) Un credito revocabile può essere modificato o annullato dalla banca emittente in qualsiasi momento e senza previo avviso al beneficiario.
- b) La banca emittente, tuttavia, è tenuta a:
- i) rimborsare la filiale o la banca, presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento a vista, accettazione o negoziazione, dei pagamenti, le accettazioni o negoziazioni effettuati da detta filiale o banca, a fronte di documenti che nella forma appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente avviso della modifica o dell'annullamento;
 - ii) rimborsare la filiale o la banca, presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento differito, se detta filiale o banca ha ritirato documenti che nella forma appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito prima di aver ricevuto dalla banca emittente notizia della modifica o dell'annullamento.

Articolo 10

- a) Un credito irrevocabile costituisce un impegno inderogabile della banca emittente, a condizione che siano presentati i documenti prescritti e sia- no rispettati i termini e le condizioni del credito:
- i) se il credito prevede un pagamento a vista, a pagare o a far effettuare il pagamento;
 - ii) se il credito prevede un pagamento differito, a pagare o far effettuare il pagamento alla(e) scadenza(e) determinabile(i) in conformità alle prescrizioni del credito;
 - iii) se il credito prevede l'accettazione, ad accettare le tratte emesse dal beneficiario se il credito prescrive che le stesse siano emesse a carico della banca emittente, o a rispondere della loro accettazione e pagamento della banca emittente, o a rispondere della loro accettazione e pagamento alla scadenza se il credito prescrive che le stesse siano emesse a carico dell'ordinante o a carico di un qualsiasi altro trassato indicato nel credito;
 - iv) se il credito prevede la negoziazione, a pagare, senza rivalsa verso i traenti e/o i portatori di buona fede, la(e) tratta(e) emessa(e) a vista o a scadenza del beneficiario sull'ordinante o su un qualsiasi altro trassato in- dicato nel credito, diverso dalla banca emittente stessa, o a far sì che un'al- tra banca negozi e a pagare, come sopra indicato, se tale negoziazione non è stata effettuata.
- b) Quando la banca emittente autorizza o richiede ad un'altra banca di confermare un proprio credito irrevocabile e quest'ultima aggiunge la propria conferma, tale conferma costituisce un impegno inderogabile di detta banca (banca confermante) che si aggiunge a quello della banca emittente - sempre a condizione che siano presentati i documenti prescritti e che siano rispettati i termini e le condizioni del credito;
- v) se il credito prevede la negoziazione, a pagare, senza rivalsa verso i traenti e/o portatori di buona fede, la(e) tratta(e) emessa(e) a vista o a scadenza dal beneficiario sulla banca

emittente o sull'ordinante o su un qualsiasi altro trassato indicato nel credito diverso dalla banca confermante stessa.

- c) Se una banca viene autorizzata o richiesta dalla banca emittente di aggiungere la propria conferma ad un credito, ma non è disposta a farlo, deve darne comunicazione alla banca emittente senza ritardo. Salvo che la banca emittente non disponga diversamente nella propria autorizzazione o richiesta di conferma, la banca avvisante avviserà il credito al beneficiario senza aggiungere la propria conferma.
- d) Gli impegni di cui trattasi non possono essere né modificati né annullati senza l'accordo della banca emittente, dalla eventuale banca confermante e del beneficiario. L'accettazione parziale di modifiche contenute in uno stesso avviso di modifica non ha effetto senza l'accordo di tutte le parti sopra menzionate.

Articolo 11

- a) Tutti i crediti devono indicare chiaramente se sono utilizzabili per pagamento a vista, pagamento differito, accettazione o negoziazione.
- b) Tutti i crediti devono designare la banca (banca designata) che è autorizzata a pagare (banca pagante), ad accettare le tratta (banca accettante), a negoziare (banca negoziatrice), salvo che il credito non consenta la negoziazione da parte di qualsiasi banca (banca negoziatrice).
- c) Salvo che la banca designata non sia la banca emittente o la banca confermante, la designazione da parte della banca emittente non comporta impegno per la banca designata a pagare, accettare o negoziare.
- d) Designando una banca diversa da se stessa, o consentendo la negoziazione da parte di una qualsiasi banca, o autorizzando o richiedendo ad un'altra banca di aggiungere la propria conferma, la banca emittente autorizza detta banca a pagare, accettare o negoziare, a seconda dei casi, contro documenti che nella forma appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito e si impegna a rimborsare detta banca secondo quanto disposto nei presenti articoli.

Articolo 12

- a) Quando la banca emittente incarica un'altra banca (banca avvisante) con un qualsiasi mezzo di teletrasmissione di avvisare un credito o una modifica ad un credito ed intende che la lettera di conferma costituisca lo strumento operativo del credito o della modifica, la comunicazione così teletrasmessa deve precisare che eseguono dettagli completi» (o espressioni equivalente), o che la lettera di conferma costituisce lo strumento operativo del credito o della modifica. La banca emittente deve inviare alla banca avvisante lo strumento operativo del credito o della modifica senza ritardo.
- b) La comunicazione teletrasmessa sarà considerata come strumento operativo del credito o della modifica e nessuna lettera di conferma dovrà essere inviata, salvo che tale comunicazione non indichi che eseguono dettagli completi» (o riporti un'espressione equivalente) o dichiari che la lettera di conferma costituisce lo strumento operativo del credito o della modifica.
- c) Se la banca emittente considera la comunicazione teletrasmessa come strumento operativo del credito, tale comunicazione deve chiaramente indicare che il credito è regolato dalle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, revisione 1983, Pubblicazione n. 400 della C.C.I.
- d) Se una banca si avvale dei servizi di un'altra o altre banche (banca avvisante) per avvisare il credito al beneficiario, essa deve avvalersi dei servizi della stessa banca o banche anche per comunicare una qualsiasi modifica.
- e) Le banche rispondono di qualunque conseguenza derivante dalla mancata osservanza da parte loro delle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi.

Articolo 13

Quando una banca è incaricata di emettere, confermare o avvisare un credito analogo nei termini (*similar credit*) ad un credito precedentemente emesso, confermato o avvisato e poi oggetto di

modifiche, s'intende che il credito analogo non comprenderà alcuna delle predette modifiche salvo che le istruzioni non indichino chiaramente la(e) modifica(e) da applicare al credito analogo. Le banche scoraggeranno ogni tendenza a dare istruzioni di emettere, confermare o avvisare un credito secondo tale sistema.

Articolo 14

Se le istruzioni ricevute di emettere, confermare, avvisare o modificare un credito sono incomplete o non chiare, la banca incaricata di eseguire tali istruzioni può dare al beneficiario un avviso preliminare a semplice titolo informativo e senza responsabilità. Il credito sarà emesso, confermato, avvisato o modificato soltanto quando la banca avrà ricevuto le precisazioni necessarie e se la stessa sarà allora disposta ad eseguire dette istruzioni. Le banche forniranno le precisazioni necessarie senza ritardo.

C – RESPONSABILITA'

Articolo 15

Le banche devono esaminare con ragionevole cura tutti i documenti per accertare che nella forma essi appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito. I documenti che nella forma appaiono discordanti fra loro saranno considerati non conformi ai termini ed alle condizioni del credito.

Articolo 16

- a) Se una banca a ciò autorizzata effettua un pagamento, o assume impegno di pagamento differito, o accetta o negozia contro documenti che nella forma appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito, la parte che ha dato tale autorizzazione sarà tenuta a rimborsare la banca che ha effettuato il pagamento o ha assunto l'impegno di pagamento differito o ha accettato o negoziato, e a ritirare i documenti.
- b) Se al ricevimento dei documenti la banca emittente rileva che nella forma essi non appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito, detta banca deve decidere esclusivamente sulla base dei documenti se ritirarli o rifiutarli opponendo che gli stessi nella forma non appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito.
- c) La banca emittente avrà un ragionevole periodo di tempo per esaminare i documenti e per decidere, secondo quanto sopra indicato, se ritirarli o rifiutarli.
- d) Se la banca emittente decide di rifiutare i documenti deve darne notizia senza ritardo a mezzo telecomunicazioni o, in caso di impossibilità, con altro mezzo rapido alla banca dalla quale ha ricevuto i documenti (banca rimettente), o al beneficiario se ha ricevuto i documenti direttamente da quest'ultimo. Tale comunicazione deve specificare le discordanze in base alle quali la banca emittente rifiuta i documenti e deve inoltre precisare se i documenti sono tenuti a disposizione del presentatore degli stessi (banca rimettente o beneficiario a seconda dei casi) o se gli vengono restituiti. La banca emittente avrà quindi diritto di chiedere alla banca rimettente la restituzione di qualsiasi rimborso che possa essere stato effettuato.
- e) Se la banca emittente omette di attenersi a quanto previsto nei paragrafi (c) e (d) di questo articolo e/o omette di tenere i documenti a disposizione del presentatore degli stessi o di restituirglieli, la stessa perderà il diritto di eccepire la non conformità dei documenti ai termini e alle condizioni del credito. Se la banca che trasmette i documenti attira l'attenzione della banca emittente su una qualsiasi discordanza nei documenti o informa quest'ultima di aver pagato, di aver assunto impegno di pagamento differito, di aver accettato o negoziato sotto riserva o contro garanzia per tali discordanza, la banca emittente non sarà per tale fatto liberata da alcuno degli obblighi che le derivano dal presente articolo. Tale riserva o garanzia concerne soltanto i rapporti

fra la banca che trasmette i documenti e la parte nei confronti della quale sono state sollevate le riserve o dalla quale o per conto della quale la garanzia è stata ottenuta.

Articolo 17

Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l'esattezza, l'autenticità, la falsificazione, la portata legale di qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nei documenti; esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la quantità, il peso, la qualità, lo stato, l'imballaggio, la consegna, il valore o l'esistenza delle merci rappresentate da un qualsiasi documento, né infine per la buona fede, per gli atti c/o omissioni, per la solvibilità, l'adempimento delle obbligazioni o affidabilità degli speditori, vettori o assicuratori delle merci o di qualsiasi altra persona.

Articolo 18

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o smarrimenti nell'inoltro di messaggi, lettere o documenti, né per i ritardi, mutilazioni o altri errori che possono verificarsi nella trasmissione di una qualsiasi telecomunicazione. Le banche non assumono alcuna responsabilità per gli errori di traduzione o interpretazione di termini tecnici e si riservano il diritto di trasmettere i termini dei crediti senza tradurli.

Articolo 19

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall'interruzione della propria attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezionali, guerre o da qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontà, oppure da scioperi o serrate. Salvo specifica autorizzazione le banche, alla ripresa della propria attività, non assumeranno impegni di pagamento differito, né effettueranno pagamenti, accettazioni, o negoziazioni a fronte di crediti che siano scaduti durante tale interruzione della propria attività.

Articolo 20

- a) Le banche che, per eseguire le istruzioni dell'ordinante, si avvalgono dei servizi di altra banca o altre banche, agiscono per conto ed a rischio dell'ordinante stesso.
- b) Le banche non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui le istruzioni da esse trasmesse non vengano eseguite, e ciò anche qualora esse medesime avessero preso l'iniziativa della scelta dell'altra banca o banche.
- c) L'ordinante assume tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti da leggi ed usi vigenti all'estero ed è tenuto a risarcire le banche per le relative conseguenze.

Articolo 21

- a) Se la banca emittente dispone che il rimborso al quale la banca pagante, accettante o negoziatrice ha diritto, sia ottenuto da quest'ultima con richiesta ad altra filiale o ufficio della banca emittente stessa o a terza banca (d'ora in avanti indicati con il termine «banca rimborsante») essa dovrà far pervenire alla banca rimborsante tempestive, idonee istruzioni o autorizzazione ad onorare tali richieste di rimborso senza sottoporre la relativa esecuzione alla condizione che la banca avente diritto al rimborso attesti alla banca rimborsante la conformità ai termini ed alle condizioni del credito.
- b) La banca emittente non sarà sollevata da alcuno dei propri obblighi di provvedere al rimborso se e quando tale rimborso non venga effettuato dalla banca rimborsante.
- c) La banca emittente sarà responsabile nei confronti della banca pagante, accettante o negoziatrice per ogni perdita di interessi se il rimborso non viene effettuato dalla banca rimborsante a prima richiesta o, a seconda dei casi, in base ad altra procedura prevista nel credito ovvero secondo quanto convenuto tra le parti.

D - DOCUMENTI

Articolo 22

a) Tutte le istruzioni per l'emissione dei crediti, i crediti stessi e, ove ricorda il caso, tutte le istruzioni di modifica e le modifiche stesse devono indicare con precisione il(i) documento(i) a fronte del(i) quale(i) deve essere effettuato il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.

b) Termini quali «di prim'ordine», «ben conosciuto», «qualificato», «indipendente», «ufficiale» e simili non devono essere usati per designare gli emittenti di qualsiasi documento da presentare un utilizzo di un credito. Se termini del genere figurano nel credito le banche accetteranno i relativi documenti così come presentati a condizione che nella forma gli stessi appaiano conformi agli altri termini e condizioni del credito.

c) Salvo che il credito non disponga diversamente le banche accetteranno come originali documenti prodotti, o che appaiano essere stati prodotti:

i) con sistemi di riproduzione ottica,

ii) con sistemi automatizzati o computerizzati, o come risultato di tali sistemi.

iii) in copia carbone,

se contrassegnati come originali e sempre a condizione che quando se contrassegnati come originali e sempre a condizione che, quando necessario, tali documenti appaiano essere stati resi autentici.

Articolo 23

Quando sono richiesti documenti diversi dai documenti di trasporto, dai documenti di assicurazione e dalle fatture commerciali, il credito deve prescrivere da chi devono essere emessi tali documenti, la loro formulazione o i dati che devono contenere. Se il credito non prescrive quanto precede, le banche accetteranno tali documenti così come presentati, a condizione che i dati in essi contenuti rendano possibile correlare le merci e/o i servizi in essi indicati con quelli riportati nella(e) fattura(e) commerciale(i) presentata(e) o con quelli riportati nel credito se lo stesso non prescrive la presentazione di fattura commerciale.

Articolo 24

Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno un documento che rechi una data di emissione antecedente a quella del credito, a condizione che tale documento sia presentato nei termini indicati nel credito e secondo quanto previsto nei presenti articoli.

D1 - DOCUMENTI DI TRASPORTO (DOCUMENTI INDICANTI L'IMBARCO O LA SPEDIZIONE O LA PRESA IN CARICO)

Articolo 25

Salvo che un credito nel quale è richiesto un documento di trasporto non prescriva come tale una polizza di carico marittima (polizza di carico oceanica o polizza di carico relativa ad un trasporto via mare) o una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale:

a) le banche, salvo che il credito non disponga diversamente, accetteranno un documento di trasporto che:

i) è apparentemente emesso da un determinato vettore o da un suo agente ed

ii) indica, a seconda dei casi, una spedizione o una presa in carico delle merci o l'imbarco delle stesse ed

iii) è costituito dal gioco completo degli originali emessi e destinati allo speditore, se emessi in più di un originale ed

iv) è conforme a tutte le altre prescrizioni del credito.

b) Fermo quanto sopra e salvo che il credito non disponga diversamente, le banche non rifiuteranno un documento di trasporto che:

- i) reca un'intestazione quale «Polizza di carico per trasporto combinato» (*Combined Transport Bill of Lading*), «Documento di trasporto combinato» (*Combined Transport Document*), «Polizza di carico di trasporto combinato o Polizza di carico da Porto a Porto» (*Combined Transport Bill of Lading or Port - to - Port Bill of Lading*) o una intestazione ovvero una combinazione di intestazioni aventi scopo ed effetto analoghi e/o
 - ii) indica alcune o tutte le condizioni di trasporto mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento di trasporto stesso (*short form / blank back transport document* = documento di trasporto in forma abbreviativa / con il retro in bianco), e/o
 - iii) indica un luogo di presa in carico diverso dal porto di imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco, e/o
 - iv) si riferisce a carichi del tipo di quelli in contenitori (*containers*) o su palette (*pallets*) e simili, e/o
 - v) contiene l'indicazione «previsto(a)» (*intended*) o termine analogo riferito alla nave o ad altro mezzo di trasporto e/o al porto di imbarco e/o al porto di sbarco.
- c) Salvo che il credito non disponga diversamente, in caso di trasporto via mare, le banche rifiuteranno un documento di trasporto che:
- i) indica che lo stesso è soggetto ad un contratto di noleggio (*charter - party*), e/o
 - ii) indica che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione.
- d) Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche rifiuteranno un documento di trasporto emesso da spedizioniere a meno che non si tratti della Polizza di carico per trasporti combinati della FIATA (*FIATA Combined Transport Bill of Lading*) approvata dalla Camera di Commercio Internazionale o a meno che il documento non indichi che esso è emesso da spedizioniere in qualità di vettore o di agente di un determinato vettore.

Articolo 26

Se un credito nel quale è richiesto un documento di trasporto prescrive come tale una polizza di carico marittima:

- a) le banche, salvo che il credito non disponga diversamente, accetteranno un documento che:
- i) è apparentemente emesso da un determinato vettore o da un suo agente ed
 - ii) indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite su una determinata nave ed
 - iii) è costituito dal gioco completo degli originali emessi e destinati allo speditore, se emessi in più di un originale, ed
 - iv) è conforme a tutte le altre prescrizioni del credito.
- b) Fermo quanto sopra e salvo che il credito non disponga diversamente, le banche non rifiuteranno un documento che:
- i) reca un'intestazione quale «Polizza di carico per trasporto combinato (*Combined Transport Bill of Lading*), «Documento di Trasporto Combinato» (*Combined Transport Document*), «Polizza di carico per trasporto combinato o Polizza di carico da Porto a Porto» (*Combined Transport Bill of Lading or Port - to Port Bill of Lading*) o una intestazione ovvero una combinazione di intestazioni aventi scopo ed effetto analoghi, e/o
 - ii) indica alcune o tutte le condizioni di trasporto mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento di trasporto stesso (*shortform blank back transport document* = documento di trasporto in forma abbreviata / con il retro in bianco), e/o
 - iii) indica un luogo di presa in carico diverso dal porto di imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco, e/o
 - iv) si riferisce a carichi del tipo di quelli in contenitori (*containers*) o su palette (*pallets*) e simili.
- c) Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche rifiuteranno un documento che:
- i) indica che lo stesso è soggetto ad un contratto di noleggio (*charter party*), e/o
 - ii) indica che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione, e/o

- iii) contiene l'indicazione «previsto(a)» (*intended*) o termine analogo riferito: alla nave e/o al porto di imbarco, salvo che tale documento non riporti l'annotazione di «a bordo» (*on board*) secondo quanto previsto dall'art. 27 b) e salvo che non riporti, inoltre, l'indicazione dell'effettivo porto di imbarco, e/o al porto di sbarco, salvo che il luogo di destinazione finale indicato nel documento non sia davvero dal porto di sbarco, e/o
- iv) è emesso da spedizioniere, a meno che il documento non indichi che esso è emesso da tale spedizioniere in qualità di vettore o di agente di un determinato vettore.

Articolo 27

- a) Salvo che il credito non richieda espressamente un documento di trasporto per merci a bordo o salvo che quest'ultimo non appaia discordante con altra(e) prescrizione(i) del credito o con l'articolo 26, le banche accetteranno un documento di trasporto che indica che le merci sono state prese in carico o ricevute per l'imbarco.
- b) La messa a bordo o la spedizione su una nave possono essere provate sia mediante un documento di trasporto contenente un'espressione indicante la messa a bordo di una determinata nave o la spedizione su una determinata nave sia, nel caso di documento di trasporto attestante «ricevuto per la spedizione», a mezzo di un'annotazione di messa a bordo sul documento di trasporto firmata o siglata e datata dal vettore o da suo agente; la data di quest'annotazione sarà considerata come data di messa a bordo di nave determinata o di spedizione su nave determinata.

Articolo 28

- a) Nel caso di trasporto via mare o mediante più modi di trasporto via mare, che le banche rifiuteranno un documento di trasporto attestante che le merci sono o saranno caricate sopra coperta, salva espressa autorizzazione nel credito.
- b) Le banche non rifiuteranno un documento di trasporto che prevede che le merci possono essere trasportate sopra coperta, a condizione che in esso non sia espressamente indicato che le merci sono o saranno caricate sopra coperta.

Articolo 29

- a) Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende un trasferimento e reimbarco durante il corso del trasporto dal porto di imbarco o luogo di spedizione o di presa in carico al porto di sbarco o luogo di destinazione, sia da un mezzo di trasporto o nave ad altro mezzo di trasporto o nave nell'ambito dello stesso modo di trasporto ad altro modo di trasporto.
- b) Salvo che il trasbordo sia vietato dalle condizioni di credito, le banche accetteranno documenti di trasporto dai quali risulta che le merci verranno trasbordate, a condizione che l'intero viaggio sia coperto da un unico documento di trasporto.
- c) Anche se il trasbordo è vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno documenti di trasporto che:
- i) contengono clausole a stampa che attestano il diritto del vettore di trasbordare, o
 - ii) attestano o indicano che il trasbordo sarà o potrà essere effettuato, se il credito prescrive un documento di trasporto combinato o prevede il trasporto da un luogo di presa in carico ad un luogo di destinazione finale mediante modi di trasporto diversi che includono un trasporto via mare, a condizione che l'intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto, o
 - iii) attestano o indicano che le merci sono caricate in contenitore(i) (*container(s)*), su rimorchio(i), su chiatte(e) *LASH* e simili saranno trasportate dal luogo di presa in carico al luogo di destinazione finale nello(gli) stesso(i) contenitore(i) (*container(s)*), rimorchio(i), chiatte(c) *LASH* e simili a fronte di un unico documento di trasporto, o
 - iv) attestano o indicano come luoghi di ricevimento c/o di destinazione finale «*C.F.S.*» (*container freight station* = deposito contenitori) o «*C. Y.*» (*container yard* = area per manipolazione contenitori) nel, o connessi, al porto di carico c/o porto di destinazione.

Articolo 30

Se il credito prescrive la spedizione delle merci a mezzo posta e richiede una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale le banche accetteranno tale ricevuta postale o certificato di spedizione postale se il documento appare essere stato timbrato o in altro modo reso autentico e datato nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere spedite.

Articolo 31

- a) Salvo che il credito non disponga diversamente o salvo che non sia- no in contrasto con uno qualsiasi dei documenti presentati a fronte del credito stesso, le banche accetteranno documenti di trasporto che indicano che il nolo o le spese di trasporto (d'ora in avanti indicati con il termine «nolo») devono ancora essere pagate.
- b) Se un credito prescrive che il documento di trasporto deve indicare che il nolo è stato pagato o preparato, le banche accetteranno un documento di trasporto sul quale appaiono, a mezzo stampiglia o in altro modo, termini indicanti chiaramente il pagamento o il prepagamento del nolo o sul quale il pagamento del nolo è indicato in altro modo.
- c) Se l'espressione «nolo pagabile in anticipo» o «nolo da pagarsi in anticipo» o altra equipollente figura sui documenti di trasporto essa non sarà considerata prova dell'avvenuto pagamento del nolo.
- d) Salvo che il credito non lo escluda espressamente, le banche accetteranno documenti di trasporto che fanno riferimento, mediante stampiglia o in altro modo, a spese aggiuntive a quelle di trasporto quali spese o esborsi connessi ad operazioni di carico, scarico o ad operazioni similari.

Articolo 32

Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno documenti di trasporto che rechino *sul recto* una clausola quale «quantità caricata a dire dello speditore» (*shippers load and count*) o «dice contenere» (*said by shipper to contain*) o altra espressione equivalente.

Articolo 33

Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno documenti di trasporto che indicano quale speditore delle merci un soggetto diverso dal beneficiario del credito.

Articolo 34

- a) Documento di trasporto netto è documento sul quale non sono state aggiunte clausole o annotazioni contrastanti espressamente lo stato difettoso delle merci e/o dell'imballaggio.
- b) Le banche rifiuteranno documenti di trasporto che recano tali clausole o annotazioni, a meno che il credito non prescriva espressamente le clausole o annotazioni che sono accettabili.
- c) Le banche considereranno soddisfatta la richiesta nel credito di un documento di trasporto recante la clausola «netto a bordo» (*clean on board*) se tale documento di trasporto soddisfa alle condizioni del presente articolo e dell'articolo 27 (b).

D2 - DOCUMENTI DI ASSICURAZIONE**Articolo 35**

- a) I documenti di assicurazione devono essere quelli prescritti dal credito e devono essere emessi e/o firmati da compagnie di assicurazione o assicuratori (*underwriters*), o da loro agenti
- b) Le note di copertura (*cover notes*) emesse da mediatori (*brokers*) non saranno accettate, salvo espressa autorizzazione del credito.

Articolo 36

Salvo che il credito, non disponga diversamente o salvo che non appaia dal(i) documento(i) di assicurazione che la copertura decorra al più tardi dalla data di imbarco o di spedizione o di presa in

carico delle merci, le banche rifiuteranno documenti di assicurazione che recano una data posteriore alla data di imbarco o di spedizione o di presa in carico delle merci quale risulta dal(i) documento(i) di trasporto.

Articolo 37

- a) Salvo che il credito non disponga diversamente, il documento di assicurazione deve essere espresso nella stessa valuta del credito.
- b) Salvo che il credito non disponga diversamente, il valore minimo per il quale il documento di assicurazione deve indicare la copertura assicurativa effettuata è il valore CIF (costo, assicurazione e nolo... «porto di destinazione convenuto») o CIP (nolo/porto e assicurazione pagati fino a... «punto di destinazione convenuto») delle merci a seconda dei casi, più il 10%. Tuttavia, se le banche non possono determinare il valore CIF o CIP, a seconda dei casi, in base a quanto appare dai documenti, esse accetteranno come tale valore minimo l'importo maggiore tra quello del pagamento, accettazione o negoziazione previsto dal credito e quello della fattura commerciale.

Articolo 38

- a) Nei crediti deve essere prescritto il tipo di assicurazione richiesto e, all'occorrenza, i rischi aggiuntivi che devono essere coperti. Non devono essere usati termini imprecisi quali «rischi usuali» o «rischi abituali»; se tali termini vengono usati le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.
- b) In assenza di specifiche prescrizioni del credito, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati senza responsabilità per qualunque rischio non coperto.

Articolo 39

Quando un credito prescrive «assicurazione contro tutti i rischi» le banche accetteranno un documento di assicurazione - che rechi o meno l'intestazione «tutti i rischi» - in cui figurino una qualsiasi clausola od annotazione «tutti i rischi» (*all risks*), anche se indicante che alcuni rischi sono esclusi, senza responsabilità per uno o più rischi non coperti.

Articolo 40

Le banche accetteranno un documento di assicurazione indicante che la copertura comporta una franchigia - sia che si tratti di franchigia «in eccedendo», sia che si tratti di franchigia «a dedurre» - a meno che nel credito non sia espressamente prescritto che l'assicurazione non deve prevedere alcuna percentuale di franchigia.

D3 - FATTURA COMMERCIALE

Articolo 41

- a) Salvo che il credito non disponga diversamente, le fatture commerciali devono essere emesse a norme dell'ordinante.
- b) Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche possono rifiutare fatture commerciali emesse per un ammontare superiore a quello consentito dal credito. Se, tuttavia, una banca autorizzata ad effettuare il pagamento, assumere l'impegno di un pagamento differito, accettare o negoziare a fronte di un credito accetta tali fatture, la sua decisione sarà vincolante per tutte le altre parti, a condizione che detta banca non abbia pagato, assunto impegno di pagamento differito, accettato o negoziato per un importo superiore a quello consentito dal credito.
- c) La descrizione delle merci nella fattura commerciale deve corrispondere a quella del credito. In tutti gli altri documenti le merci possono essere descritte con termini generici che non siano discordanti con la descrizione delle merci nel credito.

D4 - ALTRI DOCUMENTI

Articolo 42

Se un credito richiede una attestazione o certificazione di peso per trasporti non marittimi, le banche accetteranno una stampiglia di pesature o una dichiarazione di peso che appare essere stata aggiunta sul documento di trasporto dal vettore o suo agente, salvo che il credito non prescriva espressamente che l'attestazione o la certificazione di peso deve essere contenuta in un documento separato.

E - DISPOSIZIONI DIVERSE

Quantità e Importo

Articolo 43

- a) Le espressioni «intorno», «circa» o equivalente, riferite all'importo del credito o alla quantità o al prezzo unitario stabiliti nel credito, sono da interpretare nel senso che permettono uno scarto massimo del 10% in più o in meno rispetto all'importo o alla quantità o al prezzo unitario, ai quali tali espressioni fanno riferimento.
- b) Salvo che il credito non prescriva che la quantità delle merci non può essere né inferiore né superiore a quella specificata, sarà ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno, anche se non sono ammesse spedizioni parziali, ma sempre a condizione che l'ammontare degli utilizzi non superi l'ammontare del credito, questa tolleranza non si applica quando il credito prescrive la quantità con l'indicazione di un numero determinato di colli o di singoli articoli.

Utilizzi parziali e/o Spedizioni parziali

Articolo 44

- a) sono consentiti utilizzi parziali e/o spedizioni parziali, salvo che il credito non disponga diversamente.
- b) Le spedizioni via mare, o mediante più modi di trasporto ma che includono il trasporto via mare, effettuate sulla stessa nave e per lo stesso viaggio non si considereranno spedizioni parziali anche se i documenti di trasporto attestanti l'imbarco recano date di emissione diverse c/o indicano porti di imbarco diversi.
- c) Le spedizioni effettuate a mezzo posta non saranno considerate spedizioni parziali se le ricevute postali o i certificati di spedizione appaiono essere stati timbrati o in altro modo resi autentici nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere spedite e se recano la stessa data.
- d) Le spedizioni effettuate mediante modi di trasporto diversi da quelli di cui ai paragrafi (b) e (c) di questo articolo non saranno considerate spedizioni parziali a condizione che i documenti di trasporto siano emessi da un unico vettore o suo agente, rechino la stessa data di emissione, indichino lo stesso luogo di spedizione o di presa in carico delle merci e la stessa destinazione.

Utilizzi parziali c/o Spedizioni frazionare

Articolo 45

Se nel credito sono prescritti utilizzi parziali e/o spedizioni frazionare entro periodo di tempo determinati ed una qualsiasi frazione non è utilizzata e/o spedita entro il termine consentito per tale frazione, il credito cessa di essere utilizzabile per questa e per qualsiasi successiva frazione, salvo che il credito non disponga diversamente.

Data di scadenza e presentazione

Articolo 46

- a) Tutti i crediti devono prescrivere un termine di scadenza per la presentazione dei documenti per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.
- b) Salvo quanto previsto dall'art. 48 (a), i documenti debbono essere presentati alla data di scadenza o prima di tale data.
- c) Se la banca emittente stabilisce che il credito abbia validità «un mese», «sei mesi» o usi espressione analoga senza precisare la data dalla quale il termine decorre, la data di emissione del credito da parte della banca emittente sarà considerata come primo giorno di decorrenza di detto termine. Le banche scoraggeranno un tale modo di indicare il termine di scadenza del credito.

Articolo 47

- a) Oltre a prescrivere un termine di scadenza per la presentazione dei documenti, ogni credito che richiede la presentazione di uno o più documenti di trasporto deve anche prescrivere un determinato periodo di tempo dalla data di emissione del(i) documento(i) stesso(i) entro il quale deve aver luogo la presentazione del(i) documento(i) per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione. Se tale periodo di tempo non viene stabilito le banche rifiuteranno documenti loro presentati oltre 21 giorni dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto. In ogni caso, tuttavia, i documenti devono essere presentati non oltre la data di scadenza del credito.
- b) Ai fini dei presenti articoli la data di emissione di uno o più documenti di trasporto sarà considerata:
- i) nel caso di documento di trasporto che attesta la spedizione o la presa in carico o la ricevuta per la spedizione delle merci mediante un modo di trasporto diverso da quello aereo, la data di emissione indicata nel documento di trasporto o la data del relativo timbro di ricevuta se quest'ultima è posteriore;
 - ii) nel caso di documento di trasporto relativo a spedizione per via aerea, la data di emissione indicata nel documento stesso o la data effettiva del volo indicata nel documento di trasporto se il credito prescrive che il documento di trasporto deve indicare la data effettiva del volo;
 - iii) nel caso di documento di trasporto che attesta l'imbarco su una determinata nave, la data di emissione del documento di trasporto o, in presenza dell'annotazione di «messa a bordo» prevista dall'articolo 27 (b), la data di detta annotazione.
 - iv) nei casi ai quali si applica l'articolo 44(b), la data come sopra stabilita relativa all'ultimo documento di trasporto emesso.

Articolo 48

- a) Se il termine di scadenza del credito e/o l'ultimo giorno del periodo di tempo decorrente dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto per la presentazione dei documenti - prescritto dal credito o determinabile ai sensi dell'art. 47 - cade in un giorno in cui la banca alla quale deve essere fatta la presentazione è chiusa per ragioni diverse da quelle indicate all'art. 19, il termine di scadenza prescritto e/o l'ultimo giorno del periodo di tempo decorrente dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto per la presentazione dei documenti, a seconda dei casi, sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo nel quale tale banca è aperta.
- b) La data ultima di imbarco, o di spedizione o di presa in carico non è prorogata a seguito della proroga del termine di scadenza e/o del periodo di tempo decorrente dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto per la presentazione del(i) documento(i) intervenuta per effetto del presente articolo. Se nel credito o in una sua modifica non è prescritta tale ultima data di spedizione, le banche rifiuteranno documenti di trasporto recanti una data di emissione posteriore a quella di scadenza stabilita nel credito o in una sua modifica.

c) La banca presso la quale viene effettuata la presentazione dei documenti nel suddetto primo giorno lavorativo successivo deve allegare agli stessi una propria dichiarazione attestante l'avvenuta presentazione dei documenti entro i termini di tempo prorogati in conformità all'art. 48(a) delle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, revisione 1983, Pubblicazione n. 400 della C.C.I.

Articolo 49

Le banche non sono tenute ad accettare la presentazione di documenti in ore diverse da quelle di apertura dei loro sportelli.

Imbarco, invio e presa in carico (spedizione)

Articolo 50

a) Salvo che il credito non disponga diversamente, l'espressione «spedizione» (*shipment*), usata per stabilire una data iniziale e/o finale di spedizione, si intenderà comprensiva delle espressioni «imbarco», «invio», e «presa in carico».

b) La data di emissione del documento di trasporto, determinata in base all'articolo 47(b), sarà considerata la data di spedizione.

c) Espressioni come «pronto», «immediatamente», «il più presto possibile» e simili non devono essere usate. Se tali espressioni sono usate le banche le interpreteranno come una prescrizione secondo la quale la spedizione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di emissione del credito da parte della banca emittente.

d) Se viene usata l'espressione «il o intorno al ... » o espressioni analoghe, le banche le interpreteranno come una prescrizione secondo la quale la spedizione deve essere effettuata nel periodo che comprende i 5 giorni precedenti e i 5 giorni successivi alla data indicata, ivi compresi il giorno iniziale e quello finale di detto periodo.

Termini di tempo

Articolo 51

Le espressioni «al», «fino al», «entro il», «da» e espressioni analoghe riferentisi ad un qualsiasi termine di tempo previsto nel credito si intendono come comprensive della data indicata. La dizione «dopo» si intende come non comprensiva della data indicata.

Articolo 52

Le espressioni «prima metà», «seconda metà» di un mese si intendono come equivalenti, rispettivamente a «dal primo al quindici incluso» e «dal sedici all'ultimo giorno del mese incluso».

Articolo 53

Le espressioni «principio», «metà», o «fine» del mese si intendono come equivalenti, rispettivamente a «dal primo al dieci incluso», «dall'undici al venti incluso» e «dal ventuno all'ultimo giorno del mese incluso».

F - TRASFERIMENTO

Articolo 54

a) Un credito trasferibile è un credito in base al quale il beneficiario ha diritto di richiedere alla banca incaricata di effettuare il pagamento o l'accettazione, ovvero ad una qualunque banca

autorizzata ad effettuare la negoziazione, di rendere il credito utilizzabile, totalmente o parzialmente, da parte di uno o più altri soggetti (secondi beneficiari).

b) Un credito può essere trasferito soltanto se è espressamente denominato come «trasferibile» dalla banca emittente. Termini come «divisibile», «frazionabile», «cedibile» e «trasmissibile» nulla aggiungono al significato del termine «trasferibile» e non devono essere usati.

c) La banca alla quale è stato richiesto di effettuare il trasferimento (banca trasferente), sia che abbia o meno confermato il credito, non sarà tenuta ad effettuare tale trasferimento se non nei limiti e nelle forme da essa espressamente consentiti.

d) Salvo che il credito non disponga diversamente, le competenze bancarie relative al trasferimento sono a carico del primo beneficiario. La banca trasferente non avrà alcun obbligo di dare corso al trasferimento finché non siano state pagate dette competenze.

e) Un credito trasferibile può essere trasferito una sola volta. Frazioni di un credito trasferibile (non eccedenti nel totale l'importo del credito) possono essere trasferite separatamente a condizione che non siano vietate le spedizioni parziali e l'insieme di tali trasferimenti sarà considerato come un unico trasferimento del credito. Il credito può essere trasferito soltanto nei termini ed alle condizioni precisate nel credito originario ad eccezione: dell'importo del credito, degli eventuali prezzi unitari in esso indicati, del periodo di validità, del termine ultimo per la presentazione dei documenti previsto dall'articolo 47, del termine di spedizione - elementi questi che possono essere singolarmente o congiuntamente ridotti o abbreviati - e della percentuale di copertura assicurativa che può essere aumentata in misura tale da fornire la copertura assicurativa per l'ammontare stabilito nel credito originario o nei presenti articoli. Inoltre il nome del primo beneficiario può essere sostituito a quello dell'ordinante ma, se il credito originario richiede espressamente che il nome di quest'ultimo deve apparire su un qualsiasi documento diverso dalla fattura, questa prescrizione deve essere rispettata.

f) Il primo beneficiario ha diritto di sostituire con proprie fatture (e tratte, se il credito prescrive l'emissione di tratte a carico dell'ordinante) quelle del secondo beneficiario per un importo che non ecceda quello del credito originario ed ai prezzi unitari originari se stabiliti nel credito; quando si verifica tale sostituzione di fatture (e tratte) il primo beneficiario può utilizzare il credito per la differenza eventualmente esistente fra l'importo del le proprie fatture e quello delle fatture del secondo beneficiario. Quando un credito è stato trasferito ed il primo beneficiario deve fornire le proprie fatture (e tratte) in sostituzione delle fatture (e tratte) del secondo beneficiario, ma omette di farlo a prima richiesta, la banca incaricata del pagamento, dell'accettazione o della negoziazione ha diritto di inviare alla banca emittente i documenti ricevuti a fronte del credito, comprese le fatture (e tratte) del secondo beneficiario, e ciò senza incorrere in responsabilità nei riguardi del primo beneficiario.

g) Salvo che il credito non disponga diversamente, il primo beneficiario di un credito trasferibile può richiedere che il credito sia trasferito ad un secondo beneficiario nello stesso paese o in altro paese. Inoltre, salvo che il credito non disponga diversamente, il primo beneficiario ha diritto di chiedere che il pagamento o la negoziazione al secondo beneficiario avvenga nel luogo in cui il credito è stato trasferito entro il giorno di scadenza del credito originario incluso, e ciò senza pregiudizio del diritto del primo beneficiario di rimettere in seguito le proprie fatture e tratte (se previste) in sostituzione di quelle del secondo beneficiario e di pretendere qualsiasi differenza che gli fosse dovuta.

Cessione del ricavo (del credito)

Articolo 55

Il fatto che il credito non sia stato denominato come trasferibile non pregiudica i diritti del beneficiario di cedere qualsiasi ricavo al quale abbia o possa avere diritto in base al credito in conformità alle disposizioni del diritto applicabile.

Appendice 5

INCOTERMS

Regole internazionali per la interpretazione dei termini commerciali

PREFAZIONE

La chiarezza e la precisione delle clausole contrattuali costituiscono una premessa fondamentale per il corretto adempimento delle obbligazioni dei contraenti; ciò è tanto più necessario nei rapporti commerciali internazionali, a motivo delle difformità esistenti, tra l'altro negli usi commerciali e nella loro interpretazione. Difatti, come la Camera di Commercio Internazionale ha documentato con la propria pubblicazione «Termini Commerciali», le formule più comunemente usate nei contratti di compravendita con l'estero, per definire il tipo di consegna della merce - e quindi per distribuire rischi e spese tra venditore e compratore - hanno nei vari Paesi una definizione spesso sostanzialmente diversa o comunque sono oggetto di difformi interpretazioni.

Allo scopo di ridurre al minimo le incertezze e le eventuali controversie derivanti da tali difformità la Camera di Commercio Internazionale con gli INCOTERMS, adottati nel 1936 e successivamente aggiornati, ha disciplinato - definendo nel modo più preciso possibile gli obblighi spettanti al venditore e all'acquirente - i termini più correntemente usati nei contratti di compravendita internazionali.

La presente edizione degli INCOTERMS contiene i termini compresi nell'edizione 1953, con gli aggiornamenti ed integrazioni introdotti nel 1967 e 1976; in essa sono stati inoltre inseriti i due nuovi termini «Franco vettore» e «Nolo (o porto) ed assicurazione pagati sino a», predisposti dalla CCI allo scopo di adeguare e completare gli INCOTERMS in relazione alle mutate esigenze del commercio internazionale dipendenti anche dalle nuove tecniche di trasporto; in più il termine «Nolo'(o porto) pagato fino a» è stato modificato per renderlo utilizzabile per tutti i modi di trasporto, compreso quello multimodale, anziché per il solo trasporto su strada.

Si raccomanda a coloro che intendano fare uso delle regole internazionali uniformi della CCI, per contratti di compravendita stipulati con l'estero, di chiaramente specificare che i contratti stessi sono disciplinati dagli INCOTERMS 1980.

Pur convenendo di assumere quale base della regolamentazione contrattuale gli INCOTERMS le parti Possono concordare modifiche, varianti o aggiunte alle regole uniformi della CCI, in relazione alle esigenze del loro particolare commercio o per ragioni di altra natura, purché sia specificato che valgono gli INCOTERMS, con le deroghe espressamente indicate.

La Sezione Italiana della CCI, nel presentare l'edizione nelle lingue italiana ed inglese degli INCOTERMS 1980, si augura di apportare un contributo al migliore svolgimento dei rapporti commerciali tra gli operatori economici italiani e le controparti residenti in altri Paesi.

MAURO FERRANTE
Segretario Generale
Sezione Italiana della CCI

INTRODUZIONE

Scopo degli Incoterms

1) Gli «Incoterms» hanno per scopo di fornire un insieme di regole internazionali, aventi carattere facoltativo, che permettano una precisa interpretazione dei principali termini usati nei contratti di compravendita con l'estero. Gli «Incoterms» sono destinati agli operatori economici che preferiscono la certezza di regole internazionali uniformi alla incertezza dovuta alle diverse interpretazioni date agli stessi termini nei vari Paesi.

2) Spesso le parti contraenti ignorano le differenze tra gli usi commerciali dei rispettivi Paesi. Questa diversità ostacola costantemente gli scambi internazionali, provoca malintesi controversie e ricorso ai tribunali, con conseguenti perdite di tempo e di denaro. Appunto allo scopo di mettere a disposizione degli operatori economici uno strumento atto ad eliminare le principali cause di tali inconvenienti, la Camera di Commercio Internazionale pubblicò nel 1936 una serie di regole internazionali per la interpretazione dei termini commerciali, note sotto il nome di «Incoterms 1936». Integrazioni e modificazioni a questi termini sono state apportate nel 1953, nel 1967, nel 1976 e nel 1980 alla fine di fornire una serie di regole aggiornate ed in armonia con le pratiche correnti della grande maggioranza degli operatori del commercio internazionale.

3) Le principali difficoltà che incontrano importatori ed esportatori in tale campo sono di tre ordini. Esse derivano in primo luogo dalla incertezza in merito al diritto applicabile al contratto, in secondo luogo dalla insufficienza di informazioni ed infine dalla diversità di interpretazione. L'adozione degli «Incoterms» può ridurre in modo considerevole queste difficoltà, che sono d'impaccio al commercio. Usi di un commercio particolare e del porto

4) Su certi punti è stato impossibile fissare disposizioni precise. In questi casi, le regole stabiliscono che fanno stato gli usi del commercio o dei porto specificati. Questi riferimenti agli usi sono stati limitati al minimo indispensabile ma non è stato possibile evitarli totalmente.

Al fine di evitare malintesi e controversie, il venditore ed il compratore debbono aver cura di tenere presenti questi usi settoriali e portuali durante la negoziazione dei loro contratti.

Disposizioni speciali dei singoli contratti

5) Le disposizioni particolari inserite dalle parti nel loro contratto prevalgono su quanto previsto nella presenti regole.

6) Le parti possono pertanto fare riferimento agli «Incoterms» quale base del loro contratto, pur inserendo modifiche o aggiunte nella misura in cui le esigenze del loro commercio, circostanze particolari o la loro personale convenienza lo rendano opportuno. Ad esempio, alcuni operatori economici richiedono talvolta al venditore CIF l'assicurazione sui rischi di guerra oltre la normale assicurazione marittima. In questo caso il compratore potrà precisare: «Incoterms CIF più assicurazione rischi di guerra». Il venditore, conseguentemente, stabilirà il suo prezzo su questa base.

Talune abbreviazioni comunemente usate nel commercio interno potrebbero non essere correttamente interpretate in quello internazionale. Si raccomanda, quindi, per un fine di chiarezza, di evitare l'impiego di queste abbreviazioni.

Varianti ai contratti C&F e CIF

7) Gli operatori devono essere molto cauti prima di usare varianti ai termini C&F e CIF, come ad esempio «C&F e CIF merce sdoganata e diritti doganali pagati», oppure altre espressioni del genere. L'aggiunta di una sola parola e persino di una sola lettera di termini C&F e CIF può talvolta provocare conseguenze assolutamente impreviste e la natura stessa del contratto può risultarne alterata. Adottando simili varianti gli operatori corrono il rischio di sentir decidere dai tribunali che il contratto in questione non può essere considerato un contratto C&F o CIF. Sarà pertanto prudente, in tali casi, specificare in modo esplicito, nel contratto, gli obblighi e le spese che ciascuno dei contraenti si assume.

Gli «Incoterms» e il contratto di trasporto

8) Gli operatori che adottano queste regole nel loro contratto devono tenere ben presente il fatto che esse si applicano esclusivamente ai rapporti fra venditore e compratore e non toccano in alcun modo, direttamente o indirettamente, i rapporti dell'uno o dell'altro con il vettore, rapporti che sono stabili e definiti nel contratto di trasporto.

Tuttavia il diritto applicabile al trasporto delle merci determinerà in che modo il venditore deve adempiere all'obbligo di consegnare la merce «al vettore». I termini FOB, C&F e CIF, che sono rimasti immutati nella presente versione degli «Incoterms», seguono la prassi della consegna della merce a bordo della nave.

Oggi tuttavia le merci sono abitualmente consegnate dal venditore al vettore prima che avvenga il caricamento a bordo. In questi casi gli operatori dovrebbero usare i nuovi termini «Franco vettore (punto convenuto)», «Nolo o porto pagato fino a ... » o «Nolo o porto ed assicurazione pagati fino a ... ». Una definizione di «vettore» è stata posta in una nota al termine «Franco vettore» (punto convenuto).

Termini «Reso ... » .

9) Salvo esplicita disposizione contraria, inserita nel contratto di vendita, il venditore non ha l'obbligo di fornire una polizza di assicurazione stipulata a beneficio del compratore. Tuttavia, in particolari circostanze, come quelle contemplate al punto A.S di queste Regole del termine relativo alla vendita «Reso frontiera», è opportuno che le parti prendano in considerazione, di comune accordo, se e quali obblighi il venditore o il compratore, debba assumere relativamente all'assicurazione della merce dal punto di partenza nel paese di spedizione al punto di destinazione finale scelto dal compratore.

Salvo esplicita disposizione contraria nel contratto di vendita, ogni documento di trasporto messo dal venditore a disposizione del compratore deve essere netto².

A meno che dal contesto non risulti altrimenti, le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito indicato: «Paese di spedizione» significa il Paese dal quale il venditore deve spedire le merci al punto di consegna convenuto, alla frontiera o, a seconda dei casi, nel Paese di importazione, sia mediante vettore sia con propri mezzi di trasporto. Per «spese» s'intendono tutti i costi, oneri e spese conseguenti all'adempimento dei rispettivi obblighi ad opera delle parti ed in cui

² Per la definizione dell'espressione «documento di spedizione netto» secondo la pratica bancaria, si può far riferimento all'art. 18 delle «Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari» (Pubbl. CCI 290). Qualora le parti del contratto di vendita intendano convenire di accettare talune clausole aggiuntive concernenti il condizionamento, qualità o quantità, che fossero apposte dal vettore sul documento di trasporto, si raccomanda alle parti stesse di consultare la Pubblicazione CCI 283 «Il problema delle polizze di carico nette».

le stesse debbano incorrere o che esse debbano sopportare e pagare in conformità delle presenti Regole.

Definizione della polizza di carico

10) Le regole impiegano il termine «polizza di carico» nel senso di una polizza «imbarcato» emessa dal vettore o in suo nome e che costituisce la prova del contratto di trasporto, come pure del caricamento della merce a bordo della nave.

11) Una polizza di carico può essere emessa sia con la clausola «nolo pagato» sia con la clausola «nolo pagabile a destino». Nel primo caso non si può generalmente ottenere questo documento che dopo aver pagato il nolo.

Pratiche documentarie semplificate

12) Nel trasporto di linea, le polizze di carico sono spesso sostituite da documenti non negoziabili (quali «sea waybills», «liner waybills», «freight receipts», ovvero da «documenti di trasporto combinato o multimodale» che possono, anch'essi, essere non negoziabili); è in corso di studio la possibilità di utilizzare tecniche di trasmissione automatica dei dati.

Quando non vengono utilizzate le polizze di carico nel settore interessato, le parti dovrebbero usare i termini «Franco vettore (punto convenuto)» o «Nolo o porto pagato fino a ... » o alternativamente stipulare FOB, C&F e CIF precisando che il venditore dovrà fornire al compratore il documento di trasporto d'uso od altro documento che arresti la consegna delle merci al vettore.

Gli operatori economici che desiderino utilizzare le presenti Regole devono precisare che i loro contratti saranno regolati dalle disposizioni degli «Incoterms». Se desiderano invece far riferimento ad un termine contenuto in una precedente edizione devono indicarlo specificatamente.

INTERPRETAZIONE DEI TERMINI

FRANCO FABBRICA

(franco miniera, franco magazzino, ecc.)

«Franco fabbrica» significa che l'unica responsabilità del venditore è di mettere la merce a disposizione del compratore nel suo stabilimento (per esempio la fabbrica). In particolare, il venditore non è responsabile del caricamento della merce sul veicolo fornito dal compratore, salvo patto contrario - Il compratore sopporta tutte le spese e rischi relativi al trasporto della merce da quel punto fino al luogo di destinazione. Questo termine rappresenta, quindi, il livello minimo di obblighi per il venditore.

A. Il venditore deve:

1) Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

- 2) Mettere la merce a disposizione del compratore nei termini stabiliti dal contratto, nel luogo fissato per la consegna oppure abitualmente previsto per il genere di merce di cui si tratta e per il caricamento sul mezzo di trasporto fornito dal compratore.
- 3) Provvedere a proprie spese, quando sia il caso, all'imballaggio necessario per permettere al compratore di prendere in consegna la merce.
- 4) Avvertire il compratore, con congruo anticipo di tempo, della data in cui la merce sarà a sua disposizione.
- 5) Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per mettere a disposizione del compratore.
- 6) Sopportare tutti i rischi che la merce può correre e tutte le spese che sono a suo carico fino al momento in cui essa è messa a disposizione del compratore, nei termini stabiliti dal contratto, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.
- 7) Prestare ogni assistenza al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, per ottenere i documenti emessi nel Paese di consegna e/o nel Paese di origine, dei quali il compratore possa aver bisogno per l'esportazione e/o per l'importazione (e, ove del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

- 1) Prendere in consegna la merce non appena sia stata messa a sua disposizione nel luogo e nei termini stabiliti dal contratto a pagare il prezzo come da contratto.
- 2) Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre, dal momento in cui essa è stata messa a sua disposizione, sempreché la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.
- 3) Sopportare tutti gli eventuali diritti e imposte all'esportazione.
- 4) Nel caso in cui il compratore si sia riservato un termine di tempo per prendere in consegna la merce oppure si sia riservato il diritto di indicare il luogo di consegna e non dia istruzioni in tempo utile, far fronte a tutti gli oneri supplementari conseguenti e a tutti i rischi che la merce può correre, dalla data in cui scade il termine di tempo convenuto, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.
- 5) Sopportare le spese per l'ottenimento dei documenti di cui all'art. A. 7 ed il costo degli stessi, compresi il costo del certificato di origine e della licenza di esportazione e le tasse consolari.

FOR/FOT

FRANCO VAGONE

(punto di partenza convenuto)

FOR e FOT significano «Free on rail» «Free on truck». Queste espressioni sono sinonime in quanto la parola «truck» si riferisce ai veicoli delle ferrovie. Questo termine andrebbe quindi utilizzato solo quando la merce deve essere trasportata a mezzo ferrovia.

A. Il venditore deve:

- 1) Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.
- 2) Quando si tratti di merce che costituisca il carico completo di un vagone o abbia un peso sufficiente per beneficiare di tariffe applicabili ad un caricamento su vagone, ordinare in tempo utile un vagone di dimensioni e di tipo adatto, se del caso fornito di copertone impermeabile, e caricare la merce a sue spese, alla data fissata o entro il termine stabilito, uniformandosi sia per l'ordinazione del vagone sia per il caricamento, alle norme prescritte dalla stazione di partenza.
- 3) Nel caso di un carico inferiore sia ad un vagone completo sia al peso necessario per beneficiare di tariffe applicabili ad un caricamento su vagone, consegnare la merce alle Ferrovie, alla data o entro il termine convenuto, alla stazione di partenza oppure a bordo di un veicolo delle Ferrovie stesse, quando tale servizio di raccolta sia compreso nella tariffa di trasporto, sempreché le norme vigenti della stazione ferroviaria speditrice non prescriva- no che il caricamento sul vagone debba essere eseguito dal venditore.
Rimane inteso che, se vi sono più stazioni ferroviarie nel luogo di spedizione, il venditore ha il diritto di scegliere la stazione a lui più conveniente, sempreché questa accetti abitualmente merci per la destinazione indicata dal compratore ed a meno che il compratore non si sia riservato il diritto di scegliere la stazione di spedizione.
- 4) Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B.5 che segue, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può corre- re fino al momento in cui il vagone, su cui la merce è stata caricata, sia stata presa in consegna dalle ferrovie, oppure, nel caso di cui all'art. A. 3, fino al momento in cui la merce sia stata presa in consegna dalle Ferrovie.
- 5) Provvedere, a proprie spese, all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.
- 6) Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per consegnarle alle Ferrovie.
- 7) Avvertire senza ritardo il compratore, che la merce è stata caricata o consegnata alle Ferrovie.
- 8) Procurare, a proprie spese, al compratore i documenti d'uso per il trasporto, se ciò è nelle consuetudini.
- 9) Fornire al compratore, dietro sua richiesta ed a spese dello stesso (vedi B.6) il certificato d'origine.

10) Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti emessi nel Paese di spedizione e/o di origine, dei quali il compratore possa aver bisogno per l'esportazione e/o per l'importazione (e, quando del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

- 1) Dare in tempo al venditore le istruzioni necessarie per la spedizione.
- 2) Prendere in consegna la merce dal momento in cui essa è stata caricata o consegnata alle Ferrovie e pagare il prezzo come da contratto.
- 3) Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce (incluso, ove del caso, il fitto dei copertoni impermeabili) e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui il vagone su cui è stata caricata la merce è stato preso in consegna dalle Ferrovie, oppure, nel caso contemplato dall'art. A.3, dal momento in cui la merce è stata consegnata alle Ferrovie.
- 4) Sopportare tutti gli eventuali diritti e imposte all'esportazione.
- 5) Qualora si sia riservato un termine per dare al venditore le istruzioni per la spedizione della merce e/o si sia riservato il diritto di scegliere il luogo del caricamento, e non abbia dato in tempo le relative istruzioni, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e correre tutti i rischi relativi dalla data in cui è scaduto il termine convenuto, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.
- 6) Sopportare le spese per l'ottenimento dei documenti di cui agli artt. A.9 ed A.10 ed il costo degli stessi, compresi il certificato di origine e le tasse consolari.

FAS

FRANCO SOTTOBORDO

(punto d'imbarco convenuto)

FAS significa «Franco sottobordo della nave». Secondo questo termine, il venditore adempie ai suoi obblighi quando la merce viene posta sottobordo della nave su banchina o su mezzi galleggianti (chiatte, ecc.) nel porto d'imbarco convenuto. Ciò significa che il compratore deve sopportare tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alla merce a partire da tale momento. Occorre inoltre notare che, a differenza del FOB, questo termine pone lo sdoganamento della merce ai fini dell'esportazione a carico del compratore.

A. Il venditore deve:

- 1) Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

- 2) Consegnare la merce sottobordo della nave, alla banchina di un carico indicato dal compratore, al porto d'imbarco convenuto, secondo l'uso del porto, alla data o nel termine stabilito, ed avvertire senza ritardo il compratore che la merce è stata posta sottobordo.
- 3) Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.
- 4) Sotto riserva delle disposizioni di cui all'art. B.3 e B.4, che seguono, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui sia stata effettivamente portata sottobordo della nave nel porto di imbarco convenuto, comprese le spese per ogni formalità che il venditore debba espletare per consegnare la merce sottobordo.
- 5) Provvedere, a proprie spese, all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.
- 6) Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce sottobordo.
- 7) Fornire a proprie spese il documento d'uso netto attestante la consegna della merce sottobordo della nave designata.
- 8) Fornire al compratore, su sua richiesta ed a spese dello stesso (v. B. 5) il certificato d'origine.
- 9) Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quello di cui all'art. A-8, che venga emesso nel Paese di spedizione e/o di origine, (fatta eccezione per la polizza di carico e/o per i documenti consolari) di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

- 1) Comunicare al venditore, in tempo utile, il nome della nave, la banchina di imbarco e la data di consegna della merce alla nave stessa.
- 2) Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce. e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui è stata effettivamente portata sottobordo, nel porto d'imbarco stabilito, alla data fissata o entro il termine convenuto e pagare il prezzo come da contratto.
- 3) Se la nave da lui designata non si presenta in tempo utile o non è in condizioni di effettuare il caricamento della merce, oppure chiude le operazioni di carico prima della data convenuta, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e correre tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui il venditore l'ha messa a sua disposizione, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale oggetto del contratto.
- 4) Se non comunica in tempo il nome della nave oppure, essendosi riservato un termine per prendere in consegna la merce e/o il diritto di scegliere il porto d'imbarco, non dà in tempo utile precise istruzioni, sopportare ogni spesa supplementare derivante da questa mancanza e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui scade il termine stipulato per la consegna, a condizione,

però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5) Sopportare le spese incontrate per il rilascio dei documenti di cui agli artt. A-3, A.8 ed A,9 che precedono il costo degli stessi.

FOB

FRANCO A BORDO

(porto d'imbarco convenuto)

FOB significa «Franco a bordo». La merce deve essere posta a bordo della nave a spese del venditore, nel porto d'imbarco convenuto. Il rischio di perdita o danni alle merci si trasferisce dal venditore al compratore al momento del passaggio della merce oltre la murata della nave.

A. Il venditore deve:

- 1) Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.
- 2) Consegnare la merce a bordo della nave, designata dal compratore, nel porto d'imbarco convenuto, secondo l'uso del porto, alla data o nel termine stabilito, e non appena la merce sia stata caricata a bordo della nave, darne comunicazione, senza ritardo al compratore.
- 3) Ottenere a proprie spese e rischio la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.
- 4) Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. B.3 e B.4, che seguono, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui abbia effettivamente passato il bordo (la murata) della nave, nel porto di imbarco convenuto, compresi tutti i diritti, tasse ed oneri relativi all'esportazione che il venditore deve espletare per porre la merce a bordo.
- 5) Provvedere, a proprie spese, all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.
- 6) Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce.
- 7) Fornire a proprie spese il documento d'uso netto attestante la consegna della merce a bordo della nave designata.
- 8) Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (v. B.6) il certificato d'origine.

9) Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere la polizza di carico e qualsiasi altro documento, oltre a quello menzionato nel precedente articolo, che venga emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1) Noleggiare a proprie spese una nave o riservare, sempre a proprie spese, adeguato spazio a bordo di una nave e comunicare in tempo utile al venditore il nome della nave, la banchina di imbarco e la data di consegna della merce alla nave stessa.

2) Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui questa abbia effettivamente passato il bordo (la murata) della nave, nel porto d'imbarco convenuto e pagare il prezzo come da contratto.

3) Se la nave da lui designata non si presenta alla data stabilita o prima della fine del periodo convenuto ovvero non è in condizioni di effettuare il caricamento della merce, oppure chiude le operazioni di carico prima della data convenuta, o prima della fine del periodo previsto, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui scade il termine convenuto, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale oggetto del contratto.

4) Se non comunica in tempo il nome della nave oppure, essendosi riservato un termine per prendere in consegna la merce c/o il diritto di scegliere il porto d'imbarco, non dà in tempo utile precise istruzioni, sopportare ogni spesa supplementare derivante da questa mancanza e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui scade il termine stipulato per la consegna, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5) Sopportare le spese incontrate per l'ottenimento della polizza di carico ed il costo della stessa nel caso di cui all'art. A.9 che precede.

6) Sopportare le spese per l'ottenimento dei documenti di cui agli artt. A. 8 e A. 9 che precedono ed il costo degli stessi compreso il costo del certificato d'origine e dei documenti consolari.

C&F

COSTO E NOLO

(porto di destinazione convenuto)

C&F significa «Costo e nolo». Il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto, ma il rischio di perdita o di danni alla merce, così come l'onere per ogni ulteriore spesa viene trasferito dal venditore al compratore al momento del passaggio della merce oltre la murata della nave nel porto d'imbarco.

A. Il venditore deve:

- 1) Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.
- 2) Stipulare alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l'itinerario normale, su nave di mare (esclusi i velieri) del tipo normalmente usato per il trasporto di merci del genere contemplato in contratto, pagare il nolo nonché le spese di scarico al porto di sbarco, che possano essere richieste dalle linee di navigazione regolari al momento del caricamento nel porto d'imbarco.
- 3) Ottenere a proprie spese e rischio la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.
- 4) Caricare a proprie spese la merce a bordo della nave, nel porto d'imbarco, alla data o nel termine stabilito, ovvero, se né la data né il termine sono stati convenuti, entro un limite ragionevole di tempo e, non appena la merce sia stata caricata a bordo, darne immediata comunicazione al compratore.
- 5) Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B.4, che segue, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui essa non abbia passato effettivamente il bordo (la murata) della nave, nel porto di imbarco.
- 6) Fornire a proprie spese al compratore, senza ritardo, una polizza di carico³ netta e negoziabile per il porto di destinazione e negoziabile per il porto di destinazione convenuto come pure la fattura della merce imbarcata. La polizza di carico deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datata entro il termine stipulato per l'imbarco e deve contemplare, per mezzo di girata o altrimenti, la consegna all'ordine del compratore o di un suo rappresentante designato. Tale polizza deve consistere nel gioco completo di una polizza di carico «a bordo» o «caricato» ovvero di una polizza «ricevuto per l'imbarco», debitamente annotata dalla compagnia di navigazione, a prova che la merce è a bordo; tale annotazione deve essere, datata nel termine convenuto per l'imbarco. Se la polizza di carico contiene un riferimento al contratto di noleggio, il venditore deve fornire anche una copia di quest'ultimo documento.
- 7) Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.
- 8) Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per il caricamento della merce a bordo.

³ NOTA: per polizza di carico netta si intende quella che non contenga clausole aggiuntive che constatino espressamente una condizione difettosa della merce o dell'imballaggio.

Non alterano il carattere di polizza di carico netta:

- a) le clausole che non dichiarano espressamente che la merce o l'imballaggio sono difettosi, per es. «casse di reimpiego», «fusti usati», ecc.;
- b) le clausole che esonerano il vettore da responsabilità per i rischi inerenti alla natura della merce o dell'imballaggio;
- c) le clausole con le quali il vettore dichiara di ignorare il contenuto, il peso, le misure, la qualità o le specifiche tecniche della merce.

9) Sopportare tutti gli oneri e imposte cui è soggetta la merce fino al momento dell'imbarco, comprese imposte, diritti ed oneri esigibili al momento e per il fatto dell'esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per il caricamento della merce a bordo.

11) Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (v. B.5) il certificato d'origine e la fattura consolare.

11) Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati nel precedente articolo, che sia emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, quando é il caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1) Ritirare i documenti a presentazione da parte del venditore, se questi sono confori al contratto di vendita, e pagare il prezzo come da contratto.

2) Ritirare la merce al porto di destinazione convenuto e sopportare, ad eccezione del nolo, tutte le spese ed oneri a carico della merce durante il suo trasporto per mare fino all'arrivo al porto di destinazione come pure le spese di carico, comprese le spese per chiatte e messa a terra, a meno che queste spese non siano comprese nel nolo o non siano già state percepite dalla compagnia di navigazione al momento in cui il nolo è stato pagato.

3) Sopportare tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui questa ha effettivamente oltrepassato il bordo (la murata) della nave, nel porto d'imbarco.

4) Nel caso in cui si sia riservato un termine per l'imbarco della merce e/o il diritto di scegliere il porto di destinazione e abbia mancato di dare istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui è scaduto il termine fissato per l'imbarco, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5) Sopportare le spese per l'ottenimento del certificato di origine e dei documenti consolari nonché il costo degli stessi.

6) Sopportare le spese per l'ottenimento dei documenti menzionati nell'art. A. 1 I che prende ed il costo degli stessi.

7) Sopportare i dazi doganali come pure tutti gli altri diritti e imposte esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

8) Ottenere a proprie spese e rischio la licenza o il permesso di importazione o qualsiasi altro documento di questo genere, di cui egli possa aver bisogno per l'importazione della merce.⁴

⁴ NOTA: Se la merce è stata venduta «C&F messa a terra», le spese per lo scarico, incluse le spese per chiatte e messa a terra, sono a carico del venditore.

CIF

COSTO, ASSICURAZIONE E NOLO

(porto di destinazione convenuto)

CIF significa «costo, assicurazione e nolo». Questo termine è identico al C&F con l'aggiunta che il venditore deve fornire un'assicurazione marittima contro il rischio di perdita o danni alla merce nel corso del trasporto. Il venditore stipula il contratto di assicurazione e paga il relativo premio. Il compratore noti che secondo questo termine, a differenza di quanto previsto nel «nolo o porto ed assicurazione pagati fino a ... », il venditore è tenuto a fornire soltanto una copertura assicurativa alle condizioni minime (dette condizioni Franco- Avaria Particolare - FAP).

A. Il venditore deve:

- 1) Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.
- 2) Stipulare alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l'itinerario normale, su nave di mare (esclusi i velieri) del tipo normalmente usato per il trasporto di merci del genere contemplato in contratto, pagare il nolo nonché le spese di scaricamento al porto di sbarco, che possano essere richieste dalle linee di navigazione regolari al momento del caricamento nel porto d'imbarco.
- 3) Ottenere a proprie spese e rischio la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.
- 4) Caricare a proprie spese la merce a bordo della nave, nel porto d'imbarco, alla data o nel termine stabilito, ovvero, se né la data né il termine sono stati convenuti, entro un limite ragionevole di tempo e, non appena la merce sia stata caricata a bordo, darne immediata comunicazione al compratore.
- 5) Fornire a proprie spese una polizza di assicurazione marittima, in forma trasferibile, contro i rischi del trasporto inerente al contratto. L'assicurazione deve essere stipulata con assicuratori o compagnie di assicurazione di buona reputazione, alle condizioni «FPA» e deve coprire il prezzo CIF maggiorato del 10%. L'assicurazione deve essere stipulata, quando ciò sia possibile, nella moneta contemplata nel contratto di vendita⁵. Salvo stipulazione contraria, i rischi di trasporto non includono i rischi speciali che sono coperti in certi specifici commerci o contro i quali il compratore possa desiderare di essere coperto nel caso specifico. Tra i rischi speciali per i quali il venditore e compratore devono mettersi espressamente d'accordo vi sono i rischi contro il furto, sottrazioni, colaggio, rotture, scagliature, trasudamento di stiva, contatto con altre merci ed altri rischi peculiari a determinati commerci. Quando il compratore lo richieda, il venditore deve fornire, a spese del compratore, una assicurazione contro i rischi di guerra, stipulata se possibile, in moneta uguale a quella contemplata nel contratto.

⁵ CIFA A.S prevede l'assicurazione minimum per quanto riguarda le condizioni (FPA) e per quanto riguarda la durata (da magazzino a magazzino). Se il compratore desidera che il contratto comporti obblighi più estesi egli deve aver cura di specificare che il contratto è basato sugli «Incoterms», con in più le aggiunte che egli richiede.

6) Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B.4, che segue, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui essa non abbia passato effettivamente il bordo (la murata) della nave, nel porto di imbarco.

7) Fornire senza ritardo, a proprie spese al compratore, una polizza di carico netta e negoziabile per il porto di destinazione convenuto come pure la fattura della merce imbarcata e la polizza di assicurazione oppure, qualora questa non fosse disponibile al momento della presentazione dei documenti un certificato di assicurazione rilasciato in nome degli assicuratori, che conferisca al compratore gli stessi diritti come se fosse in possesso della polizza e che riproduca le disposizioni essenziali della polizza stessa. La polizza di carico deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datata entro il termine stipulato per l'imbarco e deve contemplare, per mezzo di girata o altrimenti, la consegna all'ordine del compratore o di un suo rappresentante convenuto. Tale polizza deve essere formata da un gioco completo di una polizza di carico «a bordo» o «caricato» ovvero una polizza «ricevuto per l'imbarco», debitamente annotata dalla compagnia di navigazione, a prova che la merce è a bordo; tale annotazione deve essere, datata nel termine convenuto per l'imbarco. Se la polizza di carico contiene un riferimento al contratto di noleggio, il venditore deve fornire una copia di quest'ultimo documento.⁶

8) Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

9) Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per il caricamento della merce a bordo.

10) Sopportare tutti gli oneri cui è soggetta la merce fino al momento dell'imbarco, comprese imposte, diritti ed oneri esigibili al momento e per il fatto dell'esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per il caricamento della merce a bordo.

11) Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (v. B.5) il certificato d'origine e la fattura consolare.

12) Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati nel precedente articolo, che venga emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, quando del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1) Ritirare i documenti a presentazione da parte del venditore, se questi sono conformi al contratto di vendita, e pagare il prezzo come da contratto.

⁶ NOTA: per polizza di carico netta si intende quella che non contenga clausole aggiuntive che constatino una condizione difettosa della merce o dell'imballaggio. Non alterano il carattere di polizza di carico netta:

a) le clausole che non dichiarano espressamente che la merce o l'imballaggio sono difettosi, per es. «casce di reimpiego», «fusti usati», ecc.;

b) le clausole che esonerano il vettore da responsabilità per i rischi inerenti alla natura della merce o dell'imballaggio;

c) le clausole con le quali il vettore dichiara di ignorare il contenuto, il peso, le misure, la qualità o le specificazioni tecniche della merce.

- 2) Ritirare la merce al porto di destinazione convenuto e sopportare, ad eccezione del nolo e dell'assicurazione marittima, tutte le spese ed oneri a carico della merce durante il suo trasporto per mare fino all'arrivo al porto di destinazione come pure le spese di scarico, comprese le spese per chiatte e messa a terra, a meno che queste spese non siano comprese nel nolo o non siano già state percepite dalla compagnia di navigazione al momento in cui il nolo è stato pagato.
- 3) Sopportare tutti i rischi che può correre la merce al momento in cui questa ha effettivamente oltrepassato il bordo (la murata) della nave, nel porto di imbarco.
- 4) Nel caso in cui si sia riservato un termine per l'imbarco della merce e/o il diritto di scegliere il porto di destinazione e abbia mancato di dare istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui è scaduto il periodo di tempo fissato per l'imbarco, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale oggetto del contratto.
- 5) Sopportare le spese per l'ottenimento del certificato di origine e dei documenti consolari ed il costo relativo.
- 6) Sopportare le spese per l'ottenimento dei documenti menzionati nell'art. A.12 di cui sopra ed il costo relativo.
- 7) Sopportare i dazi doganali come pure tutti gli altri diritti e imposte esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.
- 8) Ottenere a proprie spese e rischio la licenza o il permesso di importazione o qualsiasi altro documento di questo genere, di cui egli possa aver bisogno per l'importazione della merce.

EX SHIP

(porto di destinazione convenuto)

Ex ship significa che il venditore mette la merce a disposizione del compratore a bordo della nave, nel porto di destinazione indicato nel contratto di vendita. Il venditore deve sopportare tutti i costi e rischi inerenti al trasporto della merce fino a tale porto.

A. Il venditore deve:

- 1) Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.
- 2) Mettere la merce effettivamente a disposizione del compratore, nei termini stabiliti dal contratto, a bordo della nave al punto usuale di scarico del porto convenuto, in modo tale da permettere la rimozione della merce dalla nave per mezzo di sistemi di scarico adatti alla natura della merce.
- 3) Sopportare le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui questa sia stata effettivamente messa a disposizione del compratore in conformità

dell'art. A.2, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

4) Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario imbarcare quel genere di merce senza imballaggio.

5) Sopportare le spese relative a qualsiasi operazione di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per mettere la merce a disposizione del compratore in conformità dell'art. A. 2.

6) Comunicare a proprie spese al compratore, senza ritardo, -a prevista data di arrivo della nave designata e fornirgli in tempo utile la polizza di carico o l'ordine di consegna e/o qualsiasi altro documento che possa essere necessario per permettergli di prendere in consegna la merce.

7) Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (vedi B.3) il certificato d'origine e la fattura consolare.

8) Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, tutta la collaborazione per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati negli articoli precedenti, che sono emessi nel Paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1) Ritirare la merce non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità di quanto stabilito dall'art. A.2 e pagare il prezzo come da contratto.

2) Sopportare le spese che sono a carico della merce ed i rischi che essa può correre dal momento in cui questa è stata effettivamente messa a sua disposizione in conformità dell'art. A.2, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale oggetto del contratto.

3) Sopportare le spese e gli oneri incontrati dal venditore per ottenere i documenti menzionati negli artt. A.7 ed A.8.

4) Procurare a proprio rischio e spese tutte le licenze o documenti similari che siano necessari per lo sbarco e/o per l'importazione della merce.

5) Sopportare i dazi doganali e le spese di sdoganamento e tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto dello sbarco e/o dell'importazione.

FRANCO BANCHINA

(sdoganato) ... (porto di destinazione convenuto)

«Franco banchina» significa che il venditore mette la merce a disposizione del compratore sulla banchina, nel porto di destinazione indicato nel contratto di vendita. Il venditore deve sopportare tutti i costi e rischi inerenti al trasporto della merce fino a tale porto.

Esistono due tipi di contratto «Franco banchina», e cioè: Franco banchina «sdoganato» e Franco banchina «diritti a carico del compratore, nel quale ultimo la responsabilità dello sdoganamento della merce per l'importazione spetta al compratore e non al venditore.

Si raccomanda alle parti di utilizzare sempre la formula descrittiva completa di questi termini e cioè Franco banchina «sdoganato» ovvero Franco banchina «diritti a carico del compratore» perché altrimenti potrebbe esservi incertezza circa chi sia responsabile per lo sdoganamento della merce all'importazione.

Se le parti intendono che il venditore sdogani la merce all'importazione ma vogliono che taluni dei diritti pagabili al momento dell'importazione della merce siano esclusi - come l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e/o altre imposte simili - ciò deve essere precisato mediante un'indicazione appropriata (per esempio: «ad esclusione dell'IVA»).

A. Il venditore deve:

- 1) Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.
- 2) Mettere la merce a disposizione del compratore, sulla banchina del porto designato e nei termini previsti dal contratto.
- 3) Fornire a proprio rischio e spese, la licenza d'importazione e sopportare diritti e imposte all'importazione, comprese le spese di sdoganamento, come pure tutte le altre imposte esigibili al momento e per il fatto dell'importazione della merce e della sua consegna al compratore.
- 4) Provvedere a proprie spese al condizionamento e imballaggio usuale della merce, tenendo presenti la natura della stessa e la sua rimozione dalla banchina.
- 5) Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie allo scopo di mettere la merce a disposizione del compratore in conformità dell'art. A.2.
- 6) Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui questa sia stata effettivamente messa a disposizione del compratore in conformità dell'art. A.2, sempreché la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale oggetto del contratto.
- 7) Fornire a proprie spese l'ordine di consegna e/o qualsiasi altro documento necessario al compratore per prendere in consegna la merce e rimuoverla dalla banchina.

B. Il compratore deve:

1) Ritirare la merce non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità dell'art. A.2 e pagare il prezzo convenuto.

2) Sostenere tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui è stata effettivamente messa a sua disposizione in conformità dell'art. A.2, sempreché la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

RESO FRONTIERA

... (luogo di consegna convenuto alla frontiera)⁷

«Reso Frontiera» significa che il venditore adempie ai suoi obblighi quando la merce è arrivata alla frontiera; ma prima della «frontiera doganale» del Paese indicato nel contratto di vendita. Questo termine è stato concepito essenzialmente per essere utilizzato quando la merce deve essere trasportata per ferrovia o per strada, ma può essere utilizzato per qualsiasi altro modo di trasporto. Si richiama l'attenzione sulle osservazioni formulate al punto 9 dell'Introduzione.

A. Il venditore deve:

1) Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal progetto.

2) A proprie spese e rischio.

a) Mettere la merce oggetto del contratto a disposizione del compratore nel luogo della frontiera convenuto per la consegna, alla data o nel termine stipulato nel contratto di vendita e, contemporaneamente, fornire al compratore, a seconda dei casi, il documento di trasporto normalmente usato, la fede di deposito e la nota di pegno, il buono di consegna, o documento simile, che consenta, tramite girata o in altro modo, la consegna della merce al compratore o all'ordine dello stesso nel luogo convenuto, alla frontiera, nonché fornire la licenza di esportazione e, se del caso, ogni altro documento che sia indispensabile al compratore per prendere in consegna la merce nel momento e nel luogo suindicati e per consentire l'ulteriore spostamento, come previsto agli articoli B.1 e 2. La merce così posta a disposizione del compratore deve essere nettamente messa da parte e individuata in modo intrinsecamente idoneo quale merce oggetto del contratto.

b) Adempiere tutte le formalità previste allo scopo e pagare i diritti e oneri doganali, le imposte interne, le imposte di consumo, i diritti di statistica ed ogni altro onere analogo, esigibile nel paese di spedizione o altrove, che su di lui ricadano nell'adempimento delle sue obbligazioni fino al momento in cui mette la merce a disposizione del compratore, in conformità dell'art. A. 2 a).

3) Sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui egli ha adempiuto le sue obbligazioni in conformità dell'articolo A.2 a).

4) Ottenere a proprio rischio e spese, oltre ai documenti di cui all'art. A.2 a) tutte le autorizzazioni di carattere valutario ed amministrativo, necessarie per l'adempimento delle formalità doganali

⁷ Per evitare malintesi si raccomanda alle parti, che utilizzano questo termine commerciale, di qualificare la parola «frontiera» indicando i due paesi separati da detta frontiera nonché è il luogo di consegna convenuto. Ad esempio: «Reso frontiera franco - italiana (Modane)» (v. anche nota (2) dell'art. A.5)

previste per esportare la merce al luogo di consegna designato alla frontiera, nonché tutti gli altri documenti che potrebbero essere necessari per spedire la merce verso il luogo suddetto, per farla transitare (se del caso) attraverso uno o più paesi terzi e per metterla a disposizione del compratore in conformità delle presenti Regole.

5) Concludere a proprio rischio e spese, alle condizioni normali, un contratto per il trasporto della merce (che contempra, se del caso, anche il trasporto attraverso uno o più paesi terzi) al luogo della frontiera convenuto per la consegna, sopportare e pagare il nolo e tutte le altre spese di trasporto fino a tale luogo nonché, fatto salvo quanto disposto agli articoli A.6 e 7 tutti gli altri oneri relativi o connessi con qualsiasi spostamento della merce fino al momento in cui la stessa è messa in modo idoneo, in tale luogo, a disposizione del compratore.

Il venditore ha tuttavia la facoltà, sempre fatti salvi gli articoli A.6 e 7 ed a proprio rischio e spese, di utilizzare i propri mezzi di trasporto, a condizione che nell'usufruire di tale facoltà, egli adempia tutte le obbligazioni impostegli dalle presenti Regole.

Se il contratto di vendita oppure il regolamento della dogana o di qualsiasi altra autorità competente, o del vettore pubblico, non fissano espressamente un punto particolare per la consegna alla frontiera (stazione, banchina, pontile, molo, magazzino, ecc.) il venditore può scegliere - nel caso gli si offrano più possibilità - il punto per lui più conveniente, sempre che in tale punto vi siano le attrezzature doganali e di altro genere che permettano alle parti di adempiere le rispettive obbligazioni previste dalle presenti Regole⁸. Il compratore deve essere preavvertito⁹ del punto scelto dal venditore che diventerà da quel momento il luogo di consegna convenuto, alla frontiera, per mettere la merce a disposizione del compratore e trasferire il rischio

6) Fornire al compratore, su richiesta ed a rischio di quest'ultimo, un documento di trasporto diretto, del tipo normalmente ottenibile nel paese di spedizione, che consenta il trasporto della merce alle consuete condizioni dal punto di partenza in quel paese fino al luogo di destinazione finale nel paese di importazione, designato dal compratore, fermo restando che, facendo ciò, non si può intendere che il venditore si assuma altri oneri, rischi e spese oltre quelli che egli deve normalmente sopportare a norma delle presenti Regole.

7) Se è necessario o consuetudine che la merce venga scaricata o sbarcata al suo arrivo al punto di frontiera designato per la consegna, il venditore deve sopportare le spese di queste operazioni (comprese le spese per l'uso di chiatte o per il maneggio delle merci). Se il venditore decide di utilizzare propri mezzi di trasporto per far giungere la merce al punto di frontiera fissato per la consegna, dovrà sopportare tutte le spese relative o connesse con le operazioni necessarie o d'uso, contemplate al paragrafo precedente.

8) A proprie spese, avvisare il compratore che la merce è stata spedita al punto di consegna convenuto, alla frontiera. Tale avviso dovrà essere fatto in tempo utile per consentire al compratore di adottare tutti i provvedimenti normalmente necessari per la presa in consegna delle merci¹⁰.

⁸ Se nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera, esistono due uffici doganali di nazionalità diversa, si raccomanda alle parti o di indicare espressamente l'ufficio designato o di lasciare la scelta al venditore.

⁹ V. articolo A.8, nota.

¹⁰ Il venditore potrà inviare tale avviso al compratore per via aerea e all'indirizzo del compratore indicato nel contratto di compravendita. Se però le merci sono state spedite per via aerea o la distanza tra il punto di partenza nel paese di spedizione ed il luogo di consegna alla frontiera è breve, ovvero se i domicili del venditore e del compratore sono talmente distanti che l'avviso inviato per posta può essere recapitato in un intervallo di tempo inopportuno lungo, il venditore ha l'obbligo di notificare l'avviso telegraficamente o per mezzo di cablogramma o di telex.

9) Provvedere a proprie spese, per il trasporto fino al luogo convenuto per la consegna, all'imballaggio usuale e per il genere di merce previsto nel contratto, a meno che nel ramo di commercio di cui trattasi non si usi spedire tale genere di merce senza imballaggio.

10) Sopportare e pagare le spese relative connesse con le operazioni di controllo, quali misurazione, pesatura, conteggio, analisi qualitativa, che siano necessarie per consentirgli di trasportare tale merce al luogo di consegna convenuto, alla frontiera, e di mettere la merce a disposizione del compratore in quel luogo.

11) Sopportare e pagare, oltre alle spese fissate a carico del venditore negli articoli precedenti, tutte le spese relative o connesse con l'obbligo di mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera.

12) Fornire al compratore, su domanda, ed a rischio e spese di questo ultimo, una ragionevole collaborazione per procurare tutti gli altri documenti non menzionati sopra, che possano ottenersi nel paese di spedizione, nel paese di origine o in entrambi, di cui il compratore possa aver bisogno in base a quanto previsto dagli articoli B.2 e 6.

B. Il compratore deve:

1) Prendere in consegna la merce non appena il venditore l'abbia messa a sua disposizione nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera, pagare il prezzo come da contratto ed assumere la responsabilità di tutti gli spostamenti successivi della merce.

2) Adempiere a proprie spese tutte le formalità doganali o di altro genere che possano venir richieste nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera, o altrove, e pagare tutti i diritti eventualmente dovuti al momento e per il fatto dell'ingresso della merce nel paese confinante o per ogni ulteriore spostamento della merce dopo che questa è stata debitamente messa a sua disposizione.

3) Sopportare e pagare le spese relative o connesse con lo scarico o lo sbarco della merce al suo arrivo al luogo di consegna convenuto, alla frontiera, qualora le stesse non incombano sul venditore in conformità delle disposizioni di cui all'art. A.7.

4) Sopportare tutti i rischi che la merce può correre e pagare tutte le spese a carico della stessa, compresi dazi doganali, diritti ed oneri a partire dal momento in cui la merce è stata messa a sua disposizione nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera.

5) Se egli manca di prendere in consegna la merce dopo che gli è stata debitamente messa a disposizione, sopportare tutte le spese supplementari sostenute, sia dal venditore sia dal compratore e tutti i rischi relativi alla merce, sempreché la stessa sia stata nettamente messa da parte o identificata in altro modo idoneo quale merce oggetto del contratto.

6) Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d'importazione, l'autorizzazione valutaria, i permessi e tutti gli altri documenti, rilasciati nel paese d'importazione o altrove, che possano essere necessari per gli spostamenti della merce successivi al momento in cui la stessa è stata debitamente messa a sua disposizione nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera.

7) Sopportare e pagare ogni spesa supplementare in cui potrà incorrere il venditore allo scopo di ottenere un documento di trasporto diretto, in base all'articolo A.6.

8) Mettere a disposizione del venditore, su richiesta di quest'ultimo, però a proprie spese, la licenza d'importazione, l'autorizzazione valutaria, i permessi e tutti gli altri documenti, oppure copie autentiche degli stessi, per il preciso scopo di ottenere il documento di trasporto diretto di cui all'articolo A.6.

9) Indicare al venditore, su richiesta di quest'ultimo, l'indirizzo della destinazione finale della merce nel paese d'importazione, nel caso che il venditore necessiti di tale informazione per ottenere le licenze e gli altri documenti di cui agli artt. A.4 e A.6.

10) Sopportare e pagare le spese sostenute dal venditore per fornire al compratore il certificato di perizia di un terzo che attesti la conformità della merce, secondo quanto stipulato nel contratto di vendita.

RESO SDOGANATO

... (luogo di destinazione convenuto nel paese d'importazione)

Mentre il termine «Franco fabbrica» implica obblighi minimi per il venditore, il termine «reso sdoganato», quando esso sia seguito dall'indicazione dello stabilimento del compratore, indica l'altro estremo: l'obbligo massimo del venditore. Il termine «reso sdoganato» può essere utilizzato per qualsiasi modo di trasporto.

Se le parti intendono pattuire che taluni dei diritti pagabili al momento dell'importazione della merce - come l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e/o altre imposte simili - non facciano carico al venditore, che è tenuto a sdoganare la merce, ciò deve essere precisato mediante un'indicazione appropriata (per esempio: «ad esclusione dell'IVA»).

Si richiama l'attenzione sulle osservazioni formulate al punto 9 dell'introduzione.

A. Il venditore deve:

1) Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2) A proprie spese e rischio:

a) Mettere la merce oggetto del contratto a disposizione del compratore, sdoganata, nel luogo di destinazione convenuto, nel paese di importazione, alla data o nel termine stipulato nel contratto di vendita e, contemporaneamente, fornire al compratore, a seconda dei casi, il documento di trasporto normalmente usato, la fede di deposito e la nota di pegno, il buono di consegna, o documento simile, che consenta, tramite girata o in altro modo, la consegna della merce al compratore o all'ordine dello stesso nel luogo di destinazione convenuto, nel paese di importazione, e, inoltre, se del caso, ogni altro documento di cui il compratore possa aver bisogno per prendere in consegna la merce nel momento e nel luogo suddetti, come previsto all'articolo B.1. La merce così messa a disposizione del compratore deve essere nettamente messa da parte o individuata in modo intrinsecamente idoneo quale merce oggetto del contratto.

b) Fornire la licenza od il permesso d'importazione e sopportare l'onere di tutti i diritti e imposte all'importazione, comprese le spese di sdoganamento, nonché ogni altro onere, imposta o diritto da pagarsi nel luogo di destinazione convenuto, all'atto dell'importazione della merce, sempreché

tali pagamenti siano necessari perché il venditore possa mettere la merce sdoganata a disposizione del compratore, nel luogo anzidetto.

c) Adempiere tutte le formalità necessarie ai fini suddetti.

3) Sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui egli ha adempiuto le sue obbligazioni in conformità dell'articolo A.2 a).

4) Ottenere a proprio rischio e spese, oltre ai documenti di cui all'art. A.2 a) le licenze o permessi di esportazione, autorizzazioni valutarie, certificati, fatture consolari ed ogni altro documento rilasciato dalle autorità pubbliche interessate, che possano essergli necessari per spedire la merce, per esportarla dal paese di spedizione, per farla transitare, se del caso, attraverso uno o più paesi terzi, per importarla nel paese del luogo di destinazione convenuto e porla a disposizione del compratore in tale luogo.

5) Concludere a proprio rischio e spese, alle condizioni normali, un contratto per il trasporto della merce dal punto di partenza nel paese di spedizione fino al luogo di destinazione convenuto, e sopportare e pagare il nolo e tutte le altre spese di trasporto fino a tale luogo nonché, fatto salvo quanto disposto all'art. A.6, tutti gli altri oneri relativi o connessi con qualsiasi spostamento della merce fino al momento in cui la stessa è messa in modo idoneo, a disposizione del compratore nel luogo di destinazione convenuto.

Il venditore, a proprio rischio e spese, ha tuttavia la facoltà di utilizzare i propri mezzi di trasporto, a condizione che nell'usufruire di tale facoltà, egli adempia tutte le obbligazioni impostegli dalle presenti Regole.

Se il contratto di vendita oppure il regolamento della dogana o di qualsiasi altra autorità competente, o del vettore pubblico, non fissano espressamente un punto particolare nel luogo di destinazione nel paese di importazione (stazione, banchina, pontile, molo, magazzino, ecc.) il venditore può scegliere - nel caso gli si offrano più possibilità - il punto per lui più conveniente, sempreché in tale punto vi siano le attrezzature doganali e di altro genere che permettano alle parti di adempiere le rispettive obbligazioni previste dalle presenti Regole. Il compratore deve essere preavvertito¹¹ del punto scelto dal venditore, che diventerà da quel momento il luogo di destinazione convenuto nel paese di importazione per mettere la merce a disposizione del compratore e trasferirgli i rischi relativi alla merce.

6) Se è necessario o consuetudinario che la merce venga scaricata o sbarcata al suo arrivo nel luogo di destinazione convenuto allo scopo di metterla in tale luogo a disposizione del compratore, sdoganata sopportare e pagare le spese di queste operazioni (comprese le spese per chiatte, per lo scarico su banchina, per magazzinaggio o per maneggio della merce).

7) A proprie spese, avvisare il compratore che la merce è stata affidata al primo vettore per la spedizione al luogo di destinazione convenuto, ovvero a seconda dei casi, che la stessa è stata inoltrata al luogo di destinazione con i mezzi di trasporto del venditore. Tale avviso dovrà essere fatto in tempo utile per consentire al compratore di adottare tutti i provvedimenti normalmente necessari per la presa in consegna delle merci¹².

¹¹ V. articolo A.7, nota.

¹² Il venditore potrà inviare tale avviso al compratore per via aerea ed all'indirizzo del compratore indicato nel contratto di compravendita. Se però le merci sono state spedite per via aerea o la distanza tra il punto di partenza nel paese di spedizione ed il luogo di consegna convenuto nel paese di importazione è breve, ovvero se i domicili del venditore e del compratore sono talmente distanti che l'avviso inviato per posta può essere recapitato in un intervallo di tempo inopportuno lungo, il venditore ha l'obbligo di notificare l'avviso telegraficamente o per mezzo di cablogramma o di telex.

8) Provvedere a proprie spese, per il trasporto fino al luogo convenuto per la consegna, all'imballaggio usuale per il genere di merce previsto nel contratto, a meno che nel ramo di commercio di cui trattasi non si usi spedire tale genere di merce senza imballaggio.

9) Sopportare e pagare le spese relative o connesse con le operazioni di controllo, quali misurazione, pesature, conteggio, analisi qualitativa, necessarie per consentirgli di trasportare la merce al luogo di destinazione convenuto e di metterla a disposizione del compratore in detto luogo.

10) Sopportare e pagare, oltre alle spese fissate a carico del venditore negli artt. A. da 1 a 9 inclusi, tutte le altre spese relative o connesse con l'obbligo del venditore di mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo di destinazione convenuto, a norma delle presenti Regole.

B. Il compratore deve:

1) Prendere in consegna la merce non appena il venditore l'abbia messa a sua disposizione nel luogo di destinazione convenuto, pagare il prezzo come da contratto ed assumere la responsabilità di tutti gli spostamenti successivi della merce.

2) Sopportare e pagare le spese relative o connesse con lo scarico o lo sbarco della merce al suo arrivo al luogo di destinazione convenuto, qualora le stesse non incombono sul venditore in conformità delle disposizioni di cui all'art. A.6.

3) Sopportare tutti i rischi che la merce può correre e pagare tutte le spese a carico della stessa, a partire dal momento in cui la merce è stata messa a sua disposizione nel luogo di destinazione convenuto, in conformità dell'art. A.2 a).

4) Se egli manca di prendere in consegna la merce non appena gli è stata debitamente messa a disposizione, sopportare tutti i rischi a carico della merce e pagare tutte le spese supplementari,- in cui sia incorso per tale fatto sia il venditore sia il compratore, sempreché la merce sia stata nettamente messa da parte o identificata in altro modo idoneo quale merce oggetto del contratto.

5) Indicare al venditore, dietro sua richiesta, l'indirizzo della destinazione finale della merce nel paese d'importazione, nel caso che il venditore necessiti di tale informazione per ottenere i documenti di cui all'art. A.2 b).

6) Sopportare e pagare le spese sostenute dal venditore per fornire al compratore il certificato di perizia di un terzo che attesti la conformità della merce, secondo quanto stipulato nel contratto di vendita.

7) Fornire al venditore, su domanda ed a rischio e spese di quest'ultimo, una ragionevole collaborazione per procurare i documenti che possono essere ottenuti nel paese d'importazione e di cui il venditore possa aver bisogno per mettere la merce a disposizione del compratore in conformità delle presenti Regole.

FOB AEROPORTO

... (aeroporto di partenza convenuto)

Secondo questo termine il venditore adempie i suoi obblighi consegnando la merce al vettore aereo nell'aeroporto di partenza. Tuttavia occorre notare che l'espressione «FOB» - che significa propriamente «franco a bordo» - non deve essere interpretata in senso letterale nel trasporto aereo; essa indica piuttosto che la parola che la segue designa il luogo ove cessa la responsabilità del venditore.

A. Il venditore deve:

- 1) Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia richiesta dal contratto.
- 2) Consegnare la merce al vettore aereo, al suo agente o ad altra persona designata dal compratore ovvero, se nessun vettore aereo né agente né altra persona sia stata così designata, ad un vettore aereo o al suo agente scelto dal venditore. La consegna deve essere effettuata alla data o entro i termini previsti per la consegna ed all'aeroporto di partenza convenuto secondo gli usi dell'aeroporto ovvero in ogni altro luogo che sia stato indicato dal compratore nel contratto.
- 3) Stipulare, salvo decisione in contrario del compratore o del venditore notificata senz'indugio all'altra parte, un contratto per il trasporto della merce a spese del compratore. Se il venditore stipula il contratto di trasporto come sopra previsto, egli deve concluderlo, nel rispetto delle eventuali istruzioni del compratore previste all'art. B.1, alle condizioni usuali con destinazione all'aeroporto designato dal compratore o, se nessun aeroporto sia stato così designato, all'aeroporto più prossimo al centro d'affari del compratore ai fini del trasporto considerato, seguendo una rotta usuale e con un aereo del tipo normale impiegato per il trasporto di merce del genere previsto nel contratto.
- 4) Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione ufficiale necessaria per l'esportazione della merce.
- 5) Salvo quanto disposto ai successivi artt. B.6 e B.7, pagare tutte le imposte, diritti ed oneri dovuti rispetto alla merce per il fatto dell'esportazione.
- 6) Salvo quanto disposto ai successivi artt. B.6 e B.7, sopportare ogni spesa supplementare che può essere a carico della merce sino al momento in cui sia stata consegnata, in conformità delle disposizioni dell'articolo A.2 di cui sopra.
- 7) Salvo quanto disposto ai successivi artt. B.6 e B.7, sopportare tutti i rischi che la merce può correre sino al momento in cui sia stata consegnata, in conformità delle disposizioni dell'articolo A.2 di cui sopra.
- 8) Provvedere, a proprie spese ad un adeguato imballaggio protettivo idoneo alla spedizione della merce per via aerea, a meno che l'uso del commercio sia di spedirla non imballata.
- 9) Sopportare le spese per le operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce.

10) Informare senza indugio il compratore, mediante telecomunicazione, ed a spese di quest'ultimo, della consegna della merce.

11) Nelle circostanze previste ai successivi artt. B. 6 e B. 7, avvisare il compratore prontamente e mediante telecomunicazioni della sussistenza di tali circostanze.

12) Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile nonché, su richiesta del compratore ed a spese di quest'ultimo, il certificato d'origine.

13) Fornire al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni collaborazione per procurare ogni altro documento, non menzionato nell'art. A.12 di cui sopra, emesso nel paese di spedizione e/o d'origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel paese di destinazione (e, ove del caso, per il suo passaggio in transito attraverso un paese terzo).

14) Prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, e salvo quanto disposto al successivo art. B.9, ogni collaborazione in ordine a reclami contro il vettore aereo o il suo agente, relativamente al trasporto della merce.

B. Il compratore deve:

1) Comunicare al venditore in tempo utile l'aeroporto di destinazione fornendogli (ove occorra) ogni appropriata istruzione per il trasporto della merce per via aerea dall'aeroporto di partenza convenuto.

2) Se il venditore non stipula il contratto di trasporto della merce, organizzare a proprie spese il trasporto dall'aeroporto di partenza convenuto e dare notizia al venditore in tempo utile delle disposizioni prese al riguardo, indicando il nome del vettore aereo o del suo agente o di altra persona nelle cui mani deve essere effettuata la consegna.

3) Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce a partire dal momento in cui essa è consegnata in conformità delle disposizioni del precedente art. A.2, ad eccezione di quelle previste al precedente art. A.5.

4) Pagare il prezzo fatturato secondo le pattuizioni contrattuali, come pure l'importo del nolo aereo se esso è stato pagato dal venditore o per suo conto.

5) Sopportare ogni costo addizionale causato dal fatto che il vettore aereo, il suo agente o altra persona designata dal compratore manchi di prendere in carico la merce al momento in cui viene offerta al venditore e sopportare tutti i rischi che la merce può correre da tale momento, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo appropriato e cioè sia stata messa nettamente da parte o identificata in altra maniera quale merce oggetto del contratto.

6) In difetto di comunicazione al venditore, di appropriate istruzioni (in quanto richieste) per il trasporto della merce, sopportare ogni costo addizionale causato da tale omissione e tutti i rischi che la merce può correre dalla data convenuta per la consegna o dalla fine del periodo concordato per la consegna, a condizione tuttavia che la merce sia stata individuata in modo appropriato e cioè sia stata messa nettamente da parte o identificata in altra maniera quale merce oggetto del contratto.

7) Sopportare tutte le spese, diritti ed oneri per ottenere i documenti menzionati al precedente art. A.13, ivi compresi i costi dei documenti consolari come pure i costi dei certificati d'origine.

8) Sopportare tutte le spese, diritti ed oneri nei quali sia incorso il venditore a seguito delle azioni intentate e proseguite contro il vettore aereo o il suo agente, relativamente al trasporto della merce.

FRANCO VETTORE

(punto convenuto)

Questo termine è stato concepito per sopperire alle necessità del trasporto moderno ed in particolare del trasporto «multimodale» mediante contenitori o del tipo «roll on roll off» mediante rimorchi e traghetti. Esso si basa essenzialmente sugli stessi principi del termine FOB, tranne per il fatto che il venditore adempie i suoi obblighi quando consegna la merce al vettore nel punto convenuto. Qualora non sia possibile indicare un punto preciso in occasione della stipulazione del contratto di vendita, le parti dovranno fare riferimento al luogo o ambito in cui il vettore deve prendere in consegna la merce. I rischi di perdita o di danni alla merce vengono trasferiti dal venditore al compratore da tale momento e non più al passaggio della murata della nave. Il termine «vettore» indica ogni persona dalla quale, o in nome della quale, è stato assunto contrattualmente un obbligo di trasporto su strada, per ferrovia, per via aerea o marittima o mediante una combinazione di modi di trasporto. Quando il venditore deve fornire una polizza di carico, un certificato di spedizione od una ricevuta del vettore, egli adempie pienamente il suo obbligo se presenta un tale documento emesso dalla persona come sopra definita.

A. Il venditore deve:

1) Fornire la merce secondo le pattuizioni del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2) Consegnare la merce al vettore designato dal compratore alla data o nel termine stabilito e nel punto convenuto nel modo espressamente concordato o d'uso in quel punto. Qualora nessun punto sia stato specificamente convenuto e ne sussista più d'uno nel luogo di consegna, il venditore può scegliere quello tra di essi che più gli conviene.

3) Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione od altra autorizzazione ufficiale necessaria per l'esportazione della merce.

4) Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B.5 che segue, pagare tutte le imposte, diritti ed oneri di cui è soggetta la merce per il fatto dell'esportazione.

5) Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B.5 che segue, sopportare tutte le spese a carico della merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata, in conformità del precedente articolo A.2.

6) Provvedere, a proprie spese, all'imballaggio usuale della merce, a meno che l'uso del commercio sia di spedirla senza imballaggio.

- 7) Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce.
- 8) Informare senza indugio il compratore, mediante telecomunicazione, dell'avvenuta consegna della merce.
- 9) In presenza delle circostanze previste al seguente art. B.5, avvisare prontamente il compratore mediante telecomunicazioni, del verificarsi di tali circostanze.
- 10) Fornire a proprie spese al compratore se ciò è nelle consuetudini il documento d'uso ed ogni altra documentazione comprovante la consegna della merce in conformità del precedente art. A.2.
- 11) Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile e, su richiesta del compratore ed a spese di quest'ultimo, a certificato d'origine.
- 12) Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti diversi da quelli menzionati nel precedente art. A.12, che sono emessi nel Paese di spedizione e/o d'origine e di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

- 1) Stipulare a sue spese un contratto per il trasporto della merce a partire dal punto convenuto e comunicare al venditore in tempo utile il nome del vettore ed il momento in cui la merce deve essergli consegnata.
- 2) Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce dal momento in cui essa sia stata consegnata in conformità del precedente art. A.2, fatto salvo quanto previsto nell'art. A.4.
- 3) Pagare il prezzo come convenuto nel contratto.
- 4) Sopportare tutti rischi che sono a carico della merce a partire dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità del precedente art. A.2.
- 5) Se egli ha ommesso di designare il vettore o se il vettore da lui designato non prende in consegna la merce al momento convenuto, sopportare tutte le spese aggiuntive conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dalla scadenza del termine per la consegna, a condizione tuttavia che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.
- 6) Sopportare il costo, i diritti e le spese, per l'ottenimento dei documenti indicati al precedente art. A. 13, compreso il costo dei documenti consolari e dei certificati d'origine.

NOLO - PORTO PAGATO FINO A...

... (punto di destinazione convenuto)

Come il C&F, il «Nolo o porto pagato fino a ... » significa che il venditore paga il nolo relativo al trasporto della merce al luogo di destinazione convenuto. Tuttavia, i rischi di perdita o di danni alla merce, come pure l'onere per ogni ulteriore spesa, vengono trasferiti dal venditore al compratore con la consegna della merce al primo vettore e non più al passaggio della murata della nave. Questo termine può venire utilizzato per tutti i modi di trasporto, comprese le operazioni multimodali mediante contenitori od il traffico «roll on roll off» mediante rimorchi e traghetti. Quando il venditore deve fornire una polizza di carico, un certificato di spedizione od una ricevuta del vettore, egli adempie pienamente il suo obbligo se presenta un tale documento emesso dalla persona con la quale ha stipulato un contratto per il trasporto alla destinazione convenuta.

A. Il venditore deve:

- 1) Fornire la merce secondo le pattuizioni del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.
- 2) Stipulare a sue spese un contratto per il trasporto della merce per un itinerario abituale e secondo gli usi fino al punto convenuto nel luogo di destinazione. Se il punto di destinazione non è stato convenuto o non è determinato dagli usi, il venditore ha la facoltà di scegliere nel luogo di destinazione il punto che più gli conviene.
- 3) Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo B.3, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino a quando essa non sia stata consegnata al primo vettore, nei termini previsti nel contratto.
- 4) Comunicare senza indugio al compratore, mediante telecomunicazione, che la merce è stata consegnata al primo vettore.
- 5) Provvedere, a proprie spese, all'imballaggio usuale della merce, a meno che l'uso del commercio non sia di spedirla senza imballaggio.
- 6) Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della quantità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per consegnarla al primo vettore.
- 7) Procurare a proprie spese al compratore, se ciò è nelle consuetudini, il documento di trasporto usuale.
- 8) Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce e pagare tutti i diritti e imposte cui è soggetta la merce nel Paese di spedizione, compresi i diritti di esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per caricare la merce.
- 9) Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile non-ché, su richiesta del compratore ed a spese di quest'ultimo, il certificato d'origine.
- 10) Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti diversi da quelli menzionati nel precedente articolo, che sono emessi nel Paese

di carico e/o di origine, e di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

- 1) Ricevere la merce al punto convenuto nel luogo di destinazione, pagare il prezzo come convenuto nel contratto e sopportare, ad eccezione del nolo, tutti i costi e spese cui la merce sia stata assoggettata durante il trasporto fino al suo arrivo al punto di destinazione, così come le spese di scarico, a meno che detti costi e spese non siano stati inclusi nel nolo o non siano stati percepiti dal vettore al momento del pagamento del nolo.
- 2) Sopportare tutti i rischi che la merce può correre a partire dal momento in cui essa è stata consegnata al primo vettore ai sensi dell'art. A.3.
- 3) Qualora si sia riservato un termine per farsi spedire la merce e/o il diritto di scegliere il punto di destinazione e non dia istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese aggiuntive conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui è scaduto il termine convenuto sempreché, tuttavia, la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo come merce oggetto del contratto.
- 4) sopportare il costo, i diritti e le spese, per l'ottenimento dei documenti indicati al precedente art. A.10, compreso il costo dei documenti consolari e dei certificati d'origine.
- 5) Sopportare i dazi doganali come pure gli altri diritti e imposte esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

NOLO - PORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A...

... (punto di destinazione convenuto)

Questo termine è identico al «Nolo o porto pagato fino a ... » con in più, a carico del venditore, l'obbligo di provvedere all'assicurazione contro il rischio di perdita o di danni alla merce durante il trasporto. Il venditore stipula il contratto con l'assicuratore e paga il premio di assicurazione.

A. Il venditore deve:

- 1) Fornire la merce secondo le pattuizioni del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.
- 2) Stipulare a sue spese un contratto per il trasporto della merce per un itinerario abituale e secondo gli usi fino al punto convenuto nel luogo di destinazione. Se il punto di destinazione non è stato convenuto o non è determinato dagli usi, il venditore ha la facoltà di scegliere nel luogo di destinazione il punto che più gli conviene.
- 3) Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo B.3, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino a quando essa non sia stata consegnata al primo vettore, nei termini previsti nel contratto.

- 4) Comunicare senza indugio al compratore, mediante telecomunicazione, che la merce è stata consegnata al primo vettore.
- 5) Provvedere, a proprie spese, all'imballaggio usuale della merce, a meno che l'uso del commercio non sia di spedirla senza imballaggio.
- 6) Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per consegnarla al primo vettore.
- 7) Procurare a proprie spese al compratore, se ciò è nelle consuetudini, il documento di trasporto usuale.
- 8) Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce e pagare tutti i diritti e imposte cui è soggetta la merce nel Paese di spedizione, compresi i diritti di esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per caricare la merce.
- 9) Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile non- ché, su richiesta del compratore ed a spese di quest'ultimo, il certificato d'origine.
- 10) Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti diversi da quelli menzionati nel precedente articolo, che sono emessi nel Paese di carico e/o di origine, e di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).
- 11) Provvedere a proprie spese all'assicurazione trasporti, come previsto nel contratto, in termini tali da dare al compratore, o ad ogni altra persona che abbia un interesse assicurabile sulla merce. Il diritto di azione diretta nei confronti dell'assicuratore e rimettere al compratore la polizza di assicurazione od altra attestazione della copertura assicurativa. L'assicurazione deve essere stipulata con assicuratori di buona reputazione e, salvo diverso accordo, a condizioni che, dal punto di vista del venditore, possano essere ritenute adeguate, tenuto conto degli usi commerciali, della natura della merce e delle altre circostanze relative al rischio. In questo secondo caso, il venditore deve informare il compratore dell'estensione della copertura assicurativa in modo da permettere a quest'ultimo di stipulare ogni assicurazione integrativa che egli ritiene necessaria prima che i rischi della merce passino a suo carico ai sensi dell'art. B.2.
L'assicurazione deve coprire il prezzo contrattuale più il 10% ed essere stipulata, se possibile, nella valuta del contratto di vendita. Su richiesta ed a spese del compratore, il venditore deve provvedere "assicurazione contro i «rischi di guerra», se possibile nella valuta del contratto"¹³.

B. Il compratore deve.

- 1) Ricevere la merce al punto convenuto nel luogo di destinazione, pagare il prezzo come convenuto nel contratto e sopportare, ad eccezione del nolo, tutti i costi e spese cui sia stata assoggettata la merce durante il trasporto fino al suo arrivo al punto di destinazione, così come le spese di scarico, a meno che detti costi e spese non siano stati percepiti dal vettore al momento del pagamento del nolo.

¹³ Si noti che le condizioni di assicurazione di cui all'art. A. 1 I del presente termine differiscono da quelle previste all'art. A.5 del termine CIF. 177

- 2) Sopportare tutti i rischi che la merce può correre a partire dal momento in cui essa è stata consegnata al primo vettore ai sensi dell'art. A.3.
- 3) Qualora si sia riservato un termine per farsi spedire la merce e/o il diritto di scegliere il punto di destinazione e non dia istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese aggiuntive conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui è scaduto il termine convenuto sempreché, tuttavia, la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo come merce oggetto del contratto.
- 4) Sopportare il costo, i diritti e le spese, per l'ottenimento dei documenti indicati al precedente art. A. 10, compreso il costo dei documenti consolari e dei certificati d'origine.
- 5) Sopportare i dazi doganali come pure gli altri diritti e imposte esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

Il testo originale di queste Regole è il testo inglese.
La traduzione è stata curata dalla Sezione italiana delle CCI.

NORME UNIFORMI RELATIVE AGLI INCASSI

Risoluzione della Camera di Commercio Internazionale

(Revisione 1978, in vigore dal 1° gennaio 1979)

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

A) Queste disposizioni e definizioni, nonché gli articoli che seguono, si applicano a qualsiasi incasso come definito in appresso sub B) e sono vincolanti per tutte le parti interessate a meno che non sia stato espressamente convenuto in modo diverso o che esse non siano in contrasto con le disposizioni di una legge o di un regolamento nazionale, statale o locale cui non sia possibile derogare.

B) Ai fini di tali disposizioni, definizioni e articoli:

1. (i) «Incasso» significa il trattamento da parte delle banche, su istruzioni ricevute, di documenti come definiti sub (ii) appresso, allo scopo di
 - a) ottenere l'accettazione e/o, secondo il caso, il pagamento, o
 - b) consegnare documenti commerciali contro accettazione e/o, secondo il caso, contro pagamento, o
 - c) consegnare documenti secondo altri termini e condizioni.
 - (ii) «Documenti» significa documenti finanziari e/o documenti commerciali
 - a) «documenti finanziarie significa cambiali, pagherò, assegni, ricevute di pagamento o altri strumenti analoghi usati per ottenere il pagamento di danaro;
«Documenti» significa documenti finanziari e/o documenti commerciali
 - b) «documenti commerciali» significa fatture, documenti di spedizione, documenti rappresentativi o altri strumenti analoghi, o qualsiasi altro documento che non sia un documento finanziario.
 - (iii) «Incasso semplice» significa incasso di documenti finanziari non accompagnati da documenti commerciali.
 - (iv) «Incasso documentario» significa incasso di:
 - a) documenti finanziari accompagnati da documenti commerciali;
 - b) documenti commerciali non accompagnati da documenti finanziari.
2. Le «parti interessate» sono:
- (i) «il cedente» che è il cliente che affida l'operazione di incasso alla sua banca;
 - (ii) «la banca trasmittente che, è la banca alla quale il cedente ha affidato l'operazione d'incasso;
 - (iii) «la banca incaricata dell'incasso» che è qualsiasi banca, diversa dalla banca trasmittente, che interviene nello svolgimento dell'ordine di incasso;
 - (iv) «la banca presentatrice» che è la banca incaricata dell'incasso che effettua la presentazione al trassato.
3. Il «trassato» è colui al quale deve essere effettuata la presentazione in conformità con l'ordine di incasso.

C) Tutti i documenti inviati per l'incasso devono essere accompagnati da un ordine di incasso contenente, istruzioni complete e precise. Le banche sono autorizzate ad operare soltanto in base alle istruzioni contenute in detto ordine di incasso e in conformità delle presenti norme.

Se una banca, per qualsiasi ragione, non può attenersi alle istruzioni contenute nell'ordine di incasso ricevuto, deve immediatamente avvisare la parte dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Articolo 1

Le banche devono operare in buona fede e con ragionevole cura.

Articolo 2

Le banche devono verificare che i documenti ricevuti appaiano essere quelli elencati nell'ordine di incasso e devono immediatamente avvisare la parte dalla quale hanno ricevuto l'ordine di incasso della mancanza di qualsiasi documento.

Le banche non hanno nessun ulteriore obbligo di esaminare i documenti.

Articolo 3

Al fine di eseguire le istruzioni del cedente la banca trasmittente utilizzerà quale banca incaricata dell'incasso:

(i) la banca incaricata dell'incasso indicata dal cedente o, in mancanza di tale indicazione,

(ii) qualsiasi banca, di scelta propria o scelta da un'altra banca, nel paese dove deve aver luogo il pagamento o l'accettazione, a seconda del caso.

I documenti e l'ordine di incasso possono essere inviati alla banca incaricata dell'incasso direttamente o tramite un'altra banca quale intermediaria.

Le banche che si avvalgono dei servizi di altre banche per eseguire le istruzioni del cedente lo fanno per conto e rischio di quest'ultimo.

Il cedente sarà tenuto a rendere indenni le banche per qualsiasi obbligazione e responsabilità imposte da leggi o usi esteri.

Articolo 4

Le banche che intervengono in un incasso non assumono alcun obbligo o responsabilità né per le conseguenze derivanti da ritardo e/o perdita nell'inoltro di qualsiasi messaggio, lettera o documento, né per il ritardo, la mutilazione o altri errori che possano verificarsi nella trasmissione di cablogrammi, telegrammi, telex o nella comunicazione a mezzo sistemi elettronici né per errori di traduzione o interpretazione di termini tecnici.

Articolo 5

Le banche che intervengono in un incasso non assumono alcun obbligo o responsabilità per le conseguenze derivanti dalla interruzione della loro attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre, o da qualsiasi altra causa al di fuori del loro controllo, o da qualsiasi sciopero o serrata.

Articolo 6

Le merci non debbono essere spedite direttamente all'indirizzo di una banca o affidate ad una banca senza il preventivo accordo da parte di quella banca.

Qualora delle merci vengano spedite direttamente all'indirizzo di una banca o siano affidate ad una banca per la consegna ad un trassato contro pagamento o accettazione o secondo altri termini senza il preventivo accordo da parte di quella banca, questa non ha alcun obbligo di prendere in consegna le merci, le quali rimangono a rischio e sotto la responsabilità della parte che le ha spedite.

PRESENTAZIONE

Articolo 7

I documenti devono essere presentati al trassato così come ricevuti, salvo che la banca trasmittente e quella incaricata dell'incasso siano autorizzate ad applicarvi qualsiasi bollo necessario, a spese del cedente, a meno di istruzioni diverse, e ad apporvi qualsiasi necessaria girata o qualsiasi timbro di gomma o qualsiasi altro contrassegno o simbolo di identificazione usuale o richiesto dalla operazione di incasso.

Articolo 8

Gli ordini di incasso debbono contenere l'indirizzo completo del trassato o del domicilio al quale la presentazione deve essere effettuata. Se l'indirizzo è incompleto o inesatto, la banca incaricata dell'incasso può, senza obbligo e responsabilità da parte sua, cercare di determinare l'indirizzo esatto.

Articolo 9

Nel caso di documenti pagabili a vista la banca presentatrice deve effettuare la presentazione per il pagamento senza ritardo.

Nel caso di documenti pagabili ad una scadenza che non sia a vista, la banca presentatrice deve, quando è richiesta l'accettazione, effettuare la presentazione per l'accettazione senza ritardo e quando è richiesto il pagamento effettuare la presentazione per il pagamento non oltre la scadenza stabilita.

Articolo 10

Nel caso di un incasso documentario comprendente una cambiale pagabile in una data futura, l'ordine di incasso deve indicare se i documenti commerciali devono essere consegnati al trassato contro accettazione (D/A) o contro pagamento (D/P).

In mancanza di tale indicazione, i documenti commerciali saranno consegnati soltanto contro pagamento.

PAGAMENTO

Articolo 11

Nel caso di documenti pagabili nella moneta del paese dove deve aver luogo il pagamento (moneta locale), la banca presentatrice, a meno di istruzioni diverse contenute nell'ordine di incasso, deve consegnare i documenti al trassato soltanto contro pagamento in moneta locale che sia immediatamente utilizzabile per disporre secondo le modalità indicate nell'ordine di incasso.

Articolo 12

Nel caso di documenti pagabili in una moneta diversa da quella del paese dove deve aver luogo il pagamento (divisa estera), la banca presentatrice, a meno di istruzioni diverse contenute nell'ordine di incasso, deve consegnare i documenti al trassato contro pagamento nella suddetta divisa estera che possa essere immediatamente trasferita secondo le istruzioni contenute nell'ordine di incasso.

Articolo 13

Nel caso di incassi semplici possono essere accettati pagamenti parziali se, nella misura e alle condizioni in cui sono ammessi dalla legge vigente nella piazza di pagamento. I documenti saranno consegnati al trassato soltanto quando sarà stato ricevuto il pagamento totale.

Nel caso di incassi documentari, pagamenti parziali saranno accettati soltanto se specificatamente autorizzati nell'ordine di incasso. Tuttavia, a meno di istruzioni contrarie, la banca presentatrice consegnerà i documenti al trassato soltanto quando sarà stato ricevuto il pagamento totale.

In ogni caso i pagamenti parziali saranno accettati sempreché siano state rispettate le disposizioni dell'art. 11 o dell'art. 12, a seconda del caso. I pagamenti parziali, se accettati, saranno trattati in conformità con le disposizioni dell'art. 14.

Articolo 14

Le somme incassate (dedotte le commissioni e/o gli esborsi e/o le spese, quando dovute) devono essere messe senza ritardo a disposizione della banca dalla quale è stato ricevuto l'ordine di incasso, in conformità con le istruzioni contenute nell'ordine di incasso.

ACCETTAZIONE

Articolo 15

La banca presentatrice è tenuta ad accertare che la forma dell'accettazione di una cambiale appaia essere completa e corretta, ma non è responsabile della autenticità di qualsiasi firma né dei poteri di qualsiasi firmatario di firmare per accettazione.

PAGHERÒ, RICEVUTE E ALTRI STRUMENTI ANALOGHI

Articolo 16

La banca presentatrice non è responsabile della autenticità di qualsiasi firma né dei poteri di qualsiasi firmatario di firmare un pagherò, una ricevuta o un altro strumento analogo.

PROTESTO

Articolo 17

L'ordine di incasso deve contenere istruzioni specifiche concernenti il protesto (o altro procedimento legale sostitutivo) per l'eventualità di mancata accettazione o mancato pagamento.

In mancanza di tali specifiche istruzioni le banche che intervengono nell'incasso non hanno alcun obbligo di far protestare i documenti (o di assoggettarli ad altro procedimento legale sostitutivo) per mancato pagamento e/o mancata accettazione.

Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a detto protesto o altro procedimento legale sostitutivo sarà a carico del cedente.

«OCCORRENDO» (RAPPRESENTANTE DEL CEDENTE) E PROTEZIONE DELLA MERCE

Articolo 18

Se il cedente nomina un rappresentante perché agisca come «occorrendo» in caso di mancata accettazione e/o mancato pagamento, l'ordine di incasso deve indicare in modo chiaro e completo i poteri di tale «occorrendo».

In mancanza di tale indicazione le banche non accetteranno alcuna istruzione dall'«occorrendo».

Articolo 19

Le banche non hanno alcun obbligo di prendere provvedimenti nei riguardi della merce oggetto di un incasso documentario.

Nondimeno, se le banche compiono azioni per la protezione della merce, abbiano o no ricevuto istruzioni, esse non assumono alcun obbligo o responsabilità in quanto alla sorte e/o alla condizione della merce né per qualsiasi atto e/o omissione da parte di terzi incaricati della custodia e/o della protezione della merce. Tuttavia la(e) banca(che) incaricatale) dell'incasso deve(ono) avvisare

immediatamente la banca dalla quale ha(nno) ricevuto l'ordine di incasso di ogni azione intrapresa a tale scopo.

Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a qualsiasi azione per la protezione della merce sarà a carico del cedente.

AVVISO D'ESITO, ECC.

Articolo 20

Le banche incaricate dell'incasso devono avvisarne l'esito in conformità con le seguenti norme:

(i) Forma dell'avviso - Ogni avviso o informazione inviati dalla banca incaricata dell'incasso alla banca dalla quale è stato ricevuto l'ordine di incasso, deve contenere gli opportuni dettagli tra i quali in ogni caso, il numero di riferimento dato da quest'ultima banca all'ordine di incasso.

(ii) Modo di avviso - In mancanza di specifiche istruzioni, la banca incaricata dell'incasso deve inviare alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso ogni avviso col mezzo postale più rapido, ma se la banca incaricata dell'incasso ritiene che vi siano motivi di urgenza, può utilizzare, a spese del cedente, mezzi più rapidi quali cablogramma, telegramma, telex o comunicazione a mezzo di sistema elettronico, ecc.

(iii) a) Avviso di pagamento - La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di pagamento alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso, precisando l'importo o gli importi incassati, le eventuali commissioni e/o gli esborsi e/o le spese dedotti, a seconda del caso, ed il modo della messa a disposizione dei fondi.

b) Avviso di accettazione - La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di accettazione alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

c) Avviso di mancato pagamento o di mancata accettazione. La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di mancato pagamento o di mancata accettazione alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

La banca presentatrice deve cercare di accertare le ragioni del mancato pagamento o mancata accettazione ed informare di conformità la banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

Ricevuto tale avviso, la banca trasmittente, entro un ragionevole lasso di tempo, deve dare opportune istruzioni circa il successivo trattamento dei documenti. Se tali istruzioni non sono ricevute dalla banca presentatrice entro 90 giorni dal suo avviso di mancato pagamento o mancata accettazione, i documenti potranno essere restituiti alla banca dalla quale è stato ricevuto l'ordine di incasso.

INTERESSI, COMMISSIONI E SPESE

Articolo 21

Se l'ordine di incasso contiene istruzioni di incassare interessi non inclusi nel(i) documento(i) finanziario(i) che eventualmente lo accompagna(n) ed il trassato rifiuta di pagare tali interessi, la banca presentatrice può consegnare i documenti contro pagamento o accettazione, secondo il caso, senza incassare tali interessi a meno che l'ordine di incasso non disponga espressamente che tali interessi non possono essere abbandonati. Se tali interessi devono essere incassati, l'ordine di

incasso deve indicare il tasso ed il periodo per il quale devono essere percepiti. In caso di rifiuto di pagamento degli interessi, la banca presentatrice deve informare di conformità la banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

Se i documenti comprendono un documento finanziario che contiene una clausola incondizionata e definitiva per gli interessi, l'importo degli interessi è considerato come parte dell'importo dei documenti da incassare. Di conseguenza, l'importo degli interessi deve essere pagato in aggiunta all'importo capitale indicato nel documento finanziario e non vi si può rinunciare a meno di autorizzazione contenuta nell'ordine di incasso.

Appendice 7**REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE DI ARBITRATO DELLA C.C.I.**
(in vigore dal 1° giugno 1975)**CLAUSOLA TIPO D'ARBITRATO DELLA C.C.I.**

La C.C.I. raccomanda alle parti che desiderano far riferimento all'arbitrato della C.C.I. di includere nei loro contratti a carattere internazionale la seguente clausola:

«Tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente contratto saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento».

CONCILIAZIONE FACOLTATIVA**Articolo 1***Commissione Amministrativa di Conciliazione Comitato di Conciliazione*

1) Ogni vertenza di ordine commerciale avente carattere internazionale può essere oggetto di un tentativo di risoluzione amichevole a cura di una Commissione Amministrativa di Conciliazione istituita presso la Camera di Commercio Internazionale.

I membri della Commissione sono designati, in ragione da uno a tre, da ogni Comitato Nazionale fra i propri connazionali residenti a Parigi. Essi vengono nominati dal Presidente della Camera di Commercio Internazionale per due anni.

2) Per ogni vertenza il Presidente della Camera di Commercio Internazionale istituisce un Comitato di Conciliazione di tre membri. Detto Comitato è formato da due conciliatori - per quanto possibile di nazionalità, rispettivamente, del richiedente e dell'altra parte in causa - e da un Presidente di nazionalità diversa da quella delle parti, scelto di massima in seno alla Commissione Amministrativa di Conciliazione.

Articolo 2*Domanda di conciliazione*

La parte che desidera ricorrere alla conciliazione, rivolge domanda al Segretario Generale della Camera di Commercio Internazionale, tramite il suo Comitato Nazionale o direttamente; nel secondo caso il Segretario Generale ne informa il Comitato Nazionale interessato. La domanda deve contenere l'esposizione del punto di vista del richiedente e deve essere accompagnata dai documenti inerenti alla controversia e da ogni altro documento utile, nonché dall'importo previsto nella Tariffa allegata, a titolo di anticipo per le spese del Segretario Generale, relative alla procedura di conciliazione.

Articolo 3*Funzioni del Comitato di Conciliazione*

1) Ricevuta la domanda di conciliazione, con i documenti prodotti a sostegno, e l'anticipo stabilito, il Segretario Generale della Camera di Commercio Internazionale si mette in contatto per

corrispondenza con l'altra parte, direttamente o per il tramite del Comitato Nazionale competente, invitandola, nel caso accetti di tentare la conciliazione, ad inviare al Comitato di Conciliazione una esposizione del suo punto di vista sulla controversia unicamente a ogni documento attinente ed all'importo previsto dalla Tariffa acclusa, a titolo di anticipo per le spese del Segretario Generale, relative alla procedura di conciliazione.

2) Il Comitato esamina l'incartamento, effettua gli accertamenti, si mette in comunicazione con le parti direttamente o tramite i rispettivi Comitati Nazionali e, se possibile, lo ascolta.

3) Le parti possono comparire di persona o a mezzo di rappresentanti debitamente accreditati. Esse possono essere assistite da consulenti.

Articolo 4

Formula di conciliazione

1) Dopo l'esame dell'incartamento, lo studio della questione e, se è stato possibile, l'audizione delle parti il Comitato propone alle parti una formula di conciliazione.

2) Se la conciliazione ha luogo il Comitato redige e sottoscrive un verbale che indica i termini dell'accordo fra le parti.

3) Qualora le parti non siano potute comparire, il Comitato comunica la formula di conciliazione ai Presidenti dei Comitati Nazionali della CCI interessati, invitandoli ad operarsi per persuadere le parti ad accettare quanto il Comitato di Conciliazione propone.

Articolo 5

Diritti delle parti nel caso che il tentativo di conciliazione non vada a buon fine

1) Se il tentativo di conciliazione fallisce, le parti hanno piena facoltà di ricorrere all'arbitrato, o di adire i tribunali competenti, a meno che non siano vincolate da una clausola di arbitrato.

2) Nulla di quanto sia stato fatto, detto o scritto ai fini della conciliazione può compromettere in alcun modo gli ulteriori diritti delle parti sia nel procedimento arbitrale, sia dinanzi ai tribunali. Chiunque sia stato membro di un Comitato di Conciliazione per una data vertenza non può essere nominato arbitro per la stessa vertenza.

ARBITRATO

Articolo 1

Corte d'arbitrato

1) Presso la Camera di Commercio Internazionale è istituito un organismo internazionale di arbitrato i cui membri sono nominati dal Consiglio della Camera di Commercio Internazionale e che, con il nome di Corte d'Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, è incaricato di

provvedere nel modo qui sotto indicato, alla soluzione arbitrale delle controversie di carattere internazionale che possono insorgere nel campo dei rapporti d'affari.

- 2) La Corte si riunisce di massima ogni mese. Essa statuisce il proprio Regolamento interno.
- 3) Spetta al Presidente della Corte o al suo sostituto di prendere, in nome della Corte, le decisioni urgenti con riserva di informarne la Corte alla prima riunione successiva.
- 4) La Corte può, in conformità delle modalità previste nel proprio Regolamento interno, delegare ad uno o più raggruppamenti dei suoi membri un potere di decisione, con riserva di essere informata delle decisioni prese alla prima riunione successiva.
- 5) Il Segretario della Corte è istituito negli uffici della Camera di Commercio Internazionale.

Articolo 2

Scelta degli arbitri

- 1) La Corte d'arbitrato non decide le controversie. Essa nomina o conferma gli arbitri, secondo le disposizioni che seguono - a meno che le parti non vi abbiano derogato in tutto o in parte - tenendo conto della loro nazionalità, residenza e degli altri loro rapporti rispetto agli Stati, cui le parti e gli altri arbitri sono soggetti.
- 2) Le controversie possono essere risolte da un arbitro unico o da tre arbitri. Negli articoli seguenti, l'espressione «l'arbitro» sta a significare, secondo i casi, l'arbitro o gli arbitri.
- 3) Quando le parti hanno pattuito che la controversia sia risolta da un arbitro unico, esse possono designarlo in comune accordo, salvo conferma della Corte. In mancanza di accordo fra le parti entro trenta giorni a partire dalla notifica all'altra parte della domanda di arbitrato, l'arbitro è nominato dalla Corte.
- 4) Quando sono previsti tre arbitri,, ciascuna parte designa, rispettivamente nella domanda di arbitrato e nella risposta alla domanda, un arbitro indipendente, salvo conferma della Corte. Se una delle parti non provvede, la nomina è fatta dalla Corte. Il terzo arbitro, che assume la presidenza del Tribunale arbitrale, è nominato dalla Corte, a meno che le parti abbiano pattuito che siano gli arbitri da loro designati a dover scegliere il terzo arbitro, entro un termine prestabilito. In quest'ultimo caso, spetta alla Corte confermare il terzo arbitro. Se, alla scadenza del termine fissato dalle parti o concesso dalla Corte, gli arbitri designati dalle parti non si sono accordati sulla designazione, il terzo arbitro è nominato dalla Corte.
- 5) Qualora il numero degli arbitri non sia fissato, di comune accordo, dalle parti, la Corte nomina un arbitro unico, a meno che la Corte non ritenga che la controversia sia tale da rendere opportuna la nomina di tre arbitri. In quest'ultimo caso, le parti disporranno di un termine di quindici giorni per procedere alla designazione degli arbitri.
- 6) Quando spetta alla Corte nominare l'arbitro unico o il Presidente del Tribunale arbitrale, essa sceglie il Comitato nazionale della Camera di Commercio Internazionale al quale chiedere una proposta al riguardo. L'arbitro unico o il Presidente del Tribunale arbitrale è scelto in uno Stato diverso da quelli cui le parti sono soggette. Tuttavia, se le circostanze lo giustificano e salvo che una

delle parti non vi si opponga, l'arbitro unico o il Presidente del Tribunale arbitrale può essere scelto in uno degli Stati, cui le parti sono soggette.

Quando la Corte nomina un arbitro per conto e in luogo di una parte che non abbia fatto la propria designazione, essa chiede al Comitato nazionale dello Stato, cui la parte è soggetta, di fare una proposta al riguardo. Se si tratta di uno Stato nel quale non esiste un Comitato nazionale, la Corte è libera di scegliere chiunque ritenga idoneo.

7) In caso di ricusazione di un arbitro da una delle parti, la Corte decide inappellabilmente, essendo lasciata al suo apprezzamento la valutazione dei motivi di ricusazione.

8) Se un arbitro muore o è impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni o deve dimettersi a seguito di ricusazione o per qualsiasi altro motivo, oppure se la Corte constata, dopo averlo sentito, che non adempie alle proprie funzioni conformemente al Regolamento o nei termini stabiliti, egli viene sostituito. In tali casi si osservano i paragrafi 3, 4 e 6.

Articolo 3

Domanda di arbitrato

1) Chiunque desideri ricorrere all'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale deve indirizzare la propria domanda al Segretario della Corte, per il tramite del proprio Comitato nazionale o direttamente; in quest'ultimo caso, il Segretario, dà notizia della domanda al Comitato nazionale interessato.

La data di ricezione della domanda da parte del Segretario della Corte costituisce, a tutti gli effetti, la data d'inizio della procedura arbitrale.

2) La domanda deve contenere, in particolare:

- a) nome e cognome, qualificazione e indirizzo delle parti;
- b) illustrazione delle pretese della parte attrice;
- c) accordi intervenuti e in particolare la convenzione arbitrale, come pure i documenti o i dati che possono servire a chiarire le circostanze del caso;
- d) ogni precisazione utile riguardo al numero degli arbitri ed alla loro nomina, secondo le disposizioni del precedente art. 2.

3) Il Segretario trasmette copia della domanda e dei documenti allegati alla parte convenuta per la risposta.

Articolo 4

Risposta alla domanda

1) Entro un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione dei documenti menzionati al par. 3 dell'art. 3, la parte convenuta deve pronunciarsi sulle proposte eventualmente formulate circa il numero degli arbitri e la loro nomina, procedendo ove del caso alla designazione dell'arbitro, e deve formulare la propria difesa fornendo la documentazione relativa.

La parte convenuta potrà, eccezionalmente, chiedere al Segretario un nuovo termine per formulare la propria difesa e fornire la relativa documentazione. Tuttavia, la domanda di un nuovo termine dovrà contenere la risposta della parte convenuta alle proposte eventualmente formulate circa il numero degli arbitri e la loro nomina, nonché l'eventuale designazione di un arbitro. In difetto, il

Segretario ne informerà la corte che disporrà la prosecuzione dell'arbitrato in conformità del Regolamento.

2) Copia della risposta e dei documenti eventualmente allegati è trasmessa alla parte attrice per informazione.

Articolo - 5

Domanda riconvenzionale

1) La parte convenuta che desideri proporre una domanda riconvenzionale deve inoltrarla al Segretariato contemporaneamente alla sua risposta, secondo quanto previsto dall'art. 4.

2) La parte attrice può, entro trenta giorni dalla comunicazione di tale domanda riconvenzionale, presentare la propria replica.

Articolo 6

Memorie e note scritte, notifiche e comunicazioni

Ogni memoria e nota scritta presentata dalle parti, come pure tutta la documentazione allegata, deve essere fornita in tanti esemplari quante sono le altre parti, più uno per ciascun arbitro e un altro per il Segretariato.

Le notifiche e comunicazioni del Segretariato e degli arbitri sono eseguite validamente se sono consegnate contro ricevuta o spedite per lettera raccomandata all'indirizzo o all'ultimo indirizzo noto della parte destinataria, secondo le precisazioni fornite al riguardo dalla parte stessa o dall'altra parte, secondo il caso.

Le notifiche e le comunicazioni si considerano eseguite alla data in cui sono ricevute dalla parte interessata o da un suo rappresentante, o avrebbero dovuto esserlo se effettuate validamente.

Articolo 7

Manca di convenzione arbitrale

Quando prima facie non esiste tra le parti alcuna convenzione arbitrale o quando esista una convenzione che non si riferisce alla Camera di Commercio Internazionale, se la parte convenuta non risponde entro il termine di trenta giorni, previsto al precedente art. 4, par. 1, o rifiuta l'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, la parte attrice viene informata che l'arbitrato non può aver luogo.

Articolo 8

Effetti della convenzione arbitrale

1) Quando le parti convengono di ricorrere all'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, esse accettano, per ciò stesso, il presente Regolamento.

2) Se una delle parti rifiuta o si astiene dal partecipare all'arbitrato, questo ha luogo nonostante tale rifiuto o tale astensione.

3) Se una delle parti solleva una o più eccezioni relative all'esistenza o alla validità della convenzione arbitrale, la Corte, dopo aver constatato l'esistenza prima facie di tale convenzione, può decidere, senza con ciò pregiudicare l'ammissibilità o il fondamento delle eccezioni proposte, che l'arbitrato abbia luogo. In tal caso spetterà all'arbitro di decidere sulla propria competenza.

4) Salvo patto contrario, l'asserita nullità o inesistenza del contratto non determina l'incompetenza dell'arbitro, se questi ritiene valida la convenzione arbitrale. Egli resta competente, anche in caso di inesistenza o nullità del contratto, per accertare i diritti rispettivi delle parti e statuire sulle loro domande e conclusioni.

5) Le parti, prima della trasmissione del fascicolo all'arbitro e eccezionalmente anche in seguito, possono richiedere all'autorità giudiziaria misure provvisorie e cautelari, senza con ciò violare la convenzione arbitrale che le vincola e senza pregiudizio dei poteri riservati all'arbitrato a tale titolo. Ogni richiesta del genere, nonché i provvedimenti emessi dalla autorità giudiziaria, dovranno essere portati a conoscenza del Segretariato della Corte d'arbitrato, senza indugio. Quest'ultimo ne informerà l'arbitro.

Articolo 9

Deposito a copertura delle spese di arbitrato

1) La Corte fissa il deposito in un ammontare che possa prevedibilmente coprire le spese di arbitrato conseguenti alle domande di cui è stata investita.

Nel caso in cui, indipendentemente dalla domanda principale, siano proposte una o più domande riconvenzionali, la Corte può fissare depositi distinti per la domanda principale e per ciascuna delle domande riconvenzionali.

2) I depositi debbono essere di regola versati in parti eguali dalla parte attrice (o parti attrici) e dalla parte convenuta (o parti convenute). Tuttavia, ciascuna delle parti potrà effettuare il versamento dell'intero deposito relativo alla domanda principale o alla domanda riconvenzionale nel caso in cui l'altra parte non provveda.

3) Il Segretariato può subordinare la trasmissione del fascicolo all'arbitro al versamento alla Camera di Commercio Internazionale di tutto l'ammontare del deposito o di parte di esso, a cura delle parti o di una di esse.

4) Quando l'atto di missione è trasmesso alla Corte, in conformità di quanto previsto all'art. 13, questa deve accertare se le richieste di deposito siano state soddisfatte.

L'atto di missione diventa efficace, e gli arbitri possono procedere, solo relativamente alle domande rispetto alle quali il deposito sia stato versato alla Camera di Commercio Internazionale.

Articolo 10

Trasmissione del fascicolo all'arbitro

Salvo quanto previsto all'art. 9, il Segretario trasmette il fascicolo all'arbitro immediatamente dopo il ricevimento della risposta della parte convenuta alla domanda di arbitrato e, al più tardi, alla scadenza dei termini fissati agli artt. 4 e 5 per la presentazione di tali documenti.

Articolo 11

Regole applicabili alla procedura

Le regole applicabili alla procedura davanti all'arbitro sono quelle contenute nel presente Regolamento e, nel silenzio del Regolamento sono quelle stabilite dalle parti, o in difetto dall'arbitro, con rinvio o meno ad una legge processuale nazionale applicabile all'arbitrato.

Articolo 12

Luogo dell'arbitrato

Il luogo dell'arbitrato è stabilito dalla Corte, a meno che le parti non si accordino al riguardo.

Articolo 13

Atto di missione

1) Prima di dare inizio all'istruzione della causa, l'arbitro redige, sulla base della documentazione o in presenza delle parti e tenuto conto delle più recenti comunicazioni delle parti stesse, un atto che precisa il suo mandato. Questo atto deve contenere, in particolare:

- a) nome e cognome e qualificazione delle parti,
- b) indirizzo delle parti ove potranno essere validamente fatte tutte le notifiche o comunicazioni nel corso dell'arbitrato,
- c) esposizione sommaria delle pretese delle parti,
- d) determinazione delle questioni litigiose da risolvere,
- e) nome e cognome, qualificazioni e indirizzo dell'arbitro,
- f) luogo dell'arbitrato,
- g) precisazioni relative alle regole applicabili alla procedura e, ove del caso, menzione del conferimento all'arbitro dei poteri di amichevole compositore,
- h) ogni altra condizione necessaria affinché il lodo sia suscettibile di sanzione legale o ritenuta utile dalla Corte di Arbitrato o dall'arbitro.

2) L'atto di cui al precedente par. 1 deve essere firmato dalle parti e dall'arbitro. Entro due mesi dal ricevimento del fascicolo, l'arbitro trasmette alla Corte tale atto, firmato dalle parti e da lui stesso. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato dalla Corte, su richiesta dell'arbitro.

Se una delle parti rifiuta di partecipare alla redazione dell'atto in questione o di firmarlo, la Corte, se ritiene che si tratti di uno dei casi previsti dall'art. 8, paragrafi 2 e 3, si pronuncerà sull'atto di missione ai fini della sua approvazione. La Corte impartirà in seguito alla parte in difetto un termine per firmare tale atto, all'espiazione del quale l'arbitrato continuerà il suo corso e il lodo sarà reso.

3) Le parti sono libere di pattuire il diritto che l'arbitro deve applicare al merito della controversia. In mancanza di determinazione ad opera delle parti circa il diritto applicabile, l'arbitro applica la

legge indicata dalla norma di diritto internazionale privato che egli ritenga appropriata nel caso di specie.

4) L'arbitro riceve i poteri di amichevole compositore se le parti sono d'accordo di conferirglieli.

5) in tutti i casi l'arbitro tiene conto delle stipulazioni contrattuali e degli usi del commercio.

Articolo 14

Istruzione della causa

1) L'arbitro istruisce la causa nei termini più brevi, con tutti i mezzi appropriati. Dopo l'esame delle memorie scritte delle parti e dei documenti prodotti dalle stesse, l'arbitro ascolta le parti in contraddittorio, se una di esse lo richiede; in difetto, egli può decidere d'ufficio la loro audizione. L'arbitro può inoltre decidere di ascoltare ogni altra persona in presenza delle parti o dopo averle debitamente convocate.

2) L'arbitro può nominare uno o più esperti, definire il loro incarico, ricevere le loro relazioni ed ascoltarli.

3) L'arbitro può statuire in base ai documenti, se le parti lo domandano o vi consentono.

Articolo 15

1) Su domanda di una delle parti, o se del caso di propria iniziativa, l'arbitro dando un congruo preavviso, convoca le parti a comparirgli davanti nel giorno e nel luogo fissati e ne informa il Segretario della Corte.

2) Se una delle parti, sebbene regolarmente convocata, non si presenta, l'arbitro, dopo essersi assicurato che la convocazione le è pervenuta, ha il potere, in mancanza di valida giustificazione, di procedere ciò nonostante all'esecuzione del proprio incarico ed il dibattito si reputa in contraddittorio.

3) L'arbitro stabilisce la lingua e le lingue dell'arbitrato, tenendo conto delle circostanze ed in particolare della lingua del contratto.

4) L'arbitro disciplina lo svolgimento delle udienze. Queste si svolgono in contraddittorio. Salvo accordo dell'arbitro e delle parti, esse non sono aperte a persone estranee al procedimento.

5) Le parti possono comparire di persona o a mezzo di rappresentanti muniti dei necessari poteri. Inoltre, esse possono farsi assistere da consulenti.

Articolo 16

Le parti possono formulare davanti all'arbitro nuove domande, riconvenzionali o meno, a condizione che queste domande rientrino nei limiti fissati dall'atto di missione previsto all'art. 13 o che formino oggetto di un addendum a tale documento, che deve essere firmato dalle parti e comunicato alla Corte.

Articolo 17

Lodo reso a seguito di accordo delle parti

Se le parti raggiungono un accordo, dopo che il fascicolo è stato trasmesso all'arbitro in conformità dell'art. 10, se ne prende atto a mezzo di un lodo pronunciato sull'accordo delle parti.

Articolo 18

Termine per la pronunzia del lodo

- 1) Il termine entro il quale l'arbitro deve rendere il lodo è di sei mesi a decorrere dal giorno della firma, da parte dell'arbitro, dell'atto previsto all'art. 13.
- 2) La Corte può eccezionalmente e su domanda motivata dell'arbitro, e ove del caso d'ufficio, prorogare tale termine se lo ritiene necessario.
- 3) In mancanza di proroga, la Corte, eventualmente dopo aver applicato le disposizioni dell'art. 2 sub 8), decide in merito alle condizioni secondo le quali la controversia dovrà essere risolta.

Articolo 19

Deliberazione in caso di tre arbitri

Quando la controversia è deferita a tre arbitri, il lodo è deliberato a maggioranza. Qualora non si determini una maggioranza il Presidente del Tribunale arbitrale decide da solo.

Articolo 20

Decisione sulle spese di arbitrato

- 1) Il lodo definitivo dell'arbitro, oltre alla decisione sul merito, liquida le spese dell'arbitrato e decide a quale delle parti ne incombe il pagamento o in quale proporzione esse debbono essere ripartite tra le parti.
- 2) Le spese dell'arbitrato comprendono gli onorari dell'arbitro e la tassa amministrativa, fissati dalla Corte di Arbitrato conformemente alla tariffa allegata al presente Regolamento, le eventuali spese dell'arbitro, gli onorari e le spese degli esperti in caso di perizia e le spese legali normali sostenute dalle parti per la loro difesa.
- 3) Se le circostanze del caso concreto lo rendono eccezionalmente necessario, la Corte può fissare gli onorari dell'arbitro in un ammontare superiore o inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione della tariffa.

Articolo 21

Esame preventivo del lodo da parte della Corte di Arbitrato

Prima di firmare un lodo parziale o definitivo, l'arbitro deve sottoporre il progetto alla Corte di Arbitrato.

Questa può prescrivere modifiche di forma e, rispettando la libertà di decisione dell'arbitro, può richiamare la sua attenzione su punti inerenti al merito della controversia.

Nessun lodo può essere pronunciato senza essere stato approvato, per quanto attiene ai requisiti di forma, dalla Corte.

Articolo 22

Pronunzia del lodo

Il lodo si considera pronunciato nel luogo dell'arbitrato e nel giorno in cui è firmato dall'arbitro.

Articolo 23

Notifica del lodo alle parti

1) Quando il lodo è pronunciato, il Segretario della Corte ne notifica il testo firmato dall'arbitro alle parti, dopo però che le spese di arbitrato siano state interamente pagate alla Camera di Commercio Internazionale dalle parti o da una di esse.

2) Copie supplementari debitamente certificate conformi dal Segretario Generale della Corte sono rilasciate, in qualsiasi momento, esclusivamente alle parti che ne facciano richiesta.

3) A fronte della notifica fatta secondo il par. 1 di questo articolo, le parti rinunciano ad ogni altra notifica o deposito a carico dell'arbitro.

Articolo 24

Carattere definitivo ed esecutivo del lodo

1) Il lodo è definitivo.

2) Per il fatto di sottoporre la loro controversia all'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, le parti si impegnano alla pronta esecuzione del conseguente lodo e rinunciano a tutti i mezzi d'impugnazione cui possono rinunciare.

Articolo 25

Deposito del lodo

1) Ogni lodo pronunciato in conformità del presente Regolamento è depositato in originale presso il Segretariato della Corte.

2) L'arbitro e il Segretario della Corte prestano la loro collaborazione alle parti per l'adempimento di ogni altra formalità che possa essere necessaria.

Articolo 26

Regola generale

In tutti i casi non espressamente previsti dal presente Regolamento, la Corte di Arbitrato e l'arbitro procedono ispirandosi al Regolamento stesso ed adoperandosi perché il lodo sia suscettibile di sanzione legale.

ALLEGATO 1

STATUTO DELLA CORTE

Articolo 1

Nomina dei Membri

I membri della Corte di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale sono nominati dal Consiglio della CCI per due anni, in base all'Art. III 3 i dello Statuto della Camera di Commercio Internazionale, su proposta dei singoli Comitati Nazionali.

Articolo 2

Composizione

La Corte di Arbitrato è formata da un Presidente, cinque Vice Presidenti, un Segretario Generale ed uno o più Consiglieri Tecnici scelti dal Consiglio della CCI fra i membri della Corte o al di fuori di essa, nonché da un membro designato da ciascun Comitato Nazionale.

La Presidenza può essere retta da due Co-Presidenti, in tal caso gli stessi hanno uguali diritti e quanto nel Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato fa riferimento al «Presidente», vale indistintamente per ambedue.

Nel caso di membri della Corte non residenti ove ha sede il Segretariato Generale della CCI, il Consiglio può nominare membri supplenti.

In caso di impossibilità del Presidente a presenziare una sessione della Corte, lo sostituisce un Vice-Presidente.

Articolo 3

Funzioni e poteri

Scopo della Corte di Arbitrato è di assicurare l'applicazione del Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale. Essa dispone a tal fine di tutti i poteri necessari.

Ha inoltre il compito di interessare eventualmente la Commissione dell'Arbitrato Commerciale Internazionale alle modifiche da apportare al Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, che dovesse giudicare necessarie.

Articolo 4

Delibere e numero legale

Le decisioni della Corte sono prese a maggioranza di voti. In difetto di maggioranza, il voto del Presidente decide.

Affinché le delibere siano valide occorre la presenza di almeno sei membri.

Il Segretario Generale della Camera di Commercio Internazionale, il Segretario Generale della Corte ed il Consigliere o i Consiglieri Tecnici hanno solo voto consultivo.

ALLEGATO II

TARIFFA DELLE SPESE DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO

(in vigore dal 1° Gennaio 1972)

1) Tassa di iscrizione

Tutte le parti che richiedano o accettino di sottoporre una controversia alla procedura di conciliazione o di arbitrato della CCI sono tenute a pagare una tassa di iscrizione di 50 \$ USA. Non può essere accettata alcuna domanda senza il versamento contestuale di detta tassa.

La tassa di iscrizione è dovuta da ciascuna delle parti anche nel caso di nomina di un arbitro chiamato ad intervenire al di fuori del Regolamento della CCI. La tassa di iscrizione è definitivamente acquisita dalla CCI.

2) Spese di conciliazione

Prima che il Comitato di Conciliazione dia corso all'esame della pratica, ciascuna delle parti deve pagare, a titolo di partecipazione alle spese della procedura, metà della tassa amministrativa calcolata sulla base della tariffa sottoriportata. Se l'ammontare della lite non è dichiarato, la tassa amministrativa è fissata dal Segretariato.

3) Spese di arbitrato

a) Le spese di arbitrato comprendono gli onorari dell'arbitro (o degli arbitri) e la tassa amministrativa. A queste possono aggiungersi le spese personali dell'arbitro (o degli arbitri), e dandosene il caso, le spese di perizia o altre del genere.

b) Prima che la domanda (o, se del caso, la domanda riconvenzionale) possa essere sottoposta all'arbitro (o agli arbitri) le parti - o, in caso di difetto, la parte che ha avanzato la domanda di arbitrato o la domanda riconvenzionale - debbono depositare un importo destinato a coprire gli onorari dell'arbitro (o degli arbitri) e la tassa amministrativa (calcolata sulla base della tariffa sottoriportata).

c) La Corte fissa gli onorari dell'arbitro (o degli arbitri) sulla base della tariffa sottoriportata o li determina a propria discrezione se l'ammontare della controversia non è dichiarato.

d) Quando una vertenza è deferita a più arbitri, la corte ha la facoltà di aumentare l'importo forfettario destinato al pagamento dei loro onorari fino al triplo dell'importo previsto per l'arbitro unico.

e) Qualora la procedura arbitrale sia stata preceduta dal tentativo di conciliazione, metà della tassa amministrativa corrisposta per la conciliazione viene detratta da quella dovuta per la procedura arbitrale.

f) Prima dell'inizio di qualsiasi perizia, le parti, o una fra esse, devono depositare un importo, la cui entità è stabilita dall'arbitro (o dagli arbitri), sufficiente a coprire gli onorari e le spese prevedibili, inerenti alla perizia stessa.

g) Qualora una pratica, che non abbia fatto oggetto di precedente tentativo di conciliazione, sia ritirata prima dell'inoltro dell'incartamento all'arbitro (o agli arbitri), i versamenti effettuati dalle parti vengono loro rimborsati, con la detrazione di una somma pari alla metà della tassa amministrativa.

4) Tariffa per il calcolo della tassa amministrativa e degli onorari degli arbitri

Per calcolare l'ammontare della tassa amministrativa e degli onorari dell'arbitro (o degli arbitri) occorre applicare a ogni scaglione progressivo del valore della lite le percentuali indicate e aggiungere quindi le cifre così ottenute.

a) Tassa amministrativa

Valore della lite		Tassa amministrativa*	
	inferiore	a 10.000 \$ (USA)	3% (minimo 150\$)
da	10.000 \$	a 50.000 \$	2 %
da	50.000 \$	a 200.000 \$	1,5 %
da	200.000 \$	a 600.000 \$	1 %
da	600.000 \$	a 1.500.000 \$	0,5 %
da	1.500.000 \$	a 3.000.000 \$	0,2 %
da	3.000.000 \$	a 10.000.000 \$	0,1 %
	oltre	10.000.000 \$	0,05 %

*-V. n. 2,3 (b), 3 (b), 3 (g).

b) Onorari degli arbitri

Valore della lite		Onorari*		
		Minimo	Massimo	
	inferiore	a 10.000 \$ (USA)	600 \$	10 %
da	10.000 \$	a 50.000 \$	1,5 %	6 %
(min. 600 \$)				
da	50.000 \$	a 200.000 \$	0,8 %	3 %
da	200.000 \$	a 600.000 \$	0,5 %	2 %
da	600.000 \$	a 1.500.000 \$	0,3 %	1,5 %
da	1.500.000 \$	a 3.000.000 \$	0,2 %	0,6 %
da	3.000.000 \$	a 10.000.000 \$	0,1 %	0,3 %
	oltre	10.000.000 \$	0,1 %	0,15 %

V. n. 3 (e), 3 (d).

Gli incoterms della CCI sono stati pubblicati per la prima volta nel 1936, come brochure n. 92. Sono stati aggiornati nel 1953, come brochure n. 274, comprendendovi due nuovi termini adottati nel 1967 e nuovamente nel 1976 includendovi il nuovo termine «Fob aeroporto», l'edizione 1980 comprende altri due nuovi termini: «Franco vettore» e «Nolo o porto e assicurazione pagati sino a». Il preesistente termine «Nolo o porto pagato sino a» è stato modificato.

L'edizione 1980 degli Incoterms è stata pubblicata per la prima volta nel marzo dello stesso anno, in inglese e francese come brochure n. 350 da:

ICC Services S.A.R.L.

38, Cours Albert 1^{er}

75008 PARIS 207

**STATUTO
DELLA CAMERA ARBITRALE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
CREMONA**

Art. 1

È istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cremona e come emanazione della stessa una Camera Arbitrale con i seguenti compiti:

- a) organizzare un servizio di arbitrato rituale e irrituale, di arbitraggio, di conciliazione e di perizia contrattuale nelle controversie sia di natura nazionale sia internazionale e provvedere, attraverso la propria organizzazione, a quanto occorre per la relativa attuazione;
- b) fare quanto reputa opportuno e necessario nell'interesse del miglioramento delle relazioni commerciali, attraverso la pacificazione dei rapporti mediante componimenti amichevoli.

Art. 2

La Camera arbitrale è retta ed amministrata da un Consiglio composto da un Presidente, un Vice Presidente rappresentante della Giunta camerale e da tre membri.

Presidente della Camera Arbitrale è di diritto il Presidente in carica della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Cremona; Vice Presidente è il rappresentante della Giunta Camerale.

Art. 3

La Giunta camerale nomina, oltre al proprio rappresentante, gli altri membri del Consiglio della Camera Arbitrale nelle persone di due Magistrati e di un Notaio, ancorché non più in servizio attivo. Tutti durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.

Art. 4

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio è presieduto dal suo membro più anziano di nomina e, in caso di uguale anzianità tra vari membri, da quello di essi più anziano di età.

Art. 5

Il Consiglio è convocato d'iniziativa del suo Presidente o, in caso di impedimento dal Vice Presidente; esso deve inoltre essere convocato entro dieci giorni dalla presentazione alla segreteria di richiesta scritta firmata da almeno due membri del Consiglio.

Spetta ai componenti del Consiglio un gettone di presenza, la cui entità è determinata dalla Giunta della Camera di Commercio I.A.A. di Cremona.

Art. 6

Il Consiglio dispone di tutti i poteri e di tutte le facoltà necessarie al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

Art. 7

Il Consiglio delibera con la presenza di almeno tre componenti.
Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.

Art. 8

La Giunta della Camera di Commercio nomina un proprio funzionario all'incarico di Segretario della Camera Arbitrale e del Consiglio.

Art. 9

Il Segretario attua le decisioni del Consiglio, redige i verbali delle sedute, è responsabile nei confronti del Consiglio del funzionamento della Segreteria e degli eventuali servizi della Camera Arbitrale ed ha la direzione del personale addetto alla Camera stessa.
In caso di sua assenza o impedimento, funge da Segretario il membro più giovane del Consiglio.

Art. 10

Il Consiglio cura la formazione di un elenco di Arbitri scelti tra persone di particolare e provata esperienza nelle materie arbitrali.

Art. 11

La formazione dell'elenco degli arbitri ed i procedimenti di arbitrato, di arbitraggio, di conciliazione e di perizia contrattuale sono disciplinati dal regolamento annesso al presente statuto, di cui fa parte integrante.

Art. 12

La Camera di Commercio assicura i mezzi per il funzionamento della Camera Arbitrale.

**CAMERA ARBITRALE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
CREMONA**

REGOLAMENTO

**Capo 1°
Disposizioni Generali**

Art. 1

La Camera Arbitrale, istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Cremona, presta, a richiesta, la sua opera per promuovere la risoluzione di controversie in materia civile e commerciale mediante procedimenti:

- di conciliazione;
- di arbitrato rituale;
- di arbitrato irrituale o libero;
- di arbitraggio;
- di perizia contrattuale.

Art. 2

Si fa luogo ad uno dei procedimenti predetti quando esista tra le parti contendenti una convenzione che preveda:

- a) l'esperimento di un tentativo di conciliazione da parte della Camera Arbitrale;
- b) la soluzione delle controversie mediante arbitrato rituale o irrituale, demandato alla Camera Arbitrale;
- c) la definizione, mediante arbitraggio o perizia contrattuale, demandati alla Camera Arbitrale, di punti controversi del rapporto.

L'Arbitrato demandato alla Camera Arbitrale sarà di regola irrituale, salvo che le parti ne abbiano pattuito espressamente il carattere rituale.

Art. 3

Si fa luogo al procedimento di arbitrato irrituale ogni qualvolta tra le parti è convenuta per iscritto una clausola che rinvii all'arbitrato della Camera di Commercio I.A.A. o di un ente da essa promanante, senza esplicito riferimento all'arbitrato rituale.

Capo 2°

Arbitri - Arbitratori - Periti

Art. 4

Per la nomina di arbitri, arbitratori e periti il Consiglio della Camera Arbitrale forma ogni quinquennio un elenco di persone particolarmente esperte in materia legale, commerciale e tecnica in genere, per complessivi 20 nominativi, tra cui 10 avvocati, 5 dottori commercialisti o ragionieri, 2 ingegneri, 1 chimico, 2 dottori in agraria.

Per particolari esigenze, il Consiglio della Camera Arbitrale può nominare, in qualsiasi momento, persone di specifica competenza quali arbitri unici o componenti del Collegio arbitrale.

In qualsiasi momento gli arbitri, gli arbitratori ed i periti possono, per gravi motivi, essere cancellati dall'elenco con deliberazione riservata, non motivata ed insindacabile del Consiglio, previa audizione dell'interessato.

Le norme relative agli arbitri di cui ai seguenti articoli del presente capo, si applicano anche agli arbitratori ed ai periti.

Art. 5

Ove il compromesso o la clausola compromissoria abbiano previsto il deferimento della controversia alla Camera Arbitrale senza precisare le modalità di designazione degli Arbitri, la controversia stessa si intenderà demandata ad un Arbitro Unico, la cui nomina sarà fatta dal Presidente o dal Vice Presidente della Camera Arbitrale in conformità a quanto stabilito nell'articolo precedente.

Sono fatte salve le diverse modalità di designazione di un Collegio Arbitrale, previste nel compromesso o nella clausola compromissoria, fermo restando che in caso di mancato accordo delle parti sulla scelta del terzo Arbitro o sulla nomina dell'Arbitro Unico, queste verranno fatte dal Presidente o dal Vice Presidente della Camera Arbitrale con le modalità di cui all'articolo precedente.

Art. 6

Non possono essere nominati Arbitri coloro che abbiano interesse nell'affare di cui è controversia ovvero abbiano rapporti di parentela o di dipendenza con una delle parti.

È facoltà delle parti di ricusare per uno dei motivi suddetti o per altri gravi e specifici motivi, tutti gli Arbitri o alcuni soltanto; la ricusazione deve essere fatta con comunicazione scritta, per lettera raccomandata, alla Segreteria della Camera Arbitrale entro 10 gg. dalla data della comunicazione della nomina dell'Arbitro o degli Arbitri non graditi alla parte ricusante, ovvero entro 7 gg. dal giorno in cui successivamente sia venuta a conoscenza di un motivo di ricusazione sopravvenuto.

Sulla proposta di ricusazione decide inoppugnabilmente il Consiglio della Camera Arbitrale.

Art. 7

Accettato il mandato gli Arbitri non possono rinunciarvi se non per gravi motivi. Le eventuali dimissioni devono in ogni caso essere presentate al Presidente della Camera Arbitrale, al quale va sollecitamente segnalata ogni altra eventuale necessità di sostituzione degli Arbitri stessi.

Art. 8

La sostituzione dell'Arbitro, venuto a mancare per qualunque motivo nel corso del procedimento, dovrà avvenire, a cura di chi lo aveva nominato, entro 7 giorni dalla ricezione dell'invito rivolto gli dal Presidente della Camera Arbitrale, che provvede nel caso di inadempimento, salvo che la nomina non sia già di sua competenza.

Capo 3°**Norme comuni ai vari tipi di procedimento arbitrale****Art. 9**

La parte che intenda promuovere uno dei procedimenti di cui al precedente art. 1 deposita presso la segreteria una domanda scritta, indirizzata alla Camera Arbitrale, previamente notificata alla controparte, e corredata di copia del contratto contenente la clausola compromissoria, o di copia dell'atto di compromesso se stilato a parte.

La domanda deve indicare:

- a) il nome delle parti e la loro residenza o, trattandosi di società la ragione o denominazione sociale, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
- b) gli estremi del contratto o rapporto giuridico cui la controversia si riferisce o, in caso di arbitraggio o perizia contrattuale, l'elemento contrattuale da determinare;
- c) i quesiti da sottoporre agli arbitri;
- d) il tipo di procedimento prescelto e cioè se è richiesto un arbitrato rituale o un arbitrato irrituale, un arbitraggio o perizia contrattuale;
- e) il nome dell'Arbitro prescelto dalla parte in caso di Collegio Arbitrale;
- f) la dichiarazione di sottomissione, nei casi previsti dal presente Regolamento, alle relative sanzioni, nonché di esonero di responsabilità per la Camera di Commercio e per gli Arbitri.

Art. 10

La domanda deve essere accompagnata dal deposito di una somma a titolo di copertura delle spese di costituzione del Collegio Arbitrale.

Detta somma sarà determinata anno per anno dal Consiglio della Camera Arbitrale in rapporto al valore della controversia.

Art. 11

Il Segretario della Camera Arbitrale forma il fascicolo del procedimento, cui assegna un numero d'ordine per anno, e annota gli estremi del procedimento stesso in apposito registro cronologico sotto la data di ricevimento della domanda di cui art. 9.

Il Segretario notifica alla controparte o alle controparti l'invito, stilato dal Presidente o dal Vice Presidente della Camera Arbitrale, a procedere alla nomina di un loro Arbitro nonché alla formulazione dei rispettivi quesiti, mediante atto da notificarsi alla parte istante entro il termine di giorni 20 dalla data di notificazione dell'invito predetto e da depositarsi presso la Segreteria della Camera Arbitrale nei successivi giorni 5 unitamente ad eventuali allegati. Di detto deposito il Segretario dà comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla parte istante.

L'omessa formulazione dei quesiti secondo le modalità previste nel comma 2° del presente articolo non preclude peraltro la facoltà di comparire in giudizio e di formulare i quesiti stessi nella prima riunione del Collegio Arbitrale o dall'Arbitro Unico.

Art. 12

Il Segretario della Camera Arbitrale, non appena effettuati gli adempimenti di cui agli art. 10 e 11, invita con lettera raccomandata con avviso di ricevimento gli arbitri designati a procedere, ove sia di loro competenza, nel termine di gg. 10 dal ricevimento della raccomandata, alla nomina del terzo arbitro.

Ricevuta la comunicazione della designazione, ove gli arbitri abbiano raggiunto l'accordo, il segretario notifica senza indugio alle parti l'avvenuta nomina, dandone altresì comunicazione all'arbitro nominato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed invitandolo a convocare prontamente il Collegio.

Art. 13

Se gli Arbitri designati dalle parti non si accordano sulla nomina del terzo arbitro, ovvero se le parti abbiano deferito la controversia ad un arbitro unico e non si siano accordate sulla nomina di esso, il Segretario della Camera Arbitrale trasmette il fascicolo al Presidente o al Vice Presidente della Camera stessa, che provvede alla nomina del terzo Arbitro o dell'Arbitro unico, scegliendolo tra gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 4, comma 1, o richiedendone la nomina al Consiglio della Camera Arbitrale ai sensi del comma 2 del predetto articolo.

L'atto di nomina, a cura del Segretario, viene prontamente notificato alle parti e comunicato all'arbitro designato con l'invito a convocare al più presto il Collegio.

Art. 14

Ove una delle parti, che abbia sottoscritto la clausola compromissoria o un compromesso, non provveda alla nomina del proprio arbitro entro 10 gg. da quello del ricevimento dell'invito di cui all'art. 11 comma 2, vi provvede il Presidente o il Vice Presidente della Camera Arbitrale in conformità all'articolo precedente.

Della nomina di cui al precedente comma il Segretario dà pronta notizia per lettera raccomandata alle parti, all'Arbitro come sopra nominato ed all'altro Arbitro, con l'invito degli Arbitri a procedere alla nomina del terzo Arbitro.

Art. 15

L'Arbitro unico, ovvero il terzo Arbitro, ricevuta la comunicazione di nomina, fissa entro 20 gg. la prima riunione, alla quale invita le parti con atto da notificarsi alle stesse e da comunicarsi agli altri Arbitri con raccomandata con avviso di ricevimento.

Nell'invito sarà fatta menzione sulle conseguenze della mancata comparizione delle parti.

Le parti debbono comparire personalmente o per mezzo di mandatario munito di delega scritta.

In tale riunione gli Arbitri sottoscrivono la dichiarazione di accettazione della loro nomina.

Art. 16

Qualora la parte che abbia promosso il procedimento non si presenti alla riunione senza adeguata giustificazione, l'Arbitro Unico (o il Collegio) pronuncia con ordinanza l'estinzione del procedimento decidendo altresì in ordine alle spese.

L'altra parte, ove sia intervenuta, può tuttavia chiedere che si proceda anche in assenza della parte attrice, nel qual caso l'Arbitro Unico (o il Collegio) dispone con ordinanza, da notificarsi alla parte assente, la prosecuzione del procedimento.

Qualora la parte convenuta non si presenti, il giudizio si svolgerà in sua assenza.

Il Segretario della Camera Arbitrale annota sul registro di cui all'articolo 11 la data della prima seduta degli Arbitri ed il fatto dell'avvenuta accettazione dell'incarico da parte degli stessi.

Art. 17

La sede arbitrale è fissata in Cremona presso gli uffici della Camera di Commercio.

Art. 18

Udite le parti, gli Arbitri tentano di conciliarle. Dell'eventuale componimento amichevole si redige il processo verbale sottoscritto dalle parti e dagli Arbitri.

Art. 19

In difetto di conciliazione, gli Arbitri assegnano alle parti i termini per produrre i loro documenti e per presentare eventuali memorie e repliche. Gli Arbitri procedono quindi all'istruzione probatoria, regolandone lo svolgimento nel modo che ritengono più opportuno.

Art. 20

I verbali degli atti istruttori devono essere sottoscritti dagli Arbitri o dal componente del Collegio da essi delegato all'istruzione e sono depositati in originale presso la Segreteria della Camera Arbitrale. Le spese per gli accertamenti tecnici devono essere anticipate dalla parte che li richiede, ma spetta agli Arbitri stabilire, nella propria decisione, a chi in definitiva debba far carico la spesa relativa.

Capo 4° Norme relative agli Arbitri rituali

Art. 21

L'arbitrato rituale è regolato dalle norme del codice di procedura civile, salvo quanto previsto dall'articolo seguente sulla liquidazione delle spese.

Art. 22

Gli arbitri sono autorizzati a liquidare le spese dell'arbitrato e gli onorari ad essi dovuti, secondo la seguente tabella proposta dal Consiglio della Camera arbitrale:

	fino a L. 3.000.000	dal 15 al 20%
da L. 3.000.001	a L. 6.000.000	dal 10 al 15%
da L. 6.000.001	a L. 50.000.000	dall'8 al 12%
da L. 50.000.001	a L. 100.000.000	dal 2 al 6%
da L. 100.000.001	a L. 200.000.000	dall'1,2 al 2,5%
da L. 200.000.001	a L. 500.000.000	dallo 0,75 allo 0,80%
da L. 500.000.001	a L. 750.000.000	dallo 0,50 allo 0,80%
da L. 750.000.001	a L. 1.000.000.000	dallo 0,40 allo 0,60%

oltre L. 1.000.000.000 compenso da stabilirsi da parte del Consiglio della Camera Arbitrale.

Il valore della controversia sarà determinato in base ai criteri previsti dal codice di procedura civile.

Qualora la stessa sia da considerarsi di valore indeterminabile, il valore della controversia sarà compreso, secondo il prudente apprezzamento degli arbitri, nello scaglione che va da L. 6.000.001 ad L. 50.000.000 ovvero in quello immediatamente successivo, avuto riguardo all'importanza economica ed alla complessità della causa.

La liquidazione degli onorari arbitrali sarà effettuata frazionando il valore della controversia tra i diversi scaglioni, e procedendo alla somma dei risultati ottenuti dall'applicazione delle relative aliquote.

Nel caso di Arbitro unico, gli onorari arbitrali sono ridotti del 30%.

Gli onorari sono liquidati in misura uguale per ciascun Arbitro, salvo una maggior attribuzione all'Arbitro estensore delle decisioni o a quell'Arbitro cui il Collegio avesse delegato particolari accertamenti istruttori.

Al pagamento delle spese e competenze le parti sono tenute in via solidale, ma l'Arbitro o gli Arbitri hanno il potere di decidere a quale delle parti incombe l'onere del pagamento o in quale proporzione esso debba essere ripartito.

L'ammontare degli onorari arbitrali, liquidati ai sensi del presente articolo, tenuto altresì conto della complessità della controversia, dovrà essere comunicato per conoscenza al Consiglio della Camera arbitrale che, in caso di inadempienza e previa diffida, potrà procedere insindacabilmente alla sospensione o alla radiazione dell'Arbitro o degli Arbitri dall'elenco previsto dall'art. 4 del Regolamento.

Capo 5° Norme relative agli arbitrati irrituali

Art. 23

Negli arbitrati irrituali gli Arbitri sono dispensati da qualsiasi formalità di procedimento, salvo il rispetto delle garanzie fondamentali della difesa, e decidono quali amichevoli compositori ispirandosi alla prassi di correttezza negli affari cui si riferisce la controversia.

La decisione, estesa per iscritto e motivata, sarà redatta in tanti originali quante sono le parti.

Le spese di procedimento e gli onorari arbitrali sono liquidati a norma dell'articolo precedente.

Art. 24

La decisione degli Arbitri è comunicata alle parti a mezzo posta con plico raccomandato spedito entro 10 giorni dalla pronuncia.

Gli Arbitri daranno altresì comunicazione dell'avvenuta pronuncia alla Segreteria della Camera Arbitrale.

Capo 6° Norme relative agli arbitraggi

Art. 25

Gli arbitratori, salva diversa statuizione delle parti, decidono secondo equità e tenendo presente i criteri obiettivi e di determinazione dei valori stabiliti dagli usi e dalla pratica dei singoli rami del commercio.

Art. 26

Si applicano agli arbitraggi le norme di cui artt. 23 e 24.

Capo 7° Procedimenti di conciliazione

Art. 27

Se tra due soggetti sorge una contestazione, ciascuno di essi può rivolgere alla Camera Arbitrale domanda scritta perché interponga i suoi buoni uffici per una conciliazione.

Nella domanda devono essere indicati gli elementi di cui ai punti a) e b) dell'articolo 9.

La domanda deve essere accompagnata dal deposito di cui art. 10.

Art. 28

Pervenuta la domanda, il Segretario la sottopone al Presidente, il quale l'assegna ad un relatore membro del Consiglio.

Il Presidente invita le parti davanti ad una Commissione composta da lui stesso, dal relatore e da un altro membro del Consiglio, pure nominato dal Presidente o dal Vice Presidente. La Commissione tenta di conciliare le parti o, quanto meno, di indurle alla stipulazione di un compromesso in arbitri rituali o irrituali con la formulazione dei quesiti in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale.

Nel caso che la conciliazione riesca, la Commissione redige una convenzione che dovrà essere sottoscritta da tutte le parti.

Di detta convenzione, redatta in tanti originali quante sono le parti, verrà fatta consegna alle parti stesse.

In caso di mancata conciliazione nulla di quanto sia stato fatto, detto o scritto, ai fini della conciliazione, può pregiudicare in alcun modo i diritti delle parti sia nel procedimento arbitrale sia avanti ai Tribunali.

Capo 8° Sanzioni

Art. 29

Le parti che faranno ricorso alla Camera Arbitrale secondo le modalità previste dal presente Regolamento, si assoggetteranno, come previsto nell'articolo 9 lettera f), alle sanzioni di cui agli articoli seguenti accettandone l'applicazione, con esclusione di qualsiasi eccezione o impugnativa, tranne quella prevista dall'articolo 33.

Art. 30

I nomi delle parti che, trovandosi nelle condizioni di cui agli articoli 2 e 3, non provvedono alla nomina del proprio arbitro, o in qualsiasi modo non osservino le norme del presente Regolamento, sono affissi nell'albo di cui all'articolo seguente comma 1°, salvo la facoltà di ricorso previsto dall'articolo 33.

I nomi delle parti inadempienti sono pure pubblicati, per una sola volta, nei periodici della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cremona.

Art. 31

Salvo il diritto ad ogni azione competente alle parti, qualora ad una decisione, in un arbitrato irrituale o in un arbitraggio, non fosse data esecuzione nel termine di un mese dalla data della sua comunicazione o nel diverso termine fissato dagli Arbitri, la Segreteria della Camera Arbitrale, su richiesta della parte interessata, invita con lettera raccomandata l'altra parte ad adempierla entro il termine di gg. 15. Scaduto detto termine senza che la parte intimata abbia adempiuto, un estratto della decisione, a cura della Segreteria, è affisso nei locali della Camera di Commercio di Cremona fino ad adempimento avvenuto.

Del mancato adempimento è presa nota in un apposito registro tenuto costantemente in libera visione di chiunque possa avervi interesse, ed è data notizia nel Bollettino della Camera di Commercio di Cremona; inoltre il nome dell'inadempiente è comunicato alle Associazioni commerciali interessate per i provvedimenti di loro competenza, tra i quali, ove possibile, la esclusione dell'inadempiente dalla frequenza dei mercati.

Il procedimento del presente articolo si applica anche nei confronti delle parti che si rendessero inadempienti al pagamento delle spese e competenze di cui all'articolo 22.

La Camera Arbitrale, il suo Presidente, i suoi Organi e per essi la Camera di Commercio di Cremona, nonché gli Arbitri componenti del Collegio, o l'Arbitro Unico, nella esplicazione delle loro funzioni in conformità del presente Regolamento non contraggono alcuna responsabilità.

Art. 32

Le sanzioni di cui all'articolo precedente sono applicate, su richiesta della parte creditrice, anche nei confronti delle parti che si rendessero inadempienti all'esecuzione di un accordo conciliativo. In tal caso la Segreteria della Camera Arbitrale dà comunicazione alla parte inadempiente della richiesta pervenuta con l'avvertimento che, ove non sia dimostrato entro 20 giorni l'avvenuto adempimento, si farà luogo all'applicazione delle sanzioni previste negli articoli 30 e 31.

Art. 33

Contro l'applicazione delle sanzioni previste negli articoli precedenti la parte interessata può ricorrere al Consiglio della Camera Arbitrale che, con provvedimento insindacabile, può eccezionalmente sospendere o dichiarare inapplicabili i previsti provvedimenti.

STATUTO

DELLA CAMERA ARBITRALE

DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA CREMONA

Art. 1

È istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cremona e come emanazione della stessa una Camera Arbitrale con i seguenti compiti:

- c) organizzare un servizio di arbitrato rituale e irrituale, di arbitraggio, di conciliazione e di perizia contrattuale nelle controversie sia di natura nazionale sia internazionale e provvedere, attraverso la propria organizzazione, a quanto occorre per la relativa attuazione;*
- d) fare quanto reputa opportuno e necessario nell'interesse del miglioramento delle relazioni commerciali, attraverso la pacificazione dei rapporti mediante componimenti amichevoli.*

Art. 2

La Camera arbitrale è retta ed amministrata da un Consiglio composto da un Presidente, un Vice Presidente rappresentante della Giunta camerale e da tre membri.

Presidente della Camera Arbitrale è di diritto il Presidente in carica della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Cremona; Vice Presidente è il rappresentante della Giunta Camerale.

Art. 3

La Giunta camerale nomina, oltre al proprio rappresentante, gli altri membri del Consiglio della Camera Arbitrale nelle persone di due Magistrati e di un Notaio, ancorché non più in servizio attivo.

Tutti durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.

Art. 4

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio è presieduto dal suo membro più anziano di nomina e, in caso di uguale anzianità tra vari membri, da quello di essi più anziano di età.

Art. 5

Il Consiglio è convocato d'iniziativa del suo Presidente o, in caso di impedimento dal Vice Presidente; esso deve inoltre essere convocato entro dieci giorni dalla presentazione alla segreteria di richiesta scritta firmata da almeno due membri del Consiglio.

Spetta ai componenti del Consiglio un gettone di presenza, la cui entità è determinata dalla Giunta della Camera di Commercio I.A.A. di Cremona.

Art. 6

Il Consiglio dispone di tutti i poteri e di tutte le facoltà necessarie al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

Art. 7

Il Consiglio delibera con la presenza di almeno tre componenti.
Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.

Art. 8

La Giunta della Camera di Commercio nomina un proprio funzionario all'incarico di Segretario della Camera Arbitrale e del Consiglio.

Art. 9

Il Segretario attua le decisioni del Consiglio, redige i verbali delle sedute, è responsabile nei confronti del Consiglio del funzionamento della Segreteria e degli eventuali servizi della Camera Arbitrale ed ha la direzione del personale addetto alla Camera stessa.
In caso di sua assenza o impedimento, funge da Segretario il membro più giovane del Consiglio.

Art. 10

Il Consiglio cura la formazione di un elenco di Arbitri scelti tra persone di particolare e provata esperienza nelle materie arbitrali.

Art. 11

La formazione dell'elenco degli arbitri ed i procedimenti di arbitrato, di arbitraggio, di conciliazione e di perizia contrattuale sono disciplinati dal regolamento annesso al presente statuto, di cui fa parte integrante.

Art. 12

La Camera di Commercio assicura i mezzi per il funzionamento della Camera Arbitrale.

**CAMERA ARBITRALE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
CREMONA**

REGOLAMENTO

Capo 1°

Disposizioni Generali

Art. 1

La Camera Arbitrale, istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Cremona, presta, a richiesta, la sua opera per promuovere la risoluzione di controversie in materia civile e commerciale mediante procedimenti:

- di conciliazione;
- di arbitrato rituale;
- di arbitrato irrituale o libero;
- di arbitraggio;
- di perizia contrattuale.

Art. 2

Si fa luogo ad uno dei procedimenti predetti quando esista tra le parti contendenti una convenzione che preveda:

- d) l'esperimento di un tentativo di conciliazione da parte della Camera Arbitrale;
- e) la soluzione delle controversie mediante arbitrato rituale o irrituale, demandato alla Camera Arbitrale;
- f) la definizione, mediante arbitraggio o perizia contrattuale, demandati alla Camera Arbitrale, di punti controversi del rapporto.

L'Arbitrato demandato alla Camera Arbitrale sarà di regola irrituale, salvo che le parti ne abbiano pattuito espressamente il carattere rituale.

Art. 3

Si fa luogo al procedimento di arbitrato irrituale ogni qualvolta tra le parti è convenuta per iscritto una clausola che rinvii all'arbitrato della Camera di Commercio I.A.A. o di un ente da essa promanante, senza esplicito riferimento all'arbitrato rituale.

Capo 2°

Arbitri - Arbitratori - Periti

Art. 4

Per la nomina di arbitri, arbitratori e periti il Consiglio della Camera Arbitrale forma ogni quinquennio un elenco di persone particolarmente esperte in materia legale, commerciale e tecnica in genere, per complessivi 20 nominativi, tra cui 10 avvocati, 5 dottori commercialisti o ragionieri, 2 ingegneri, 1 chimico, 2 dottori in agraria.

Per particolari esigenze, il Consiglio della Camera Arbitrale può nominare, in qualsiasi momento, persone di specifica competenza quali arbitri unici o componenti del Collegio arbitrale.

In qualsiasi momento gli arbitri, gli arbitratori ed i periti possono, per gravi motivi, essere cancellati dall'elenco con deliberazione riservata, non motivata ed insindacabile del Consiglio, previa audizione dell'interessato.

Le norme relative agli arbitri di cui ai seguenti articoli del presente capo, si applicano anche agli arbitratori ed ai periti.

Art. 5

Ove il compromesso o la clausola compromissoria abbiano previsto il deferimento della controversia alla Camera Arbitrale senza precisare le modalità di designazione degli Arbitri, la controversia stessa si intenderà demandata ad un Arbitro Unico, la cui nomina sarà fatta dal Presidente o dal Vice Presidente della Camera Arbitrale in conformità a quanto stabilito nell'articolo precedente.

Sono fatte salve le diverse modalità di designazione di un Collegio Arbitrale, previste nel compromesso o nella clausola compromissoria, fermo restando che in caso di mancato accordo delle parti sulla scelta del terzo Arbitro o sulla nomina dell'Arbitro Unico, queste verranno fatte dal Presidente o dal Vice Presidente della Camera Arbitrale con le modalità di cui all'articolo precedente.

Art. 6

Non possono essere nominati Arbitri coloro che abbiano interesse nell'affare di cui è controversia ovvero abbiano rapporti di parentela o di dipendenza con una delle parti.

È facoltà delle parti di recusare per uno dei motivi suddetti o per altri gravi e specifici motivi, tutti gli Arbitri o alcuni soltanto; la ricusazione deve essere fatta con comunicazione scritta, per lettera raccomandata, alla Segreteria della Camera Arbitrale entro 10 gg. dalla data della comunicazione della nomina dell'Arbitro o degli Arbitri non graditi alla parte ricusante, ovvero entro 7 gg. dal giorno in cui successivamente sia venuta a conoscenza di un motivo di ricusazione sopravvenuto.

Sulla proposta di ricusazione decide inoppugnabilmente il Consiglio della Camera Arbitrale.

Art. 7

Accettato il mandato gli Arbitri non possono rinunciare se non per gravi motivi. Le eventuali dimissioni devono in ogni caso essere presentate al Presidente della Camera Arbitrale, al quale va sollecitamente segnalata ogni altra eventuale necessità di sostituzione degli Arbitri stessi.

Art. 8

La sostituzione dell'Arbitro, venuto a mancare per qualunque motivo nel corso del procedimento, dovrà avvenire, a cura di chi lo aveva nominato, entro 7 giorni dalla ricezione dell'invito rivolto dal Presidente della Camera Arbitrale, che provvede nel caso di inadempimento, salvo che la nomina non sia già di sua competenza.

Capo 3°

Norme comuni ai vari tipi di procedimento arbitrale

Art. 9

La parte che intenda promuovere uno dei procedimenti di cui al precedente art. 1 deposita presso la segreteria una domanda scritta, indirizzata alla Camera Arbitrale, previamente notificata alla controparte, e corredata di copia del contratto contenente la clausola compromissoria, o di copia dell'atto di compromesso se stilato a parte.

La domanda deve indicare:

- g) il nome delle parti e la loro residenza o, trattandosi di società la ragione o denominazione sociale, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
- h) gli estremi del contratto o rapporto giuridico cui la controversia si riferisce o, in caso di arbitraggio o perizia contrattuale, l'elemento contrattuale da determinare;
- i) i quesiti da sottoporre agli arbitri;
- j) il tipo di procedimento prescelto e cioè se è richiesto un arbitrato rituale o un arbitrato irrituale, un arbitraggio o perizia contrattuale;
- k) il nome dell'Arbitro prescelto dalla parte in caso di Collegio Arbitrale;
- l) la dichiarazione di sottomissione, nei casi previsti dal presente Regolamento, alle relative sanzioni, nonché di esonero di responsabilità per la Camera di Commercio e per gli Arbitri.

Art. 10

La domanda deve essere accompagnata dal deposito di una somma a titolo di copertura delle spese di costituzione del Collegio Arbitrale.

Detta somma sarà determinata anno per anno dal Consiglio della Camera Arbitrale in rapporto al valore della controversia.

Art. 11

Il Segretario della Camera Arbitrale forma il fascicolo del procedimento, cui assegna un numero d'ordine per anno, e annota gli estremi del procedimento stesso in apposito registro cronologico sotto la data di ricevimento della domanda di cui art. 9.

Il Segretario notifica alla controparte o alle controparti l'invito, stilato dal Presidente o dal Vice Presidente della Camera Arbitrale, a procedere alla nomina di un loro Arbitro nonché alla formulazione dei rispettivi quesiti, mediante atto da notificarsi alla parte istante entro il termine di giorni 20 dalla data di notificazione dell'invito predetto e da depositarsi presso la Segreteria della Camera Arbitrale nei successivi giorni 5 unitamente ad eventuali allegati. Di detto deposito il Segretario dà comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla parte istante.

L'omessa formulazione dei quesiti secondo le modalità previste nel comma 2° del presente articolo non preclude peraltro la facoltà di comparire in giudizio e di formulare i quesiti stessi nella prima riunione del Collegio Arbitrale o dall'Arbitro Unico.

Art. 12

Il Segretario della Camera Arbitrale, non appena effettuati gli adempimenti di cui agli art. 10 e 11, invita con lettera raccomandata con avviso di ricevimento gli arbitri designati a procedere, ove sia di loro competenza, nel termine di gg. 10 dal ricevimento della raccomandata, alla nomina del terzo arbitro.

Ricevuta la comunicazione della designazione, ove gli arbitri abbiano raggiunto l'accordo, il segretario notifica senza indugio alle parti l'avvenuta nomina, dandone altresì comunicazione all'arbitro nominato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed invitandolo a convocare prontamente il Collegio.

Art. 13

Se gli Arbitri designati dalle parti non si accordano sulla nomina del terzo arbitro, ovvero se le parti abbiano deferito la controversia ad un arbitro unico e non si siano accordate sulla nomina di esso, il Segretario della Camera Arbitrale trasmette il fascicolo al Presidente o al Vice Presidente della Camera stessa, che provvede alla nomina del terzo Arbitro o dell'Arbitro unico, scegliendolo tra gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 4, comma 1, o richiedendone la nomina al Consiglio della Camera Arbitrale ai sensi del comma 2 del predetto articolo.

L'atto di nomina, a cura del Segretario, viene prontamente notificato alle parti e comunicato all'arbitro designato con l'invito a convocare al più presto il Collegio.

Art. 14

Ove una delle parti, che abbia sottoscritto la clausola compromissoria o un compromesso, non provveda alla nomina del proprio arbitro entro 10 gg. da quello del ricevimento dell'invito di cui all'art. 11 comma 2, vi provvede il Presidente o il Vice Presidente della Camera Arbitrale in conformità all'articolo precedente.

Della nomina di cui al precedente comma il Segretario dà pronta notizia per lettera raccomandata alle parti, all'Arbitro come sopra nominato ed all'altro Arbitro, con l'invito degli Arbitri a procedere alla nomina del terzo Arbitro.

Art. 15

L'Arbitro unico, ovvero il terzo Arbitro, ricevuta la comunicazione di nomina, fissa entro 20 gg. la prima riunione, alla quale invita le parti con atto da notificarsi alle stesse e da comunicarsi agli altri Arbitri con raccomandata con avviso di ricevimento.

Nell'invito sarà fatta menzione sulle conseguenze della mancata comparizione delle parti.

Le parti debbono comparire personalmente o per mezzo di mandatario munito di delega scritta.

In tale riunione gli Arbitri sottoscrivono la dichiarazione di accettazione della loro nomina.

Art. 16

Qualora la parte che abbia promosso il procedimento non si presenti alla riunione senza adeguata giustificazione, l'Arbitro Unico (o il Collegio) pronuncia con ordinanza l'estinzione del procedimento decidendo altresì in ordine alle spese.

L'altra parte, ove sia intervenuta, può tuttavia chiedere che si proceda anche in assenza della parte attrice, nel qual caso l'Arbitro Unico (o il Collegio) dispone con ordinanza, da notificarsi alla parte assente, la prosecuzione del procedimento.

Qualora la parte convenuta non si presenti, il giudizio si svolgerà in sua assenza.

Il Segretario della Camera Arbitrale annota sul registro di cui all'articolo 11 la data della prima seduta degli Arbitri ed il fatto dell'avvenuta accettazione dell'incarico da parte degli stessi.

Art. 17

La sede arbitrale è fissata in Cremona presso gli uffici della Camera di Commercio.

Art. 18

Udite le parti, gli Arbitri tentano di conciliarle. Dell'eventuale componimento amichevole si redige il processo verbale sottoscritto dalle parti e dagli Arbitri.

Art. 19

In difetto di conciliazione, gli Arbitri assegnano alle parti i termini per produrre i loro documenti e per presentare eventuali memorie e repliche. Gli Arbitri procedono quindi all'istruzione probatoria, regolandone lo svolgimento nel modo che ritengono più opportuno.

Art. 20

I verbali degli atti istruttori devono essere sottoscritti dagli Arbitri o dal componente del Collegio da essi delegato all'istruzione e sono depositati in originale presso la Segreteria della Camera Arbitrale. Le spese per gli accertamenti tecnici devono essere anticipate dalla parte che li richiede, ma spetta agli Arbitri stabilire, nella propria decisione, a chi in definitiva debba far carico la spesa relativa.

Capo 4°

Norme relative agli Arbitri rituali

Art. 21

L'arbitrato rituale è regolato dalle norme del codice di procedura civile, salvo quanto previsto dall'articolo seguente sulla liquidazione delle spese.

Art. 22

Gli arbitri sono autorizzati a liquidare le spese dell'arbitrato e gli onorari ad essi dovuti, secondo la seguente tabella proposta dal Consiglio della Camera arbitrale:

	fino a Euro	1.550,00	dal 15 al 20%	
da Euro	1.550,01	ad Euro	3.100,00	dal 10 al 15%
da Euro	3.100,01	ad Euro	25.825,00	dall'8 al 12%
da Euro	25.825,01	ad Euro	51.650,00	dal 2 al 6%
da Euro	51.650,01	ad Euro	103.295,00	dall'1,2 al 2,5%
da Euro	103.295,01	ad Euro	258.230,00	dallo 0,75 allo 0,80%
da Euro	258.230,01	ad Euro	387.345,00	dallo 0,50 allo 0,80%
da Euro	387.345,01	ad Euro	516.460,00	dallo 0,40 allo 0,60%

oltre Euro 516.460,00 compenso da stabilirsi da parte del Consiglio della Camera Arbitrale.

Il valore della controversia sarà determinato in base ai criteri previsti dal codice di procedura civile. Qualora la stessa sia da considerarsi di valore indeterminabile, il valore della controversia sarà compreso, secondo il prudente apprezzamento degli arbitri, nello scaglione che va da Euro 3.100,01 ad Euro 25.825,00 ovvero in quello immediatamente successivo, avuto riguardo all'importanza economica ed alla complessità della causa.

La liquidazione degli onorari arbitrali sarà effettuata frazionando il valore della controversia tra i diversi scaglioni, e procedendo alla somma dei risultati ottenuti dall'applicazione delle relative aliquote.

Nel caso di Arbitro unico, gli onorari arbitrali sono ridotti del 30%.

Gli onorari sono liquidati in misura uguale per ciascun Arbitro, salvo una maggior attribuzione all'Arbitro estensore delle decisioni o a quell'Arbitro cui il Collegio avesse delegato particolari accertamenti istruttori.

Al pagamento delle spese e competenze le parti sono tenute in via solidale, ma l'Arbitro o gli Arbitri hanno il potere di decidere a quale delle parti incombe l'onere del pagamento o in quale proporzione esso debba essere ripartito.

L'ammontare degli onorari arbitrali, liquidati ai sensi del presente articolo, tenuto altresì conto della complessità della controversia, dovrà essere comunicato per conoscenza al Consiglio della Camera arbitrale che, in caso di inadempienza e previa diffida, potrà procedere insindacabilmente alla sospensione o alla radiazione dell'Arbitro o degli Arbitri dall'elenco previsto dall'art. 4 del Regolamento.

Capo 5°

Norme relative agli arbitrati irrituali

Art. 23

Negli arbitrati irrituali gli Arbitri sono dispensati da qualsiasi formalità di procedimento, salvo il rispetto delle garanzie fondamentali della difesa, e decidono quali amichevoli compositori ispirandosi alla prassi di correttezza negli affari cui si riferisce la controversia.

La decisione, estesa per iscritto e motivata, sarà redatta in tanti originali quante sono le parti.

Le spese di procedimento e gli onorari arbitrali sono liquidati a norma dell'articolo precedente.

Art. 24

La decisione degli Arbitri è comunicata alle parti a mezzo posta con plico raccomandato spedito entro 10 giorni dalla pronuncia.

Gli Arbitri daranno altresì comunicazione dell'avvenuta pronuncia alla Segreteria della Camera Arbitrale.

Capo 6°

Norme relative agli arbitraggi

Art. 25

Gli arbitratori, salva diversa statuizione delle parti, decidono secondo equità e tenendo presente i criteri obiettivi e di determinazione dei valori stabiliti dagli usi e dalla pratica dei singoli rami del commercio.

Art. 26

Si applicano agli arbitraggi le norme di cui artt. 23 e 24.

Capo 7°

Procedimenti di conciliazione

Art. 27

Se tra due soggetti sorge una contestazione, ciascuno di essi può rivolgere alla Camera Arbitrale domanda scritta perché interponga i suoi buoni uffici per una conciliazione.

Nella domanda devono essere indicati gli elementi di cui ai punti a) e b) dell'articolo 9.

La domanda deve essere accompagnata dal deposito di cui art. 10.

Art. 28

Pervenuta la domanda, il Segretario la sottopone al Presidente, il quale l'assegna ad un relatore membro del Consiglio.

Il Presidente invita le parti davanti ad una Commissione composta da lui stesso, dal relatore e da un altro membro del Consiglio, pure nominato dal Presidente o dal Vice Presidente. La Commissione tenta di conciliare le parti o, quanto meno, di indurle alla stipulazione di un compromesso in arbitri rituali o irrituali con la formulazione dei quesiti in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale.

Nel caso che la conciliazione riesca, la Commissione redige una convenzione che dovrà essere sottoscritta da tutte le parti.

Di detta convenzione, redatta in tanti originali quante sono le parti, verrà fatta consegna alle parti stesse.

In caso di mancata conciliazione nulla di quanto sia stato fatto, detto o scritto, ai fini della conciliazione, può pregiudicare in alcun modo i diritti delle parti sia nel procedimento arbitrale sia avanti ai Tribunali.

Capo 8°

Sanzioni

Art. 29

Le parti che faranno ricorso alla Camera Arbitrale secondo le modalità previste dal presente Regolamento, si assoggetteranno, come previsto nell'articolo 9 lettera f), alle sanzioni di cui agli articoli seguenti accettandone l'applicazione, con esclusione di qualsiasi eccezione o impugnativa, tranne quella prevista dall'articolo 33.

Art. 30

I nomi delle parti che, trovandosi nelle condizioni di cui agli articoli 2 e 3, non provvedono alla nomina del proprio arbitro, o in qualsiasi modo non osservino le norme del presente Regolamento, sono affissi nell'albo di cui all'articolo seguente comma 1°, salvo la facoltà di ricorso previsto dall'articolo 33.

I nomi delle parti inadempienti sono pure pubblicati, per una sola volta, nei periodici della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cremona.

Art. 31

Salvo il diritto ad ogni azione competente alle parti, qualora ad una decisione, in un arbitrato irrituale o in un arbitraggio, non fosse data esecuzione nel termine di un mese dalla data della sua comunicazione o nel diverso termine fissato dagli Arbitri, la Segreteria della Camera Arbitrale, su richiesta della parte interessata, invita con lettera raccomandata l'altra parte ad adempierla entro il termine di gg. 15. Scaduto detto termine senza che la parte intimata abbia adempiuto, un estratto della decisione, a cura della Segreteria, è affisso nei locali della Camera di Commercio di Cremona fino ad adempimento avvenuto.

Del mancato adempimento è presa nota in un apposito registro tenuto costantemente in libera visione di chiunque possa avervi interesse, ed è data notizia nel Bollettino della Camera di Commercio di Cremona; inoltre il nome dell'inadempiente è comunicato alle Associazioni commerciali interessate per i provvedimenti di loro competenza, tra i quali, ove possibile, la esclusione dell'inadempiente dalla frequenza dei mercati.

Il procedimento del presente articolo si applica anche nei confronti delle parti che si rendessero inadempienti al pagamento delle spese e competenze di cui all'articolo 22.

La Camera Arbitrale, il suo Presidente, i suoi Organi e per essi la Camera di Commercio di Cremona, nonché gli Arbitri componenti del Collegio, o l'Arbitro Unico, nella esplicazione delle loro funzioni in conformità del presente Regolamento non contraggono alcuna responsabilità.

Art. 32

Le sanzioni di cui all'articolo precedente sono applicate, su richiesta della parte creditrice, anche nei confronti delle parti che si rendessero inadempienti all'esecuzione di un accordo conciliativo. In tal caso la Segreteria della Camera Arbitrale dà comunicazione alla parte inadempiente della richiesta pervenuta con l'avvertimento che, ove non sia dimostrato entro 20 giorni l'avvenuto adempimento, si farà luogo all'applicazione delle sanzioni previste negli articoli 30 e 31.

Art. 33

Contro l'applicazione delle sanzioni previste negli articoli precedenti la parte interessata può ricorrere al Consiglio della Camera Arbitrale che, con provvedimento insindacabile, può eccezionalmente sospendere o dichiarare inapplicabili i previsti provvedimenti.

